**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 73°** **Roma - Mercoledì, 10 febbraio 1932 - Anno X** **Numero 33**

### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II). | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda**

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

***La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:***

**CONCESSIONARI ORDINARI.**

**Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I.
**Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
**Aosta:** G. Brivio di Maurizio Brivic.
**Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15.
**Asmara:** A. A. F. Cicero.
**Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
**Belluno:** Benetta Silvio.
**Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
**Bengasi:** Russo Francesco.
**Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini.
**Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
**Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli.
**Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo.
**Caltanissetta:** P. Milia Russo.
**Campobasso:** Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
**Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
**Caserta:** F. Croce e F.
**Catania:** Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
**Catanzaro:** Scaglione Vito.
**Chieti:** Piccirilli F.
**Como:** Nani Cesare.
**Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo.
**Cuneo:** Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
**Enna:** G. B. Buscemi.
**Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
**Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
**Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
**Foggia:** Pilone M.
**Forlì:** G. Archetti.
**Frosinone:** Giuliana cav. Giuseppe.
**Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
**Gorizia:** G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
**Grosseto:** Signorelli F.
**Imperia:** Benedusi S.
**Imperia Oneglia:** Cavillotti G.
**Lecce:** A. Marzullo.
**Livorno:** S. Belforte & Comp.
**Lucca:** S. Belforte & Comp.
**Messina:** G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
**Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2: Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
**Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
**Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
**Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
**Nuoro:** G. Malgaroli.
**Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
**Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
**Parma:** Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
**Pavia:** Succ. Bruni Marelli.
**Perugia:** N. Simonelli.
**Pescara:** Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
**Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi.
**Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
**Pistoia:** A. Pacinotti.
**Pola:** Smareglia, piazza Foro n. 17.
**Potenza:** Gerardo Marchesiello.
**Ravenna:** E. Lavagna & F.
**Reggio Calabria:** R. D'Angelo.
**Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
**Rieti:** A. Tomassetti.
**Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
**Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48.
**Salerno:** N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
**Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
**Savona:** Lodola
**Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42.
**Siracusa:** Tinè Salvatore, via Savoia n. 131.
**Sondrio:** E. Zurucchi via Dante n. 9.
**Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
**Taranto:** Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
**Teramo:** L. D. Ignazio.
**Terni:** Stabilimento Alterocca.
**Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
**Trapani:** G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
**Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
**Treviso:** Longo & Zoppelli.
**Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
**Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
**Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
**Varese:** Maj Malnati, via Rossini, 18.
**Venezia:** Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
**Vercelli:** Bernardo Cornale.
**Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
**Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
**Viterbo:** Fratelli Buffetti.
**Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

**CONCESSIONARI SPECIALI.**

**Foligno:** Poligrafica F. Salvati.
**Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
**Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua.
**Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
**Torino:** Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
**Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2.
**Pinerolo:** Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
**Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
**Valenza:** Giordano Giacomo.

**CONCESSIONARI ALL'ESTERO.**

**Budapest:** Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
**Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
**Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
**Parigi:** Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

**CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.**

Messaggerie Italiane, **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI

**1931**

**2105.** — REGIO DECRETO 17 dicembre 1931, n. **1786**.
**Ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea** . . . . . . . . . . . . Pag. 730

REGIO DECRETO 18 gennaio 1932.
**Scioglimento di Società e conferma in proprio dell'agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Corsanego Rinaldo.** Pag. 749

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1932.
**Modificazioni al Calendario di borsa per l'anno 1932.** Pag. 749

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1931.
**Norme per la riscossione in abbonamento delle tasse di bollo, registro, ipotecarie e dell'imposta di ricchezza mobile nei confronti dell'Istituto di credito navale** . . . . . . . Pag. 750

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1932.
**Approvazione del prospetto di riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Frosinone agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni** . . . . . . . . . . . . Pag. 750

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1932.
**Dichiarazione di pubblico interesse della concentrazione delle aziende idroelettriche « Cartiere Burgo » e « Cartiere Maslianico » nella « Società idroelettrica Monviso »** . . . . . . Pag. 751

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana** . . . Pag. 751

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:** Scambio di ratifiche fra l'Italia e la Lettonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 763

**Ministero delle finanze:**
Media dei cambi e delle rendite . . . . . . . . Pag. 763
Rettifiche d'intestazione . . . . . . . . . . . Pag. 764
Alienazione di rendite nominative . . . . . . . Pag. 765

**Banca d'Italia:** Situazione al 10 gennaio 1932-X . . . Pag. 766

**Ministero dell'interno:** Bollettino bimensile del bestiame n. 23 dal 1° al 15 dicembre 1931-X . . . . . . . . . . . . Pag. 768

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Cà degli Oppi in provincia di Verona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 772

**Ministero delle finanze:** Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . . . . . . . . . Pag. 772

### CONCORSI

**Ministero dei lavori pubblici:**
Varianti al concorso bandito per posti di vice segretario amministrativo nel ruolo dell'Amministrazione centrale . Pag. 773
Varianti al concorso bandito per posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione centrale . . . . . . . . . Pag. 773

**Ministero della guerra:** Concorso a 44 posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione centrale della guerra. Pag. 773

**Ministero delle finanze:**
Graduatoria del concorso bandito per 34 posti di volontario nel ruolo degli uffici esterni del Tesoro . . . . . . Pag. 775
Graduatoria del concorso bandito per 67 posti di alunno d'ordine nel ruolo degli uffici esterni del Tesoro . . . . Pag. 775

### SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 33 DEL 10 FEBBRAIO 1932-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 6: **Comune di S. Olcese:** Elenco dei titoli del prestito comunale 1924-1925 sorteggiati il 16 gennaio 1932. — **Società imprese industriali, in Viterbo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 31 dicembre 1931. — **Municipio di Verona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 20ª estrazione del 1° dicembre 1931. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni decennali del prestito civico 1931 sorteggiate nella 1ª estrazione del 21 gennaio 1932. — **Società anonima Vetreria milanese Lucchini Perego, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1932. — **Società dell'Acqua Pia antica Marcia, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 22 gennaio 1932. — **Repubblica di San Marino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 40ª estrazione. — **Società anonima « Giuseppe Schiapparelli », in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1931. — **Società elettrica bresciana, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 30ª estrazione del 25 gennaio 1932. — **Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C. (in liquidazione), in Genova:** Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nella 27ª estrazione del 25 gennaio 1932. — Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nelle prime 26 estrazioni e non ancora presentate al rimborso alla data del 20 gennaio 1932.

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2105**.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1931, n. **1786**.

**Ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, ed il R. decreto 26 giugno 1904, n. 411, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso ordinamento militare per il R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

La composizione e l'organico del predetto R. Corpo sono stabiliti mediante tabelle organiche da emanarsi dal Ministro per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze, con suo decreto da registrare alla Corte dei conti.

Art. 2.

Ove speciali esigenze richiedano di modificare temporaneamente la struttura organica di qualche unità, il Governatore può provvedervi con l'autorizzazione dei Ministri per le colonie e per la guerra, purchè non siano oltrepassati i limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 3.

Le misure degli assegni, soprassoldi e indennità di qualsiasi natura indicate nell'annesso ordinamento (escluse le paghe dei caporali maggiori, caporali e soldati e quelle dei militari indigeni) sono soggette alla riduzione del 12 % a mente del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 4.

È data sanatoria per le eccedenze di forza verificatesi in precedenza nei confronti con le tabelle organiche di cui al R. decreto 28 marzo 1915, n. 648.

È data anche sanatoria per:

1° la corresponsione ai sottufficiali del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, per il periodo dal 1° gennaio 1920 al 31 marzo 1922, dello stipendio o paga giornaliera stabiliti dal R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato dal R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 351, in sostituzione dell'assegno giornaliero previsto dall'art. 101 dell'ordinamento amministrativo approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, e l'applicazione agli stessi delle altre disposizioni stabilite dai due sopracitati decreti-legge;

2° la corresponsione ai suddetti sottufficiali, dal 1° gennaio 1920 e sino alla data da cui andrà in vigore il presente ordinamento, del soprassoldo giornaliero coloniale concesso in via provvisoria col decreto governatoriale 10 marzo 1922, n. 3906, in sostituzione del soldo annuale previsto dal sopracitato art. 101;

3° l'applicazione per gli ufficiali del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, con decorrenza dal 1° gennaio 1920, dell'aumento dell'indennità coloniale stabilito per i funzionari civili in servizio nella Colonia Eritrea dal R. decreto 20 gennaio 1921, n. 313;

4° l'applicazione per gli ufficiali e per i sottufficiali del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea:

*a*) dal 1° dicembre 1919: del decreto Luogotenenziale 11 settembre 1918, n. 1314, che concede l'indennità caroviveri;

*b*) dal 1° luglio 1920: del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, che aumenta la indennità caroviveri;

*c*) dal 1° luglio 1923: del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, concernente nuove disposizioni circa la corresponsione della indennità caroviveri;

5° sino al 1° novembre 1923, epoca in cui andarono in vigore i Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505, l'aumento volta per volta concesso, sull'assegno annuale complessivo stabilito pel comandante del R. Corpo dall'art. 79 dell'ordinamento amministrativo approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, in conseguenza dei miglioramenti successivamente apportati nel trattamento economico degli ufficiali del R. Esercito col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, con la legge 2 novembre 1919, n. 2079, con la legge 13 agosto 1921, n. 1080, e coi Regi decreti-legge 27 ottobre 1922. n. 1427 e 18 dicembre 1922, n. 1637:

6° la corresponsione delle indennità varie, dei soprassoldi fissi ed eventuali e delle gratificazioni varie stabilite con disposizioni governatoriali per gli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa italiani ed indigeni, per effetto della facoltà di cui all'art. 138-*bis* aggiunto con l'art. 3 del R. decreto 22 aprile 1909, n. 508, all'ordinamento amministrativo approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, sino alla data da cui avrà vigore il presente ordinamento, nonchè la corresponsione della indennità viveri giornaliera di L. 0,60 concessa dal 16 marzo 1922 ai militari indigeni in servizio in Eritrea col decreto governatoriale 10 marzo 1922, n. 3907;

7° la corresponsione di ogni altra indennità, assegno fisso od eventuale, disposta precedentemente alla data d'entrata in vigore del presente decreto, ed avente lo scopo di equiparare gli assegni del personale del R. Corpo con quelli dei pari in grado, anzianità e posizione degli altri Regi Corpi di truppe coloniali.

Art. 5.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nell'annesso ordinamento si intendono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1932 - Anno X*
*Atti del Governo, registro 317, foglio 1.* — MANCINI.

---

**Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.**

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Il R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea è costituito di unità indigene delle varie armi e di vari servizi formati con:

1° ufficiali tratti da quelli in s. p. e. del R. Esercito che facciano domanda di essere trasferiti nel R. Corpo o vi siano comandati d'autorità: ovvero tratti a domanda da quelli in a. r. q. o delle categorie in congedo;

2° sottufficiali e militari di truppa trasferiti nel R. Corpo in seguito a domanda o d'autorità ed appartenenti al R. Esercito e militari di truppa richiamati dal congedo in seguito a domanda di ammissione nel R. Corpo ed appartenenti al R. Esercito, o alla R. Marina, o alla R. Aeronautica (personale di governo o di manovra), o alla R. Guardia di finanza;

3° inscritti di leva residenti nella Colonia che compiono nella Colonia stessa il servizio di leva;

4° militari di truppa provenienti dai cittadini italiani arruolati volontariamente;

5° graduati ed ascari indigeni reclutati per arruolamento volontario.

Costituiscono la forza in congedo del R. Corpo:

*a*) tutti gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa italiani, in congedo, domiciliati nell'Eritrea.

Le norme per la iscrizione sui ruoli e per la dipendenza dei militari italiani in congedo e per il loro impiego sono date dal Ministero della guerra e dagli altri Ministeri interessati, di concerto col Ministero delle colonie;

*b*) tutti i militari indigeni congedati dal R. Corpo. Essi, all'atto del congedo, sono iscritti d'autorità negli appositi ruoli della forza in congedo, permanendovi finchè siano atti

alle armi. Il Ministero delle colonie, inteso il Governatore, provvede a regolare con suoi decreti quanto concerne la forza in congedo indigena.

Concorrono inoltre alla difesa della Colonia tutti gli indigeni atti alle armi che non abbiano obblighi di servizio militare (chitet).

Art. 2.

Il Governatore ordina gli arruolamenti nel territorio della Colonia. Gli arruolamenti nel Regno vengono fatti dal Ministero della guerra, su richiesta di quello delle colonie, in seguito a proposta del Governatore.

Art. 3.

Per i rifornimenti e provviste di ogni genere occorrenti al R. Corpo di truppe coloniali pei quali non fosse possibile o conveniente provvedere direttamente dal Governo della Colonia, le richieste saranno dirette al Ministero delle colonie che si rivolgerà, ove lo creda, ad altre Amministrazioni dello Stato.

La spesa relativa sarà a carico dell'Amministrazione coloniale richiedente e l'impegno della somma necessaria sarà preventivamente assunto dalla Ragioneria del Governo coloniale, ovvero dalla Ragioneria centrale del Ministero delle colonie previa l'assicurazione, anche se telegrafica, che la Ragioneria coloniale dovrà farle pervenire circa l'assunzione dell'impegno nelle proprie scritture.

Art. 4.

L'amministrazione del R. Corpo è regolata in base alle norme per l'ordinamento amministrativo e contabile in vigore nella Colonia.

Art. 5.

Le norme per il servizio, l'amministrazione, la disciplina, l'uniforme, l'equipaggiamento per il R. Corpo sono stabilite con appositi regolamenti ed istruzioni emanati dal Ministero delle colonie di concerto con il Ministero della guerra ed, occorrendo, con quello delle finanze.

DEL PERSONALE.

*Ufficiali.*

Art. 6.

Gli ufficiali del R. Esercito sono normalmente trasferiti nel R. Corpo in seguito a domanda diretta al Ministero della guerra; potranno eccezionalmente esservi trasferiti di autorità qualora non siano in corso domande di ufficiali aventi i requisiti necessari pel trasferimento.

Gli ufficiali ammogliati che chiedono il trasferimento nel R. Corpo debbono indicare nella domanda se desiderino di condurre seco la famiglia e dichiarare che s'impegnano a non condurla in Colonia qualora ciò non fosse loro consentito. È in facoltà del Governatore di accogliere tali domande in relazione alle speciali condizioni di vita nella Colonia, alle funzioni dell'ufficiale ed alla sede di servizio.

Non possono, di massima, essere destinati in Eritrea ufficiali rimpatriati dalle colonie, prima che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nell'Esercito metropolitano, quali comandanti di reparto se ufficiali di arma combattente.

Gli ufficiali in a. r. q. e delle categorie in congedo possono aspirare ad essere richiamati in servizio nel R. Esercito e trasferiti nel R. Corpo purchè alla visita medico-collegiale risultino pienamente idonei al servizio militare in Colonia e siano riconosciuti dal Ministero della guerra in possesso dei necessari requisiti professionali

Il Ministero della guerra determina ogni anno i requisiti di età dei quali debbono essere in possesso, all'atto del trasferimento in Colonia, gli ufficiali indicati nel precedente comma. In ogni caso gli ufficiali stessi non debbono aver superato i cinquant'anni di età se ufficiali superiori; i quarantacinque anni se capitani; i trentacinque anni se subalterni.

I richiami e i trasferimenti degli ufficiali in a. r. q. e delle categorie in congedo possono essere ammessi, per determinazione del Ministero della guerra, a seconda delle circostanze, sino alla concorrenza di un sesto del complesso della forza ufficiali esistente per ciascun'arma nel R. Corpo, se trattasi di ufficiali superiori, di un quarto se capitani, di metà se subalterni.

L'ufficiale in s. p. e. che è raggiunto dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, mentre fa parte del Regio Corpo, può essere trattenuto in servizio sino al compimento della ferma o rafferma in corso. In tal caso l'ufficiale viene richiamato dalla ausiliaria all'atto stesso del suo collocamento in essa.

Possono essere trasferiti nel R. Corpo gli ufficiali riassunti in servizio nel R. Esercito quali invalidi di guerra, per occupare i posti previsti dalle tabelle organiche, purchè siano in possesso delle necessarie qualità fisiche per tale destinazione.

Art. 7.

L'idoneità fisica all'incondizionato servizio nel R. Corpo è comprovata mediante una prima visita medica cui deve essere sottoposto l'ufficiale all'atto della presentazione della domanda di trasferimento.

Quando il Ministero della guerra partecipa al Corpo o al Distretto la determinazione relativa al trasferimento (a domanda o d'autorità) e prima che il Corpo o il Distretto corrisponda l'indennità di equipaggiamento, l'ufficiale è sottoposto ad un'altra visita medico-collegiale presso l'ospedale militare viciniore in sede di comando di corpo d'armata, non prima di un mese dall'imbarco

All'ufficiale in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo già richiamato in servizio, trasferito nel Regio Corpo, è concessa, salvo il caso d'urgenza, una licenza precoloniale di giorni 20 al termine della quale deve presentarsi al porto d'imbarco.

Su tutte le domande di trasferimento nel R. Corpo decide insindacabilmente il Ministero della guerra.

Accettate le domande, quelle degli ufficiali superiori vengono segnalate al Ministero delle colonie, e da questo al Governo coloniale: quelle degli ufficiali inferiori sono tenute in nota dal Ministero della guerra. Tutte le domande si considerano decadute dopo un anno dalla data di presentazione.

Le effettive destinazioni in Colonia, previo richiamo in servizio per gli ufficiali in congedo, sono disposte dal Ministero della guerra, in seguito a richiesta del Ministero delle Colonie espressa numericamente, se trattasi di ufficiali inferiori; nominativamente, se trattasi di ufficiali superiori.

Tuttavia anche per gli ufficiali inferiori in s. p. e. è consentita eccezionalmente la richiesta nominativa da parte del Ministero delle colonie, se trattasi di personale con speciali requisiti.

Art. 8.

Il trasferimento ha luogo dalla data d'imbarco per l'Eritrea; per quelli che eventualmente trovansi già in Colonia, dalla data in cui vengono assunti in servizio.

Da tale giorno e sino alla data in cui cesseranno di appartenere al R. Corpo, gli ufficiali sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie e trasferiti nel R. Corpo stesso. Contemporaneamente sono collocati fuori quadro.

Gli ufficiali destinati in Colonia con incarico civile sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie e « trasferiti nel R. Corpo truppe coloniali dell'Eritrea in soprannumero con incarico civile », per i servizi di cui all' art. 3 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 355, e nei limiti fissati dall'art. 5 del decreto stesso. Contemporaneamente vengono collocati fuori quadro.

Dalla data del trasferimento ha inizio la decorrenza della ferma coloniale.

Al trasferimento ed alla cessazione dall'appartenenza al R. Corpo provvede, con sue determinazioni inserte sul Bollettino ufficiale, il Ministero della guerra, su richiesta di quello delle colonie.

In occasione di rimpatrio definitivo per qualsiasi motivo, l'ufficiale cessa di appartenere al R. Corpo dal giorno successivo al suo sbarco in Italia, se il rimpatrio si effettua senza diritto a licenza coloniale; dal giorno successivo allo scadere della licenza, nel caso contrario.

Quando la maggior permanenza in Colonia è motivata da necessità relative a cessione di consegne, essa non potrà protrarsi oltre i 60 giorni dalla data di arrivo in Colonia dell'ufficiale subentrante.

Gli ufficiali trasferiti nel R. Corpo, che per la loro carica debbano assumere consegne dall'ufficiale cessante, e quelli che, rimpatriati con diritto a licenza, siano stati subito sostituiti — per esigenze di servizio — nella carica o nel comando, sono considerati in *eccedenza* alle tabelle organiche.

L'ufficiale che è collocato in aspettativa, d'autorità o a domanda, cessa di appartenere al R. Corpo dalla data di collocamento in tale posizione, anche se per ragioni speciali di servizio si protragga la sua permanenza in Colonia.

Per le licenze agli ufficiali di cui al precedente comma provvederà caso per caso il Ministero delle colonie.

Art. 9.

Gli ufficiali destinati in Eritrea, sia a domanda, sia d'autorità, sono vincolati ad una ferma di due anni. Al compimento della ferma, in seguito a domanda degli interessati, possono essere concesse dal Ministero delle colonie rafferme biennali sino al compimento del 6° anno di permanenza in Colonia.

Dopo tale termine massimo non sono concesse ulteriori rafferme. Tuttavia, in casi eccezionali, nell'interesse del servizio, può essere consentita dal Ministero della guerra, su proposta del Ministero delle colonie, un'ulteriore permanenza in Colonia, di durata inferiore ad un anno, agli ufficiali che abbiano già compiuto il periodo massimo di sei anni.

È in facoltà del Ministero della guerra di rescindere la ferma, oppure di prevenire il Ministero delle colonie a non concedere la rafferma, a quegli ufficiali che, per esigenze di servizio, ritenga debbano essere rimpatriati definitivamente.

Nella concessione delle rafferme sarà tenuto presente quanto dispone il precedente art. 6 riguardo agli ufficiali che durante il servizio coloniale vengono raggiunti dai limiti di età, e quanto è disposto nel seguente comma in caso di promozione al grado superiore, nei confronti delle tabelle organiche.

Gli ufficiali che durante la ferma o la rafferma risultino esuberanti negli organici per promozione o per riduzione negli organici stessi sono rimpatriati.

Il Governatore, sentito il parere del comandante del Regio Corpo, può ordinare il definitivo rimpatrio di ufficiali anche prima della scadenza della ferma o della rafferma, dandone sollecita comunicazione al Ministero delle colonie, il quale ne informerà quello della guerra.

In caso di dichiarazione dello stato di guerra, o di pericolo pubblico, o di importanti operazioni in corso, o di speciale situazione politico-militare, gli ufficiali potranno essere trattenuti senza vincolo di ferma anche dopo compiuto il periodo massimo di permanenza consentito.

Art. 10.

Gli ufficiali in servizio nel R. Corpo hanno diritto, a carico del bilancio della Colonia, al trattamento previsto dai Regi decreti nn. 2504 e 2505 del 31 ottobre 1923, con le modalità in detti decreti stabilite, salvo che col presente ordinamento sia diversamente disposto.

Art. 11.

Il trattamento degli ufficiali in servizio civile (servizi tecnici, sanitario e veterinario) è quello dovuto ai pari grado del Regio Corpo.

Ad essi sono applicabili tutte le norme riguardanti gli ufficiali del R. Corpo.

Gli assegni loro dovuti fanno carico sulla parte civile del bilancio.

Il passaggio dal servizio civile a quello presso le truppe, e viceversa, dà luogo a variazioni.

Art. 12.

Per la decorrenza e la cessazione degli assegni di cui all'articolo 10 si applicano le stesse norme fissate dall'art. 2 del Regio decreto n. 2504 del 31 ottobre 1923 modificato col R. decreto n. 2505 di pari data.

Quando l'ufficiale rimpatria con diritto a licenza, gli assegni spettanti per la durata di essa, giusta quanto dispone il presente ordinamento, continuano ad essere a carico del bilancio coloniale.

Se rimpatria senza diritto a licenza ordinaria coloniale, gli è dovuta l'indennità coloniale sino a tutto il giorno di sbarco nel Regno.

Gli ufficiali delle categorie in congedo, che, essendo in tale posizione, debbono essere destinati nel R. Corpo, s'intendono richiamati in servizio cinque giorni prima della data in cui debbono muovere dalla loro residenza per raggiungere il porto d'imbarco.

Nella partecipazione della destinazione sarà stabilita tale data di richiamo ad ogni effetto matricolare ed amministrativo.

Gli assegni normali del Regno, dalla data di cui sopra a quella d'imbarco, sono a carico del bilancio coloniale.

Nel caso di rimpatrio definitivo senza diritto a licenza coloniale, gli ufficiali stessi debbono considerarsi agli effetti di cui sopra ricollocati in congedo dal giorno in cui, secondo i computi, debbono giungere al domicilio eletto. Se eleggono domicilio nella Colonia, o rimpatriano con licenza ordinaria coloniale, saranno ricollocati in congedo alla data in cui cessano di far parte del R. Corpo.

Art. 13.

In conseguenza del trasferimento nel R. Corpo spetta all'ufficiale una indennità di equipaggiamento, pagabile una volta tanto, nella misura stabilita dalle apposite norme in vigore. Ai primi capitani la detta indennità è corrisposta nella misura stabilita pei maggiori.

L'indennità di equipaggiamento è pagabile dal corpo al quale è effettivo l'ufficiale, per conto del bilancio della Colonia Eritrea, in seguito a dichiarazione di idoneità al servizio in Colonia rilasciata dal Collegio e dopo i provvedimenti di cui al comma 2° dell'art. 7 del presente ordinamento.

L'ufficiale che, dopo aver percepito l'indennità di equipaggiamento, non debba più partire per ragioni dipendenti dall'Amministrazione, non è tenuto a restituirla.

Ne restituisce metà se rimpatria in seguito a domanda o per motivi disciplinari prima che abbia compiuto un anno di servizio nel R. Corpo.

L'indennità di equipaggiamento è restituita per intero dall'ufficiale che non parte per ragioni indipendenti dall'Amministrazione.

L'ufficiale non ha diritto a indennità di equipaggiamento in caso di trasferimento in Eritrea da un'altra Colonia.

Gli ufficiali promossi che continuino a prestar servizio nel R. Corpo hanno diritto alla differenza d'indennità di equipaggiamento fra quella del grado nuovo e quella già percepita. Analoga norma si applica ai capitani ai quali venga conferita la qualifica di primo capitano.

Art. 14.

Agli ufficiali del R. Corpo sono dovute, eventualmente, le seguenti indennità:

a) indennità di residenza disagiata;
b) indennità di rappresentanza;
c) indennità per la conoscenza delle lingue locali;
d) indennità di missione;
e) indennità di carica;
f) indennità quadrupedi;
g) indennità per risarcimento di bagagli perduti;
h) indennità perdita quadrupedi e bardatura;
i) indennità di operazioni;
l) indennità di marcia.

Art. 15.

La corresponsione della indennità di residenza disagiata è regolata dalle seguenti norme:

a) l'ufficiale che da una località disagiata si reca, con diritto alla indennità di missione o di marcia o di operazioni, in un'altra località sia o non disagiata, conserva pei soli primi dieci giorni la indennità di residenza disagiata goduta nell'ordinaria residenza;

b) l'ufficiale che senza diritto alla indennità di missione o di marcia o di operazioni si reca da una località disagiata in altra località, sia o non disagiata, conserva per i soli primi dieci giorni l'indennità di residenza disagiata dovutagli nella vecchia residenza e successivamente percepisce quella del luogo ove, anche precariamente, si è trasferito;

c) l'ufficiale che da una località non disagiata si reca, con diritto all'indennità di missione o di marcia o di operazioni, in altra località disagiata, non acquista diritto all'indennità di disagiata residenza se non quando cessi per lui il diritto alla indennità di missione o a quella di marcia;

d) l'ufficiale che da una località non disagiata si reca precariamente in servizio, senza diritto all'indennità di missione o di marcia o di operazioni, in località disagiata, percepisce l'indennità di disagiata residenza del luogo a decorrere dal giorno in cui è giunto nella località disagiata.

Art. 16.

Le indennità di rappresentanza e quella per la conoscenza delle lingue locali sono dovute colle norme stabilite dal Regio decreto n. 2504 del 31 ottobre 1923. L'indennità di rappresentanza spetta integralmente al comandante del R. Corpo anche durante la temporanea assenza dalla Colonia.

Art. 17.

L'indennità di carica è dovuta agli ufficiali che hanno comando di truppa eritrea e nella seguente misura:

a) L. 800 annue ai comandanti titolari di battaglioni indigeni;

b) L. 600 annue al comandante della compagnia CC. RR. e ai comandanti di compagnia, batteria e squadrone indigeni;

c) L. 450 annue ai subalterni dei CC. RR. e ai subalterni in servizio presso i reparti indigeni.

L'indennità di carica è dovuta dal giorno in cui l'ufficiale assume effettivamente il comando pel quale essa è dovuta e cessa dal giorno in cui effettivamente lo lascia.

Art. 18.

Il numero dei quadrupedi di cui debbono essere provvisti gli ufficiali del R. Corpo in relazione alla loro posizione di servizio è stabilito dalle singole tabelle organiche.

Gli ufficiali che in Colonia secondo le tabelle organiche hanno diritto a due quadrupedi possono ottenere che uno dei due quadrupedi sia di servizio.

Al numero dei quadrupedi di proprietà corrisponde il numero delle razioni foraggio dovute, subordinatamente, però, al possesso di essi ed alla loro iscrizione nel registro dei quadrupedi riconosciuti di servizio.

L'indennità quadrupedi è la seguente:

a) per gli ufficiali che, secondo le tabelle organiche del R. Corpo, debbono avere due quadrupedi:

se provvisti di due quadrupedi di proprietà riconosciuti di servizio, L. 1200 annue;

se provvisti di un quadrupede di proprietà iscritto regolarmente nel registro dei quadrupedi e di uno di servizio, L. 1000 annue;

se provvisti di un solo quadrupede di proprietà iscritto come sopra nel registro quadrupedi, L. 800 annue;

se provvisti di un solo quadrupede di servizio, L. 400 annue;

b) per gli ufficiali che secondo le tabelle organiche debbono avere un solo quadrupede:

se provvisti di un quadrupede di proprietà riconosciuto di servizio, L. 800 annue;

se provvisti di quadrupede di servizio L. 400 annue.

In ogni caso l'indennità quadrupedi è corrisposta con le norme del Regno.

Art. 19.

Non è concesso all'ufficiale trasferito nel R. Corpo di portare in Colonia i quadrupedi di proprietà e di carica di cui fosse provvisto in base alle norme del Regno.

L'ufficiale che in Colonia ha diritto al quadrupede deve provvedersene sul posto con acquisto dal commercio e in via eccezionale, secondo norme da emanarsi dal Comando del Regio Corpo, dalla Amministrazione militare coloniale.

Per tale acquisto e per provvedersi anche della bardatura ha facoltà di chiedere un'anticipazione che può essergli concessa nella misura massima di L. 1500 per ogni quadrupede e per una volta sola durante il periodo della permanenza in Colonia.

L'ammortamento dell'anticipazione avuta è fatto in rate mensili uguali, entro la durata del vincolo di ferma o di rafferma che l'ufficiale deve ancora percorrere dalla data di definitiva accettazione del quadrupede.

I quadrupedi acquistati dall'Amministrazione militare coloniale non possono essere venduti al commercio, ma devono essere restituiti all'Amministrazione medesima o ceduti ad ufficiali del R. Corpo che ne abbiano diritto, secondo le norme dette al secondo comma, all'atto del rimpatrio o della cessazione

dalla posizione che dà diritto a razioni foraggio, semprechè, ben inteso, i quadrupedi siano riconosciuti idonei al servizio.

I quadrupedi acquistati dal commercio e riconosciuti idonei al servizio passano di assoluta proprietà e possono essere venduti al commercio o ceduti ad altro ufficiale solo quando sia stata restituita per intero l'anticipazione avuta; quelli divenuti di proprietà, nelle circostanze di cui sopra possono essere ceduti dall'ufficiale o dai suoi eredi all'Amministrazione militare coloniale.

L'esportazione dalla Colonia dei quadrupedi di proprietà degli ufficiali è sottoposta alle disposizioni generali vigenti in Colonia.

Nel caso in cui essa sia consentita, le spese sono a carico dell'ufficiale.

Per l'accettazione dei quadrupedi acquistati dal commercio, per la loro restituzione o cessione all'Amministrazione militare coloniale, per l'inizio e la cessazione del diritto all'indennità quadrupedi ed alle razioni foraggio valgono le norme del Regno.

Art. 20.

Il limite massimo stabilito dall'art. 16 del R. decreto n. 2504 in data 31 ottobre 1923, per risarcimento di bagagli perduti per eventi di guerra o per circostanze di servizio comandato, s'intende raddoppiato quando la perdita si verifichi in seguito ad abbandono di presidio nel quale l'ufficiale che ha subìto il danno debba essere considerato come in stabile residenza ordinaria.

In caso di perdita di un quadrupede di proprietà per causa comprovata di servizio od in caso di accertata epidemia, è dovuta all'ufficiale una indennità a titolo di risarcimento del danno sofferto, sulla base del prezzo originario di stima attribuito al quadrupede dalla commissione di accettazione, diminuito di un dodicesimo per ogni anno di servizio prestato, ma nel limite non superiore a L. 1500.

Per le bardature di proprietà perdute per eventi di servizio o per cause di forza maggiore, debitamente comprovati, è corrisposto un indennizzo nella misura massima di L. 650 per ogni bardatura, ma non oltre il numero dei quadrupedi previsto dalle tabelle organiche.

Art. 21.

Per l'assegnazione degli alloggi gratuiti si applicano le norme generali di cui all'art. 4 del R. decreto n. 2504 del 31 ottobre 1923.

Con decreto governatoriale saranno designati gli ufficiali che per ragioni di servizio abbiano necessità riconosciuta di alloggiare presso gli uffici, comandi e servizi ed abbiano, quindi, diritto all'alloggio gratuito.

Gli altri ufficiali possono ottenere in locazione, contro pagamento di un canone annuo, alloggi di proprietà demaniale esuberanti, con le norme generali che dal Governatore saranno stabilite con suo decreto per la locazione degli alloggi demaniali a funzionari civili e militari.

Parimenti con decreto del Governatore saranno stabilite le serie di mobilio per l'arredamento degli alloggi e le relative condizioni di locazione.

Art. 22.

Agli ufficiali facenti parte di reparti o colonne mobili impiegati in operazioni di guerra od in operazioni militari di grande polizia coloniale, è dovuta l'indennità di operazioni nella misura dell'indennità di marcia corrisposta nel Regno.

È però in facoltà del Governatore di ridurre tale indennità sino alla metà in relazione al carattere dell'operazione di guerra o di polizia coloniale.

Secondo le circostanze e le difficoltà colle quali può essere fatto il vettovagliamento delle mense ufficiali, il Governatore può disporre che, oltre l'indennità di cui sopra, venga distribuita, esclusivamente in natura, e mai con effetto retroattivo, la razione viveri stabilita per la truppa nazionale.

L'indennità giornaliera stessa è cumulabile con quella di residenza disagiata per coloro che già ne sono provvisti, con le norme di cui all'art. 15 del presente ordinamento.

L'indennità di operazioni inoltre (senza razione viveri) tiene luogo della indennità di marcia nelle circostanze in cui nel Regno è dovuta quest'ultima. In tal caso essa viene corrisposta con le stesse norme.

Art. 23.

Il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta di cui all'art. 7 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, è dovuto:

*a*) nei viaggi di trasferimento in Colonia, dalla sede permanente di servizio in Italia (domicilio, per gli ufficiali che sono richiamati dal congedo) alla sede di servizio in Colonia;

*b*) nei viaggi di rimpatrio, dalla sede di servizio in Colonia, alla sede di servizio in Italia, o, per gli ufficiali delle categorie in congedo, ricollocati in tale posizione, sino al comune eletto per domicilio.

L'ufficiale destinato in Colonia, che lascia la famiglia in Italia — abbia, o non, ottenuto l'autorizzazione di farsi seguire da essa — ha diritto alla tabella di tramutamento, dalla sede di servizio alla sede prescelta nel Regno per la dimora della medesima. L'ufficiale, che, avendo fruito di tale trattamento, si fa poi raggiungere in Colonia dalla famiglia, essendone autorizzato e sempre che ciò avvenga nei limiti di tempo consentiti, percepisce la differenza fra la prima e la seconda tabella di tramutamento sul percorso, però, dalla primitiva residenza di servizio nel Regno a quella nuova in Colonia.

Nel trasferimento di cui sopra si applicano le norme di cui all'art. 7 del R. decreto n. 2504 del 31 ottobre 1923.

L'ufficiale, che, in Colonia, ha diritto all'alloggio con mobilio, può trasportare, a carico dell'Amministrazione, le proprie masserizie dalla sede di servizio ad un'altra prescelta in Italia.

L'ufficiale, che all'atto del rimpatrio non ha ancora ricevuto comunicazione della nuova destinazione nel Regno, ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto del bagaglio e delle masserizie dalla sede di servizio in Colonia al comune ove ha dichiarato di fruire della licenza e da questo alla nuova sede di servizio seguendo la via più breve.

Il periodo di tempo entro il quale, giusta le norme d'Italia, possono essere compiuti i trasporti delle famiglie e del mobilio decorre dalla data in cui è stata partecipata all'ufficiale l'autorizzazione del Governatore di condurre la famiglia in Colonia.

Art. 24.

La licenza ordinaria coloniale è biennale di giorni 130 ed è concessa al termine del secondo anno di permanenza in Colonia; quando lo richiedano esigenze di servizio, il turno delle licenze può cominciare quattro mesi prima dello scadere del periodo suddetto.

Per il computo del biennio di ferma vale la data d'imbarco per la Colonia.

La licenza ha inizio dal giorno successivo a quello dello sbarco nel Regno.

All'ufficiale che non può recarsi in licenza allo scadere del biennio per motivi di servizio, che debbono risultare da determinazione del comandante delle truppe, può essere concessa la licenza entro l'anno seguente e non oltre, senza pre-

giudizio del suo titolo alla concessione della successiva licenza per il nuovo biennio iniziato.

In caso di rimpatrio, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'ufficiale, prima del compimento del biennio, può essere concessa l'aliquota di licenza proporzionale al servizio prestato. Non compete però alcun frazionamento di licenza coloniale per un periodo di permanenza inferiore ad un anno.

Non compete licenza ordinaria coloniale in caso di rimpatrio d'autorità per motivi disciplinari.

All'atto del rimpatrio per ultimata rafferma può essere concessa l'aliquota di licenza per il servizio prestato in più del biennio; tale aliquota è cumulabile con la licenza biennale non fruita per motivi di servizio risultanti da determinazione del comandante delle truppe.

Se prima della scadenza della licenza coloniale di rimpatrio l'ufficiale è fatto rientrare, per particolari esigenze di servizio, nei quadri metropolitani, l'aliquota di licenza non goduta s'intende concessa ai soli effetti amministrativi. In tal caso è a carico dell'Amministrazione coloniale la sola differenza tra gli assegni coloniali e quelli metropolitani.

L'ufficiale che si reca in licenza ordinaria ha diritto, per sè e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza in Colonia al porto di sbarco nel Regno, e viceversa; e conserva, durante la licenza stessa, gli assegni di cui gode in Colonia, tranne quelli per i quali sia diversamente stabilito.

Il porto di sbarco è quello più vicino al luogo ove l'ufficiale fruisce della licenza ordinaria. Quando però la concessione di questa coincide col definitivo rimpatrio, il porto di sbarco è quello di Napoli

L'ufficiale che rientra in Colonia dalla licenza ha facoltà di iniziare il viaggio per mare da un porto a sud di quello di sbarco. In questo caso egli ha diritto al rimborso delle spese di trasporto per ferrovia riferite alla distanza fra i due porti ed alla classe spettantegli, ed al rimborso di quelle relative al viaggio per mare effettivamente compiuto.

Per comprovati motivi di salute o di famiglia può essere consentito il frazionamento, nel biennio, della licenza ordinaria. In tal caso le spese di viaggio sono rimborsate una sola volta per il biennio, ed i giorni di viaggio sono del pari calcolati una sola volta nella determinazione del periodo complessivo di licenza.

Pure per i detti motivi, può essere consentito di fruire della licenza ordinaria prima della scadenza del biennio.

La licenza spettante prima del definitivo rimpatrio è concessa — sempre quando lo consentano le esigenze di servizio — in modo che lo scadere di essa coincida, possibilmente, col termine della ferma o della rafferma coloniale.

Art. 25.

Agli ufficiali che hanno già fruito di licenza ordinaria coloniale, o che non sono in condizione di poter fruire di tale licenza, può essere concessa quella straordinaria, ai sensi degli articoli 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e 1 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2505, compatibilmente con le esigenze del servizio.

La licenza straordinaria, tranne se concessa per motivi di salute dipendenti dal servizio prestato in Colonia, non viene computata agli effetti degli obblighi di servizio coloniale. Pertanto, l'ufficiale che abbia fruito della licenza straordinaria per ragioni non dipendenti dal servizio coloniale, dovrà prolungare la ferma o la rafferma di tanti giorni, per quanti ne ha trascorsi in licenza straordinaria. Parimenti il tempo trascorso nella licenza stessa, sempre per motivi estranei al servizio coloniale, non è considerato utile ai fini della determinazione del periodo necessario per aver titolo alla licenza ordinaria coloniale.

L'ufficiale al quale sia stata concessa una licenza straordinaria per motivi di salute qualunque ne sia la causa, e allo scadere di essa non sia riconosciuto da un collegio medico in condizione di poter continuare il servizio nella Colonia, si considera definitivamente rimpatriato dalla data in cui scade la licenza, e, se proveniente dal congedo, viene ricollocato in tale posizione dalla data stessa.

Quando la licenza straordinaria sia concessa per motivi di privato interesse, o per malattia non dipendente da causa di servizio, il viaggio è a carico dell'ufficiale; è tutto a carico del bilancio coloniale quando sia concessa per motivi di salute dipendenti dal servizio coloniale.

Nelle licenze straordinarie concesse per ragioni di salute dipendenti da cause di servizio coloniale si applicano le norme, circa il porto di sbarco nell'andata e nel ritorno, vigenti per la licenza ordinaria.

Nella durata della licenza straordinaria non è compreso il tempo occorrente per i viaggi di andata e di ritorno.

Art. 26.

Gli ufficiali appartenenti ad altri Regi Corpi di truppe delle Colonie italiane comandati temporaneamente con reparti organici in Eritrea percepiscono l'indennità coloniale e l'indennità quadrupedi nella misura stabilita nella Colonia d'appartenenza se superiore a quella stabilita per l'Eritrea, quella stabilita per l'Eritrea in caso contrario, e ciò dal momento in cui si imbarcano.

Conservano l'indennità per la conoscenza delle lingue locali della Colonia d'appartenenza e, ove non godano già di tale indennità, possono acquistare il diritto di percepire quella per la conoscenza delle lingue locali dell'Eritrea.

L'indennità di residenza disagiata e l'alloggio sono regolati con le norme vigenti in Eritrea.

Qualora detti ufficiali, per la loro speciale posizione di servizio in Eritrea, venissero ad avere diritto ad indennità di rappresentanza, questa è corrisposta colle norme vigenti in Eritrea. Ad ogni modo non è dovuta l'indennità di rappresentanza loro assegnata nella Colonia d'appartenenza.

Le licenze vengono concesse con le stesse norme vigenti nelle Colonie di appartenenza. Per quelli provenienti dalla Libia la durata della licenza per il periodo trascorso in Eritrea viene computata nella misura fissata per questa Colonia.

È a carico della Colonia di temporanea destinazione il viaggio di ritorno dell'ufficiale che, al termine della licenza concessagli mentre prestava servizio nella Colonia di appartenenza o durante il corso di essa, raggiunga il reparto

Sono pure a carico della Colonia di temporanea destinazione i viaggi di andata e ritorno, nonchè gli assegni di licenza, nel caso che l'ufficiale, partito dalla Colonia di temporanea destinazione, vi faccia ritorno allo scadere della licenza.

È a carico della Colonia di appartenenza il viaggio di ritorno nel caso che l'ufficiale, al termine della licenza concessagli mentre prestava servizio nella Colonia di temporanea destinazione, faccia ritorno alla propria Colonia.

Art. 27.

Agli ufficiali che fanno parte dei comandi, reparti e servizi organici del R. Esercito temporaneamente impiegati per il presidio e la sicurezza della Colonia Eritrea, in più dei comandi, reparti e servizi previsti dall'organico coloniale, per contingenti ragioni di mobilitazione e di sicurezza del territorio della Colonia, è dovuta una indennità di equipaggiamento giusta la misura dell'art. 3 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, per gli impiegati non aventi obbligo di indossare la divisa coloniale.

Tale indennità è pagabile, per metà all'atto della destinazione in Colonia, per l'altra metà al compimento di un anno di permanenza in Colonia.

Nelle licenze, per gli ufficiali di cui sopra, si seguono, per la misura, le modalità ed il trattamento, le disposizioni previste dal presente ordinamento per gli ufficiali del R. Corpo, qualora la permanenza superi i 20 mesi; al disotto dei 20 mesi di permanenza, si applica il trattamento normale d'Italia. Il viaggio per mare, vitto compreso, è a carico dell'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni in caso di perdita del bagaglio o della selleria, si applicano le norme di cui all'art. 20, sulla base, però, della indennità di equipaggiamento come sopra dovuta.

*Sottufficiali e militari di truppa.*

Art. 28.

I sottufficiali ed i militari di truppa italiani delle armi, corpi e specialità (esclusi i militari dell'Arma dei CC. RR.) occorrenti pel R. Corpo truppe coloniali dell'Eritrea sono tratti:

1° dai sottufficiali e dai militari di truppa alle armi del R. Esercito che chiedano di essere ammessi nel R. Corpo;

2° dai giovani arruolati per fatto di leva dai Distretti che, prima del loro invio al corpo di destinazione, chiedano di essere ammessi nel R. Corpo;

3° dai militari di cui al precedente n. 1 che vi siano destinati, in caso di bisogno, d'autorità;

4° dai militari di truppa in congedo del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica (limitatamente al personale di governo e di manovra) e della R. Guardia di finanza, che chiedano di essere ammessi in servizio nel R. Corpo ed abbiano i requisiti per la riammissione nel R. Esercito;

5° dagli inscritti nelle liste di leva di terra e di mare, sino al giorno precedente a quello in cui debbono presentarsi alla visita ed all'arruolamento di leva, che chiedano di essere arruolati nel R. Corpo;

6° dai cittadini italiani residenti in Eritrea che debbono soddisfare agli obblighi di servizio nel R. Esercito.

I militari di truppa tratti dai corpi del R. Esercito non debbono appartenere a coloro che posseggono i requisiti per invocare la riduzione di ferma, a meno che non ne facciano espressa rinuncia scritta.

I militari di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 del presente articolo debbono obbligarsi a prestar servizio nel R. Corpo, indistintamente per due anni, e quelli di cui al n. 1, se appartenenti a corsi allievi sottufficiali, debbono dichiarare di cessare da tale qualità. Quelli comandati d'autorità di cui al n. 3 possono essere trattenuti in Eritrea sino al compimento degli obblighi di servizio in corso, e, se sottufficiali o raffermati nel R. Esercito, per un periodo, di massima, non maggiore di due anni; quelli di cui al n. 6 sino al compimento degli obblighi di leva.

I sottufficiali ed i militari di truppa dei Carabinieri Reali sono tratti da quelli alle armi od in congedo che chiedano di essere ammessi nei reparti CC. RR. del Regio Corpo assumendo la ferma coloniale di tre anni. Quelli comandati d'autorità possono essere trattenuti in Eritrea sino al compimento degli obblighi di servizio in corso e, se occorre, anche durante le successive rafferme assunte nell'Arma, ma, di massima, per non oltre due anni.

Per tutti, la decorrenza degli obblighi di servizio coloniale assunti ha inizio dalla data d'imbarco nel porto designato in Italia per l'Eritrea, e per quelli che già trovansi in Colonia o che, provenienti dall'estero, si presentino direttamente al R. Corpo in Colonia, dalla data dell'arruolamento, della ammissione o della riammissione nel R. Corpo.

Art. 29.

Per entrare a far parte, a domanda, del R. Corpo occorre:

*a*) aver compiuto il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 32°. Quest'ultimo limite, però, non riguarda i sottufficiali;

*b*) risultare, in seguito a visita medico-militare, di sana e robusta costituzione fisica con particolare attitudine a sopportare le fatiche militari nel clima coloniale;

*c*) soddisfare, nei riguardi della condotta, ai requisiti occorrenti per l'arruolamento volontario e per la riammissione in servizio nel R. Esercito;

*d*) avere il consenso paterno o di chi esercita la patria podestà, nel caso di aspiranti la cui classe di leva non sia stata sottoposta alla visita medica di arruolamento.

I militari di truppa destinati a prestar servizio nel R. Corpo in più di quelli previsti dalle tabelle organiche, per contingenti ragioni di mobilitazione e di sicurezza del territorio, ed i sottufficiali destinati in Colonia con incarico civile, ai sensi degli articoli 3 e 5 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 355, sono trasferiti nel R. Corpo stesso in soprannumero. I sottufficiali, invece, destinati nel R. Corpo in più di quelli previsti dalle tabelle organiche, per le predette ragioni di mobilitazione e di sicurezza del territorio, sono considerati *comandati* e rimangono in forza effettiva ai corpi del R. Esercito metropolitano: essi ricevono il trattamento economico stabilito per i pari grado trasferiti nel R. Corpo.

Le spese riguardanti i sottufficiali con incarico civile fanno carico sulla parte civile del bilancio.

Le modalità per l'arruolamento volontario e per la destinazione di autorità dei sottufficiali e militari di truppa in servizio in Patria, sono stabilite d'accordo tra i Ministeri della guerra e delle colonie.

Art. 30.

I sottufficiali e militari di truppa del R. Corpo debbono essere celibi o vedovi senza prole; è fatta eccezione pei marescialli di tutte le armi e corpi, pei maniscalchi raffermati nel R. Esercito e pei militari di truppa di alcune specialità, raffermati o non, che possono essere anche ammogliati, però, nella seguente proporzione: marescialli ordinari e marescialli capi, in ragione della metà del numero complessivo dei presenti nel R. Corpo; marescialli maggiori, senza limitazione di numero purchè contino almeno dieci anni di servizio.

La determinazione di assumere in servizio personale ammogliato è, comunque, adottata dal Governo della colonia, inteso il comandante del R. Corpo, in seguito a quesito fatto caso per caso dal Comando del Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli che, per gli arruolamenti, ammissioni e riammissioni nel R. Corpo dell'Eritrea, funziona come pei Regi Corpi di truppe coloniali della Libia.

Il personale di cui sopra, avente famiglia, a norma delle disposizioni d'Italia può chiedere di condurla in Colonia; è in facoltà del Governatore, a suo insindacabile giudizio, di accogliere tale domanda in relazione all'impiego del militare ed alla possibilità di alloggio per la famiglia.

La permanenza in Colonia di coloro che, avendone diritto a norma delle disposizioni d'Italia, contraggono matrimonio è subordinata alle esigenze del servizio.

Art. 31.

Il servizio militare prestato nel R. Corpo truppe coloniali dell'Eritrea è equiparato, per tutti gli effetti, a quello prestato nel R. Esercito, ed è oggetto di variazioni nei documenti personali.

Tutti coloro che contraggono arruolamento nel R. Corpo suddetto, assumono, se già non li avessero, obblighi di servizio militare nel R. Esercito.

I giovani che si arruolano a 18 anni compiuti nel R. Corpo, quando abbiano compiuto nel R. Corpo stesso, se non l'intera ferma, un periodo di servizio uguale, almeno, agli obblighi di ferma della rispettiva classe, non debbono rispondere alla chiamata della classe stessa.

Il militare collocato o ricollocato in congedo dopo aver compiuto gli obblighi di servizio volontariamente assunti, gode della esenzione dalle due prime chiamate alle armi per istruzione indetta in Patria, dalla data del congedamento.

Ai sottufficiali e militari di truppa del R. Corpo sono applicabili le leggi ed i regolamenti in vigore pel R. Esercito, salvo che sia diversamente disposto dal presente ordinamento.

I sottufficiali che durante la ferma o la rafferma coloniale vengano chiamati all'esperimento per l'impiego civile, continuano a far parte del R. Corpo sino a quando siano nominati impiegati civili e comunque non oltre il compimento della ferma o della rafferma in corso.

Durante l'esperimento è a carico del bilancio coloniale soltanto la differenza fra gli assegni coloniali e quelli d'Italia qualora l'esperimento si compisse in Italia.

Art. 32.

I militari di truppa volontari e quelli comandati d'autorità sono incorporati nei vari reparti indipendentemente dall'arma o corpo di eventuale provenienza.

Detti militari conservano la nuova assegnazione anche nei ruoli della forza in congedo.

In caso di rimpatrio prima del compimento della ferma essi rientrano al corpo di provenienza.

I militari di truppa in congedo provenienti dalla Regia Marina e dalla R. Aeronautica sono assunti col grado corrispondente a quello che rivestono nella rispettiva forza armata in base alle tabelle di equiparazione. Quelli provenienti dalla R. Guardia di finanza sono assunti col grado di caporal maggiore o di caporale soltanto se tali gradi abbiano eventualmente conseguiti in precedenza nel R. Esercito, e, in caso diverso, come soldati.

Art. 33.

All'ammissione nel R. Corpo dei sottufficiali e militari di truppa nazionale sotto le armi e dei militari di truppa in congedo residenti nel Regno o all'estero, provvede il Ministero delle colonie previ accordi con quello della guerra.

All'arruolamento dei cittadini italiani non ancora arruolati nel R. Esercito provvede l'Amministrazione coloniale, oppure il Ministero della guerra, su richiesta di quello delle colonie.

Il comandante del R. Corpo provvede direttamente alla ammissione o alla riammissione nel R. Corpo dei sottufficiali e dei militari di truppa, sia sotto le armi sia in congedo, residenti in Colonia.

I sottufficiali e militari di truppa che hanno assunto nel R. Corpo la ferma coloniale possono contrarre, al compimento della ferma iniziale, successive rafferme coloniali annuali, entro i limiti di età e di servizio previsti pel R. Esercito in Italia.

Le rafferme coloniali sono concesse dal comandante del R. Corpo.

La permanenza continuativa nel R. Corpo non può però superare gli otto anni pei sottufficiali provenienti dagli ammessi come militari di truppa nel R. Corpo stesso, e sei anni per quelli ammessivi come sottufficiali.

Soltanto in casi eccezionali e giustificati da comprovate, assolute necessità di servizio, da valutarsi volta per volta dal Comando del R. Corpo, possono essere proposte al Governatore della Colonia, e dal Ministero delle colonie sanzionate, proroghe ai termini di otto o sei anni sopra fissati.

Non possono di massima essere destinati in Eritrea sottufficiali rimpatriati da meno di due anni da detta Colonia o da altra.

È consentita la rescissione della ferma o della rafferma coloniale pei volontari che ottengono di essere ammessi a frequentare i corsi allievi ufficiali; la cessazione decorre dalla data di sbarco nel Regno ovvero dalla data in cui scade la licenza che loro fosse stata concessa.

Art. 34.

In caso di stato di guerra nel Regno o di stato di guerra o di pericolo pubblico in Colonia, o se la speciale situazione politico-militare lo richieda, potrà essere sospeso il *congedamento* con disposizione del Ministero delle colonie di concerto con quello della guerra.

In tal caso i militari saranno trattenuti in servizio, senza vincolo di ferma, pel tempo strettamente necessario.

Nel caso che la maggior permanenza sia determinata da esigenze coloniali, ai sottufficiali e militari di truppa sarà dovuto il trattamento dei raffermati, limitatamente al periodo di maggior permanenza in Colonia, oltre, però, l'intiera durata della ferma o rafferma coloniale.

Il premio di rafferma coloniale sarà dovuto in base alle norme di cui all'art. 39 del presente ordinamento riguardanti il frazionamento del premio stesso.

All'atto del rimpatrio la licenza coloniale non fruita verrà loro concessa ai soli effetti amministrativi, ed in base agli assegni goduti prima dell'ordine di sospensione del rimpatrio.

Le norme di cui sopra non riguardano i comandati d'autorità.

Art. 35.

I sottufficiali e militari di truppa che riportino condanne penali sono rimpatriati e prosciolti dalla ferma o dalla rafferma coloniale in corso, salvo che per la natura del reato o la misura della pena o per altre circostanze il Governatore non ritenga che possano scontare la pena in Colonia e ultimarvi poi la ferma o la rafferma coloniale in corso.

In caso di rimpatrio e se hanno ancora obblighi di servizio militare nel R. Esercito, al loro mantenimento negli stabilimenti penali militari provvede il bilancio del Ministero della guerra. In caso contrario il loro mantenimento durante la espiazione della pena e gli accessori di pena, nonchè le spese di viaggio sino al domicilio eletto, a cui provvede il comando dello Stabilimento, sono a carico del bilancio coloniale.

I raffermati perdono, in qualunque caso, il premio di rafferma coloniale, o le quote di esso.

I militari comandati di autorità che espiano la pena in Italia, restano a carico del bilancio coloniale sino al giorno della loro traduzione allo stabilimento penale.

Art. 36.

I marescialli, i sergenti maggiori, i sergenti, continuano a percepire lo stipendio o le paghe e tutti gli altri assegni di carattere generale e personale loro dovuti nel Regno con gli aumenti e premi relativi alle loro carriere nel R. Esercito.

L'indennità caroviveri, però, dei sottufficiali (esclusi i marescialli) e dei militari di truppa che ne abbiano diritto, ma che ricevono la razione viveri in natura od in contanti dall'Amministrazione militare coloniale, è ridotta alla metà. Pure alla metà è ridotta l'aggiunta di famiglia di cui fruiscano i sottufficiali (marescialli esclusi) che ricevono la predetta razione viveri, ferma però restando l'intera corresponsione delle quote complementari all'aggiunta stessa.

I militari di truppa, durante la ferma iniziale coloniale, hanno la paga giornaliera di:

L. 2,25 i caporali maggiori;
» 2,00 i caporali;
» 1,75 i soldati.

Durante le successive rafferme coloniali la paga giornaliera è di:

L. 2,75 per i caporali maggiori;
» 2,50 per i caporali;
» 2,25 per i soldati.

I militari di truppa raffermati, giusta le norme del Regno, durante la ferma iniziale coloniale percepiscono la paga dei volontari raffermati.

Ai militari di truppa del R. Esercito comandati d'autorità nel R. Corpo è dovuta la paga giornaliera attribuita ai pari grado durante la ferma volontaria iniziale.

L'indennità coloniale pei marescialli di tutte le armi e corpi è pari allo stipendio ed è corrisposta colle norme che regolano detta indennità per gli ufficiali.

Il soprassoldo giornaliero coloniale per i sergenti maggiori e sergenti di tutte le armi e corpi è di L. 7; pei caporali maggiori è di L. 5; per i caporali di L. 4,50; pei soldati di L. 4, tanto durante la ferma iniziale quanto durante le successive rafferme.

L'indennità coloniale o il soprassoldo coloniale sono dovuti anche ai sottufficiali e ai militari di truppa comandati d'autorità nei reparti e servizi del R. Corpo.

Ai militari aventi cariche speciali o adibiti ad arti e mestieri possono essere assegnate indennità e soprassoldi speciali di servizio. Tali indennità e soprassoldi sono stabiliti con decreto del Ministero delle colonie, su proposta del Governo coloniale, di concerto col Ministero delle finanze.

### Art. 37.

Per la corresponsione degli stipendi, delle paghe e degli accessori, si seguono le norme che regolano detti assegni nel R. Esercito, salvo quanto è diversamente disposto col presente ordinamento.

La paga giornaliera, diversa da quella del Regno, decorre dalla data d'imbarco per l'Eritrea. Cessa pei comandati d'autorità dalla data di sbarco per rimpatrio definitivo, e per gli altri da quando cessano di appartenere al R. Corpo.

Agli arruolati nel Regno, non provenienti dai corpi o reparti del R. Esercito, spetta, sino al giorno precedente a quello d'imbarco, il trattamento (assegni e vitto) dei pari grado in servizio nel Regno.

Il soprassoldo coloniale decorre dalla data d'imbarco per la colonia, pei provenienti dal Regno; dalla data d'incorporazione, per gli ammessi direttamente in Colonia e per quelli che compiono il servizio militare di leva nel R. Corpo.

Cessa: dalla data in cui i sottufficiali e militari di truppa con ferma o rafferma coloniale cessano d'appartenere al R. Corpo; dalla data di sbarco nel Regno pei comandati d'autorità, salvo le eccezioni previste nel trattamento di licenza; dalla data di congedamento per coloro che compiono il servizio di leva nella Colonia di residenza.

Il soprassoldo stesso non è dovuto durante le licenze straordinarie per motivi di privato interesse e per ragioni di salute non dipendenti dal servizio in Colonia.

### Art. 38.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) e ai militari di truppa che assumono la ferma biennale coloniale è dovuto un premio di arruolamento nella misura seguente:

L. 1.300 ai volontari provenienti dai militari metropolitani sotto le armi nel Regno e nelle Colonie ed ai militari in congedo che abbiano preso parte per almeno due anni a campagne di guerra;

L. 1.000 ai volontari di cui sopra che si siano trovati nelle medesime condizioni per un minor periodo; L. 500 ai militari sotto le armi od in congedo che abbiano prestato almeno 6 mesi di servizio militare senza prender parte a campagne di guerra; L. 250 a coloro che abbiano prestato meno di 6 mesi di servizio militare o che non lo abbiano mai prestato.

Il premio di arruolamento è pagato all'atto dell'incorporazione nel R. Corpo.

Coloro che avendo cessato di far parte del R. Corpo di t. c. vi sono riammessi, contraggono l'obbligo di una nuova ferma coloniale biennale, ma non percepiscono nuovamente il premio di arruolamento.

I riammessi che avessero completato regolarmente la precedente ferma iniziale biennale, o avessero completato successive rafferme coloniali, vengono considerati — all'atto della riammissione in servizio con gli obblighi di due anni — come ammessi alla prima o alle successive rafferme coloniali.

Ai riammessi che non avessero completato gli obblighi della ferma biennale coloniale contratti antecedentemente alla riammissione, viene computato, sulla nuova ferma biennale assunta, il tempo necessario per tale completamento. Pel rimanente servizio essi sono considerati come raffermati.

Agli effetti di tale computo non vengono calcolati i periodi di tempo inferiori a 15 giorni.

Qualora i riammessi avessero antecedentemente iniziato nel R. Corpo una rafferma coloniale per un periodo non inferiore a 15 giorni, il servizio da loro prestato dopo la riammissione viene considerato in proseguimento dell'interrotta rafferma, scaduta la quale percepiscono il premio di rafferma, detratti però i dodicesimi di esso già loro corrisposti all'atto dell'invio in congedo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 39.

La frazione di anno che eventualmente sopravanzasse allo scadere della ferma contratta all'atto della riammissione può essere completata con l'assunzione di una ferma speciale pari ai mesi occorrenti per completare l'altra.

Nel caso di ricollocamento in congedo prima dello scadere della nuova ferma contratta, per ragioni non contemplate nell'ultimo comma dell'art. 39, nessuna quota di premio di rafferma coloniale è dovuta per la frazione, già compiuta, della ferma stessa.

### Art. 39.

I premi spettanti al termine di ciascun anno di rafferma coloniale ai sottufficiali (esclusi i marescialli) ed ai militari di truppa del R. Corpo sono i seguenti:

L. 600 al compimento del primo, secondo e terzo anno di rafferma coloniale;

L. 700 al compimento del quarto, quinto e sesto anno di rafferma coloniale;

L. 800 al compimento del settimo anno di rafferma coloniale e dei successivi.

Tale premio è aumentato di L. 50 per i sergenti maggiori e sergenti; di L. 25 per i caporali maggiori e caporali.

Detti premi sono dovuti indipendentemente dalla spettanza dei premi stabiliti dalle norme d'Italia i quali gravano sul bilancio coloniale e su quello della guerra in proporzione del tempo di servizio rispettivamente trascorso in Colonia ed in Italia.

All'atto della promozione al grado di maresciallo vengono corrisposti tanti dodicesimi del premio di rafferma coloniale, quanti sono i mesi trascorsi col precedente grado; il periodo superiore a 15 giorni si conta come un mese.

Il raffermato, che per riforma, per ragioni di servizio, o comunque per cause indipendenti dalla propria volontà (escluso pertanto ogni motivo disciplinare o di privato interesse) cessa di far parte del R. Corpo prima del compimento della rafferma in

corso, percepisce tanti dodicesimi del premio di rafferma coloniale per quanti sono i mesi interi compiuti nella ferma per lui in corso, considerando come un mese intero il periodo di permanenza nel R. Corpo superiore a 15 giorni.

Art. 40.

L'Amministrazione militare coloniale provvede al vitto ed al vestiario (prima vestizione, rinnovazione e manutenzione) dei sergenti mggiori, dei sergenti, dei caporali e soldati.

Art. 41.

La composizione normale della razione viveri giornaliera è quella prevista dalla tabella *A* allegata al presente ordinamento, vista d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e controfirmata da quello per le finanze.

Nei casi in cui, per eccezionali ragioni di servizio, non potesse essere corrisposta la razione viveri in natura, ne sarà corrisposto l'equivalente in contanti nella misura che, su proposta del Governo della Colonia, sarà stabilita dal Ministero, di concerto con quello delle finanze.

I sottufficiali cui è dovuta la razione viveri giornaliera, mentre sono in sede di servizio stabile, ed i militari di truppa (eccezionalmente), possono ottenere l'esenzione dal vitto (anche con la razione pane in natura) se a ciò autorizzati con ordine del Comando truppe.

Ai sottufficiali conviventi alla mensa può essere data facoltà di prelevare i componenti della razione viveri nella misura stabilita per la razione viveri della truppa, nel numero corrispondente ai conviventi, o inferiore.

La razione viveri (in natura o in contanti) non è dovuta durante le licenze e durante le degenze in luoghi di cura, quando la retta di ospedalità è a carico dell'Amministrazione militare coloniale.

Quando per prelevamenti effettuati in più del dovuto debbano essere addebitate razioni pane o viveri, tanto le une che le altre verranno addebitate al prezzo di costo effettivo stabilito.

È in facoltà del Comando truppe d'autorizzare i marescialli appartenenti a comandi, reparti e servizi impegnati in operazioni, senza diritto a razione viveri in natura, a prelevarla presso i magazzini, contro versamento della quota stabilita per la corresponsione della razione stessa in contanti.

Art. 42.

Il regolamento sull'uniforme pei Regi Corpi di t. c. stabilisce gli oggetti di vestiario spettanti, la loro durata e il costo di essi per gli eventuali addebiti.

Ai marescialli di tutte le armi e corpi è dovuta, all'atto della destinazione in Colonia, o della promozione a tale grado, quando continuano a prestar servizio nel R. Corpo, una indennità di equipaggiamento di L. 800, per una volta tanto.

È concessa loro facoltà di prelevare a pagamento, nei magazzini militari, gli oggetti di corredo occorrenti.

Art. 43.

Nelle località in cui spetta agli ufficiali l'indennità di residenza disagiata, essa è dovuta anche ai sottufficiali e militari di truppa. Essa è stabilita con decreto Governatoriale, nella misura massima di L. 1500 pei marescialli, di L. 800 per i sergenti maggiori e i sergenti, e di L. 365 per i caporali e i soldati.

Art. 44.

Ai sottufficiali e militari di truppa che diano prova di aver conoscenza di una delle lingue locali della Colonia in cui prestano servizio, può essere corrisposto un assegno annuo di L. 400 o di L. 800 con norme analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali.

Tale indennità sarà ridotta della metà per i militari nati o stabilmente residenti in Colonia.

Art. 45.

La concessione dell'alloggio ai sottufficiali è fatta con apposito decreto Governatoriale in base alle norme vigenti nel Regno in quanto siano applicabili.

Art. 46.

L'indennità giornaliera di operazioni è dovuta nelle stesse circostanze in cui è corrisposta agli ufficiali giusta l'art. 22 del presente ordinamento e colle stesse norme.

La misura di detta indennità è uguale a quella di marcia dovuta in Italia; per i militari di truppa, però, è di L. 1.

L'anzidetto art. 22 è applicabile anche per la concessione della razione viveri ai marescialli.

Art. 47.

In caso di perdita del bagaglio personale dei marescialli per comprovate ragioni di servizio, il risarcimento del danno è commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo dell'indennità di equipaggiamento loro spettante giusta il disposto dell'articolo 42 del presente ordinamento.

Il limite massimo di cui sopra è raddoppiato quando la perdita del bagaglio si verifichi in seguito ad abbandono di presidio, nel quale il maresciallo che ha subìto il danno debba essere considerato come in stabile residenza ordinaria.

Art. 48.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa che vengono riformati per lesioni o malattie riportate a causa di servizio è dovuta, indipendentemente dalla eventuale pensione o indennità di riforma o da altre provvidenze a carico dello Stato, una indennità di L. 1000 per una volta tanto.

Ai discendenti ed ascendenti ed al coniuge superstite dei militari deceduti per lesioni o malattie di cui sopra è dovuta una indennità di L. 500 secondo le regole della successione, indipendentemente dall'eventuale diritto a pensione.

Art. 49.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa del R. Corpo, comandati a prestare servizio presso il Ministero delle colonie o presso il Deposito centrale di truppe coloniali, spetta il trattamento stabilito dal presente ordinamento. Però dalla data di sbarco nel Regno fino a quella d'imbarco per fare ritorno in Colonia l'indennità coloniale pei marescialli è ridotta a metà dello stipendio, e il soprassoldo coloniale per gli altri sottufficiali e per i militari di truppa è del pari ridotto alla metà. Pure alla metà è ridotto l'importo della razione viveri in contanti spettante ai sergenti ed ai sergenti maggiori.

Il personale di cui sopra rimarrà effettivo al Regio Corpo. Quello comandato a prestar servizio presso il Ministero delle colonie sarà aggregato ad un reparto del Presidio di Roma da stabilirsi d'accordo con l'Autorità militare territoriale competente.

Detto reparto verrà rimborsato delle somme spese per assegni od altro dal Comando del deposito centrale per le truppe coloniali, a carico della Colonia di appartenenza.

Art. 50.

I sottufficiali e militari di truppa nazionali addetti, anche temporaneamente, ai reparti indigeni, hanno il seguente supplemento all'assegno giornaliero, da corrispondersi in base alle giornate di effettivo servizio nei reparti stessi:

| | | |
|---|---|---|
| marescialli dei tre gradi ...... | L. | 1 |
| sergenti maggiori e sergenti ..... | » | 0,50 |
| caporali maggiori ............. | » | 0,45 |
| caporali ..................... | » | 0,35 |
| soldati ..................... | » | 0,25 |

Art. 51.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) e ai militari di truppa sotto le armi in Italia che assumano la ferma coloniale, spetta, prima di prendere imbarco, una licenza precoloniale di giorni dieci. Tale licenza è di giorni venti per i marescialli.

I militari suddetti e quelli comandati d'autorità debbono essere inviati al Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli non prima del giorno precedente a quello dell'imbarco, soddisfatti, a carico del bilancio della Guerra, di ogni loro avere sino a detto giorno, essendo a carico del bilancio della Colonia il solo viaggio dalla sede di servizio (o dal luogo ove quelli con ferma coloniale hanno fruito della licenza di cui sopra) sino al Deposito nonchè gli assegni d'Italia ed il vitto (questo limitatamente ai militari di truppa) per le giornate di sosta a Napoli dipendenti da eventuali ritardi nella partenza dei piroscafi.

A coloro che non sono sotto le armi, anche se provenienti dall'estero per assumere servizio nel R. Corpo, spetta, a carico del bilancio coloniale, il rimborso delle spese di viaggio sostenute pel trasporto in ferrovia e sui piroscafi (vitto compreso) dal luogo di dimora alla sede dell'ente che provvede all'arruolamento, nonchè per ogni giornata di viaggio in ferrovia o per via ordinaria, tanto in Italia che all'estero, l'indennità giornaliera di L. 8.

Sono a carico del bilancio coloniale anche le giornate di aggregazione dei predetti militari, giusta le norme d'Italia e in base al grado da essi rivestito, presso l'ente che provvede al loro arruolamento, dalla data di presentazione all'ente stesso, nonchè gli oggetti di corredo che venissero loro eventualmente distribuiti.

L'Amministrazione militare coloniale, all'atto in cui i militari cessano dal servizio in Colonia, provvede a proprio carico al viaggio di ritorno dalla sede di servizio in Colonia a quella d'Italia, o al luogo di dimora in Italia o all'estero, per quelli che ne provengono e che facciano domanda di ritornarvi, all'atto del congedamento.

Art. 52.

Nei trasferimenti in Colonia, sia a domanda sia d'autorità, e in occasione di rimpatrio definitivo, nonchè nei trasferimenti da una sede ad un'altra, si applicano ai marescialli, anche per quanto riguarda le famiglie, norme analoghe a quelle stabilite col presente decreto per gli ufficiali.

Per tutti gli altri si applicano le norme d'Italia, salvo quanto è espressamente disposto per quelli che provengono dall'estero o che vi fanno ritorno.

Art. 53.

Quando le esigenze di servizio lo consentano ed in relazione alla condotta ed alla istruzione, i sergenti maggiori, i sergenti e i militari di truppa volontari, possono ottenere licenze ordinarie biennali coloniali della durata di giorni 60.

La licenza per i marescialli è di giorni 90 per ogni biennio di servizio in Colonia.

I giorni di viaggio di andata e ritorno non sono compresi nel periodo di licenza.

Il viaggio dalla residenza in Colonia al Comune designato per fruire della licenza e viceversa è a carico dell'Amministrazione militare coloniale per i sergenti maggiori e sergenti, pei caporali e soldati.

Pei marescialli e per le loro famiglie si seguono le norme vigenti per gli ufficiali.

La licenza ordinaria coloniale è computata nella ferma o nella rafferma coloniale.

Durante la licenza ordinaria spetta il trattamento normale coloniale, senza la razione viveri e senza le indennità speciali la cui continuazione non è prevista durante le licenze ordinarie.

Circa la cumulabilità, la proroga della licenza alla fine del biennio, il frazionamento e l'anticipo di licenze, valgono le norme dell'art. 24 riguardante gli ufficiali.

Art. 54.

I militari di cui al precedente articolo, sempreché non abbiano diritto a licenza ordinaria coloniale, possono ottenere licenze straordinarie della durata massima di un mese:

*a*) per comprovati motivi di privato interesse;

*b*) per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio, in seguito a parere dell'autorità medica coloniale, purchè il militare comprovi di avere mezzi di sussistenza e di assistenza in famiglia;

*c*) per morte o grave malattia di uno dei genitori, della moglie o figli.

Se la licenza straordinaria è concessa per ragioni di salute dipendenti da cause di servizio in Colonia, può avere la durata massima di tre mesi. Tale licenza è concessa dal Governatore, a suo insindacabile giudizio su proposta del comandante delle truppe.

Nelle licenze straordinarie il viaggio per l'andata e pel ritorno è computato in più del periodo di licenza accordato.

La licenza straordinaria, tranne se concessa per ragioni dipendenti dal servizio, non è computata nella ferma o nella rafferma.

Nelle licenze straordinarie per ragioni di salute dipendenti da cause del servizio coloniale, il viaggio è a carico dell'Amministrazione militare coloniale dal luogo di residenza in Colonia sino al Comune designato per fruire della licenza e viceversa.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) e agli altri militari di truppa volontari, che si recano in licenza straordinaria per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio, compete il rimborso delle spese di viaggio, a carico dell'Amministrazione coloniale, dal luogo di residenza in Colonia sino al porto di sbarco nel Regno e viceversa.

Ai marescialli invece non compete alcun rimborso di spese di viaggio.

Gli altri militari di truppa comandati d'autorità a prestar servizio in Colonia, saranno rimpatriati. Il viaggio sarà a carico dell'Amministrazione coloniale.

Nelle licenze straordinarie si applicano le norme in vigore pel R. Esercito per quanto riguarda gli stipendi e gli assegni dovuti in forza delle leggi e dei regolamenti pel R. Esercito stesso.

Le indennità e i soprassoldi dovuti pel servizio in Colonia cessano dalla data d'imbarco durante le licenze straordinarie per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio.

Durante le licenze straordinarie non è dovuta la razione viveri.

Art. 55.

Le licenze straordinarie possono anche essere concesse dai direttori degli ospedali militari d'Italia ove i militari di cui ai precedenti articoli siano eventualmente ricoverati; in tal caso,

però, esse debbono essere confermate dal comandante del Regio Corpo cui debbono essere subito partecipate.

Il militare, allo scadere della licenza straordinaria per ragioni di salute, qualunque ne sia la causa, dev'essere sottoposto a visita medica all'ospedale militare più vicino al Comune ove fruisce della licenza. Se riconosciuto non più in condizioni di poter proseguire il servizio coloniale, o quello militare in Italia, viene sottoposto al procedimento stabilito per le rassegne in Italia.

Le pratiche relative vengono espletate dal Distretto, al quale appartiene il Comune in cui il militare fruisce della licenza.

Il comandante del Distretto è tenuto ad informare subito il comandante del R. Corpo dell'inizio e del decorso delle pratiche di rassegna del militare stesso, per giustificarne il mancato ritorno in Colonia.

Le spese relative al viaggio del militare dal Comune di residenza all'ospedale, pel ritorno al Comune suddetto nel caso di riforma, o sino alla nuova residenza nel caso di trasferimento ad altro corpo, e quelle per maggior permanenza nella posizione di licenza in attesa della rassegna, e per le gratificazioni di rassegna concesse, sono anticipate dal Comando del distretto a carico del bilancio coloniale che, a richiesta, ne effettua il rimborso.

Il comandante del Distretto, prima di effettuare il pagamento di assegni giornalieri ai militari di cui sopra, dovrà chiedere il preventivo nulla osta al Comando del R. Corpo.

Il militare che cade ammalato durante la licenza ordinaria o straordinaria, o in occasione della sua permanenza nel Regno per altro motivo, è ricoverato in un ospedale militare a carico del bilancio coloniale. In tal caso il suo trattamento in relazione alla sua posizione amministrativa è regolato dalle norme previste per il ricovero negli ospedali in Colonia; la retta è quella d'Italia.

I sottufficiali e i militari di truppa distaccati presso il Ministero delle colonie o presso il Deposito centrale delle truppe coloniali fruiscono delle licenze di qualsiasi specie in conformità delle norme vigenti nel Regno per i pari grado del R. Esercito, e continuano a godere durante le licenze ordinarie del trattamento previsto nell'art. 49.

Art. 56.

Ai sottufficiali e militari di truppa raffermati agli effetti della legge e del regolamento sul reclutamento pel R. Esercito, destinati di autorità nel R. Corpo, possono essere concesse licenze ordinarie con le norme di cui all'art. 53 e salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo.

All'atto del rimpatrio definitivo essi, se hanno già fruito di licenza ordinaria, possono ottenere un'aliquota di licenza ordinaria proporzionata al servizio prestato in più del biennio.

Ai predetti militari che non abbiano fruito della licenza ordinaria per non aver compiuto il biennio di permanenza in Colonia in dipendenza dei propri obblighi di servizio, ed ai comandati di autorità che compiono obblighi di leva, può essere concessa, all'atto del rimpatrio, una licenza ordinaria proporzionata al servizio prestato.

Il rimpatrio dei militari di cui al presente articolo deve avvenire, possibilmente, in modo che lo scadere della licenza coloniale coincida con la data di congedamento.

In ogni caso, nelle licenze il viaggio per mare è a carico dell'Amministrazione coloniale, e le indennità e gli assegni dovuti pel servizio in Colonia cessano dal giorno dell'imbarco per licenza e sono nuovamente dovuti dal giorno dello sbarco in Colonia per rientro dalla licenza.

Art. 57.

I sottufficiali e i militari di truppa dei Regi Corpi di altre Colonie, che venissero comandati con reparti organici in Eritrea, percepiscono l'indennità coloniale nella misura stabilita nella Colonia di appartenenza, se superiore a quella stabilita per l'Eritrea; quella stabilita per l'Eritrea, in caso contrario.

Le altre indennità e le licenze sono regolate dalle norme di cui all'art. 26 del presente ordinamento.

Le eventuali altre indennità non contemplate nel predetto articolo sono regolate dalle norme previste per i pari grado nelle stesse condizioni, in servizio nella Colonia Eritrea.

Art. 58.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa eventualmente comandati d'autorità nel R. Corpo e inviati in Colonia con comandi, reparti e servizi in più di quelli costituenti il R. Corpo, per ragioni di mobilitazione o di sicurezza del territorio, è dovuto lo stesso trattamento economico stabilito pei pari grado del Regio Corpo stesso.

Ai marescialli, però, non è dovuta « l'indennità di equipaggiamento », e agli altri sottufficiali e militari di truppa non spettano i premi di arruolamento e di rafferma.

Ai marescialli è dovuta una « indennità vestiario » di L. 400 da corrispondersi metà all'atto dell'invio in Colonia e metà dopo un anno di permanenza in Colonia.

Per le licenze ordinarie, semprechè gli interessati abbiano compiuto il biennio, valgono le norme stabilite per i coloniali.

Per le licenze straordinarie sono applicabili le norme stabilite pei pari grado del R. Esercito che assumono la ferma coloniale; per quelle di rimpatrio, si applicano per analogia le norme stabilite per gli ufficiali e i militari di truppa.

In caso di perdita bagaglio personale per comprovate ragioni di servizio, è dovuto ai marescialli l'indennizzo delle cose di cui risulti la perdita per un valore di non oltre 800 lire.

Art. 59.

Il trattamento dei sottufficiali in servizio civile giusta l'articolo 29 del presente ordinamento, è lo stesso dovuto ai pari grado del R. Corpo nelle stesse condizioni di servizio.

Ad essi sono applicabili tutte le norme riguardanti i sottufficiali del R. Corpo.

Il passaggio dal servizio alle truppe, al servizio civile e viceversa, dà luogo a variazione matricolare.

*Impiegati e maestranze.*

Art. 60.

Gli impiegati civili previsti dalle tabelle organiche del Regio Corpo sono normalmente tratti da quelli di ruolo dell'Amministrazione della guerra, delle categorie corrispondenti a quelle previste nelle tabelle stesse.

Ad essi si applicano le norme degli impiegati civili di altre amministrazioni che prestano servizio in colonia.

Qualora non fosse possibile provvedere con personale civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra, si addiverrà all'assunzione di personale a contratto, secondo le norme del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

Art. 61.

Le maestranze operaie, previste dalle tabelle organiche del R. Corpo, sono costituite da operai militari o promiscuamente da operai militari e da operai civili, « anche senza contratto ».

È consentito in caso di eccezionale bisogno, sempre che non sia possibile usufruire dell'industria locale, di assumere qualche

operaio in più del numero prescritto dall'organico, per il tempo strettamente necessario, che, in massima, non dovrà essere superiore a 15 giorni. Le spese relative dovranno essere autorizzate di volta in volta dal Governatore.

*Indigeni non militari.*

Art. 62.

Gli indigeni non militari, dei quali le tabelle organiche autorizzano l'assunzione in servizio presso il R. Corpo in sostituzione di personale militare, riceveranno il trattamento fissato dal Governo della Colonia per il personale indigeno in analoghe condizioni di servizio presso l'Amministrazione civile coloniale.

*Militari indigeni.*

Art. 63.

L'arruolamento dei militari indigeni nel R. Corpo è volontario.

Sono ammessi a contrarlo, di preferenza, i nati nel territorio dell'Eritrea.

Le norme per l'arruolamento sono stabilite dal regolamento per il reclutamento degli indigeni del R. Corpo.

La ferma è biennale; compiuti gli obblighi della prima ferma, i militari indigeni possono essere ammessi a successive rafferme annuali.

La ferma o le rafferme decorrono dal giorno successivo a quello dell'arruolamento o della rafferma.

Possono essere rescisse:

*a*) per riduzione d'organico;
*b*) per licenziamento;
*c*) per espulsione;
*d*) per riforma;
*e*) per motivi, gravi ed accertati, di privato interesse.

Durante lo stato di guerra, d'assedio, o se la speciale situazione politico-militare lo richieda, la scadenza della ferma è protratta, con ordine governatoriale, su proposta del comandante delle truppe, sino a otto giorni dopo il termine dello stato di guerra, d'assedio o della speciale situazione che ha determinato la sospensione del congedamento.

Gli indigeni atti alle armi, che, dopo aver prestato servizio militare, siano stati congedati ed abbiano eletto domicilio in Colonia, sono inscritti nei ruoli della forza in congedo.

Gli inscritti nei ruoli della forza in congedo hanno l'obbligo di rispondere alle chiamate indette per qualunque motivo.

Con disposizione governatoriale sarà stabilito quali capi di corredo, in relazione alla presumibile durata del richiamo, dovranno essere distribuiti agli ora detti militari e quale premio debba essere corrisposto a quelli che si presentassero alla chiamata provvisti di uniforme in buono stato di servizio.

Il Governatore, con proprio decreto, provvede ai richiami alle armi, parziali o totali, dei militari inscritti alla forza in congedo. Ai militari richiamati spetta lo stesso trattamento di quelli contemporaneamente in servizio, nelle stesse condizioni.

Art. 64.

La gerarchia dei militari indigeni è la seguente:

ascari, uachil;
muntaz;
buluc-basci;
scium-basci.

Art. 65.

Le competenze spettanti ai militari indigeni sono le seguenti:

*a*) paga giornaliera come dalla seguente tabella:

| GRADI | Nel 1° bienni di servizio in ciascun grado | Nel ° biennio di servizio in ciascun grado | Nel 3° biennio di servizio in ciascun grado e nei successivi |
|---|---|---|---|
| Ascari . . . . . . . . . | 2 — | 2,40 | 2,80 |
| Uachil. . . . . . . . . | 2,25 | 2,70 | 3,20 |
| Muntaz . . . . . . . . | 3 — | 3,40 | 3,80 |
| Buluc-basci . . . . . . | 4 — | 4,40 | 4,80 |
| Scium-basci . . . . . . | 5 — | 5,40 | 5,80 |

*b*) premio di ingaggio: L. 20 da corrispondersi per determinazione governatoriale ad ogni nuovo arruolato, all'atto dell'arruolamento, quando occorra attivare gli arruolamenti; la concessione ha pertanto carattere transitorio e particolare per determinati corpi, reparti, e servizi;

*c*) indennità eventuali da stabilirsi dal Ministero delle colonie, su proposta del Governatore, di concerto col Ministero delle finanze;

*d*) trattamento viveri; indennità viveri; vestiario come alla tabella *B*) annessa al presente ordinamento, vista dal Ministro proponente e controfirmata da quello delle finanze.

Art. 66.

Agli indigeni decorati di ricompense al valor militare spettano i soprassoldi dovuti per le stesse ricompense ai nazionali. Essi non sono, però, riversibili, nè cedibili.

La corresponsione del soprassoldo di medaglia è effettuata su presentazione ad una autorità militare, o civile, o consolare, del libretto-brevetto di medaglia, costituito da un brevetto di concessione e da un libretto di tagliandi a madre e figlia, dal quale risultano i pagamenti effettuati.

Il decorato indigeno, che per tre anni consecutivi non si presenti a riscuotere il soprassoldo di medaglia, decade da ogni diritto al soprassoldo stesso, a meno di comprovati gravi motivi da riconoscersi con decreto governatoriale.

È concesso ai decorati di croce di guerra al valor militare, un premio, per una volta tanto, di L. 75; a coloro ai quali è tributato un encomio solenne dal comandante delle truppe o dal Governatore, un premio, per una volta tanto, di L. 50.

In caso di commutazione dell'encomio solenne in croce di guerra al valor militare sarà corrisposta la differenza.

Art. 67.

Le ritenute sulle paghe dei militari indigeni puniti sono stabilite dal regolamento di disciplina per i militari indigeni del Regio Corpo.

Con le ritenute operate sulle paghe è costituito un fondo in consegna al comandante di ogni reparto da impiegarsi per l'attribuzione di premi ai muntaz e agli ascari meritevoli, ed alle loro famiglie, secondo le disposizioni dello stesso regolamento di disciplina.

Per la custodia del fondo in ciascun reparto, per la sua gestione e per il controllo da parte del comandante delle truppe, della Ragioneria della Colonia e di altre Autorità, si seguono norme analoghe a quelle contenute nell'art. 87.

Art. 68

I militari indigeni ammalati, quando per la natura o la gravità della malattia non possono essere curati presso il proprio reparto, sono ricoverati negli stabilimenti militari della Colonia.

La degenza dei militari indigeni negli stabilimenti sanitari della Colonia, ed ove occorra, del Regno, è a carico dell'Amministrazione coloniale, qualunque sia la dipendenza della malattia.

Durante la degenza non sono dovute nè la razione viveri, nè l'indennità caroviveri, nè la quota manutenzione vestiario. Nel caso però in cui l'ammalato abbia famiglia, non perde l'indennità viveri di cui alla tabella *B*) annessa al presente ordinamento.

Art. 69.

I militari indigeni e le loro famiglie sono alloggiati a carico dell'Amministrazione; qualora in via eccezionale non fosse possibile fornire l'alloggio in natura, sarà corrisposta la somma di L. 15 mensili a ciascun militare indigeno, perchè vi provveda per proprio conto.

La costituzione delle famiglie dei militari indigeni, per tutti gli effetti del presente ordinamento, è riconosciuta secondo le norme del regolamento di disciplina pei militari indigeni del R. Corpo, tenuto conto delle consuetudini locali.

Nulla è dovuto per le famiglie che, deliberatamente, stabiliscono in permanenza la loro dimora lontano dal campo-famiglia del reparto al quale appartiene il capo, o che, in modo permanente, se ne allontanino.

Art. 70.

In caso di trasferimento del reparto da una residenza ad una altra, semprechè le famiglie siano autorizzate a seguire il capo di famiglia nella nuova sede, l'Amministrazione, a titolo di indennizzo, corrisponderà L. 2 per ogni famiglia e per ogni giornata di marcia, fino alla somma massima di L. 50.

Art. 71.

Gli sciumbasci di fanteria, delle compagnie cannonieri e del genio hanno facoltà di tenere un muletto di proprietà da riconoscersi di servizio secondo le modalità stabilite da apposite disposizioni.

Il possesso del quadrupede dà diritto ad una razione giornaliera di foraggio e all'indennità giornaliera di L. 0,50 per il governo del quadrupede e la manutenzione delle bardature.

In caso di perdita del quadrupede o della bardatura di proprietà e del loro normale deterioramento per comprovati eventi di servizio, è dovuto allo sciumbasci, da parte dell'Amministrazione, un indennizzo commisurato al danno subito, da fissarsi da apposita Commissione nominata dal comandante delle truppe.

Per l'acquisto del quadrupede può essere concessa agli sciumbasci un'anticipazione nella misura massima di lire mille rimborsabili nel periodo massimo di 3 anni con rate mensili uguali.

Art. 72.

Subordinatamente alle esigenze di servizio, ai militari indigeni meritevoli possono essere concesse le seguenti licenze:

licenza ordinaria annuale, da uno a quindici giorni;

straordinaria per comprovati motivi privati, fino ad un massimo di trenta giorni.

Inoltre possono essere concesse licenze di convalescenza.

Alla durata della licenza, a seconda del paese prescelto ed in relazione all'ubicazione di questo, possono essere aggiunti alcuni giorni pel viaggio.

La paga e l'indennità viveri ai militari indigeni in licenza sono ridotte alla metà per tutta la durata della licenza stessa, compreso il viaggio.

Soltanto durante le licenze di convalescenza, viaggio compreso, concesse per infermità dipendenti da ferite o lesioni riportate in combattimento od in servizio comandato, spettano l'intera paga e l'intera indennità viveri.

In tal caso il viaggio di andata e ritorno è a carico dell'Amministrazione; in tutti gli altri casi è a carico del militare.

Durante le licenze di qualsiasi specie sono sospesi i soprassoldi fissi ed i soprassoldi per servizi e posizioni speciali.

Art. 73.

I militari di truppa indigeni del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, riformati per infermità conseguenti da eventi di guerra o di servizio, senza che, per quest'ultimo caso, emerga colpa o negligenza da parte del riformato, così da farli riconoscere incapaci di guadagnarsi il necessario sostentamento (infermità ascritte alla 1ª o alla 2ª categoria della tabella allegata al decreto Luogotenenziale n. 1003 del 18 maggio 1919), hanno diritto a una pensione vitalizia pari alla paga giornaliera percepita all'atto in cui avvenne il fatto che dette luogo alla riforma.

Tale pensione sarà aumentata di $^1/_5$ quando l'infermità sia ascritta alla 1ª categoria.

Le quote di pensione sono pagate a mensilità maturate, su presentazione alle autorità militari, civili o consolari di un libretto-pensione costituito dal decreto di pensione e da un libretto di tagliandi, rinnovabili a madre e figlia.

I mesi sono calcolati sempre di trenta giorni.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dal militare indigeno che vi ha diritto sono prescritte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il militare indigeno, che, per tre anni consecutivi, non si presenti a riscuotere le rate, s'intende decaduto da ogni diritto sulla pensione. Il Governatore, però, con proprio decreto motivato, può riconoscere, nell'un caso e nell'altro, che la mancata riscossione delle rate sia dovuta a comprovati gravi motivi e determinare la data d'inizio di questi, reintegrando dalla data medesima l'interessato nei suoi diritti, salvi, in ogni caso, gli effetti della prescrizione biennale che eventualmente si fosse in precedenza verificata.

Art. 74.

Ai militari di truppa indigeni di cui al precedente articolo, riformati per indennità conseguenti da eventi di guerra o di servizio, senza che, in quest'ultimo caso, emerga colpa o negligenza da parte del riformato, da ascriversi alla 3ª o alla 4ª categoria della tabella di cui al precedente articolo, è concessa una gratificazione, per una volta tanto, pari, rispettivamente, a mesi 18 ovvero 12 della paga giornaliera percepita all'atto in cui avvenne il fatto che dette luogo alla riforma.

I mesi sono calcolati sempre di trenta giorni.

Art. 75.

A persone di famiglia del militare indigeno del R. Corpo, morto per lesioni o malattie riportate a causa di servizio, possono essere concessi dal Governatore sussidi nella misura complessiva non superiore a mesi dodici dell'ultima paga goduta dal defunto, tenendo conto delle condizioni finanziarie della famiglia, del grado e dell'anzianità nonchè della condotta in servizio militare del defunto.

Art. 76.

Le proposte di pensione, di gratificazione o sussidio, a tenore dei precedenti articoli per i militari indigeni, o per

le loro famiglie, appartenenti ai Regi Corpi di altre Colonie ed eventualmente comandati a prestar servizio nella Colonia Eritrea, o arruolati in altre Colonie italiane pel R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, sono trasmesse dal comando del R. Corpo di appartenenza, o che ha fatto l'arruolamento, al Governatore della Colonia Eritrea, che provvede alla assegnazione della pensione, della gratificazione o del sussidio con suoi decreti di cui dà partecipazione al Governo della Colonia cui appartiene il militare.

Le proposte come sopra riguardanti militari del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, eventualmente comandati a prestar servizio in Somalia, sono trasmesse a quel Governo che provvede analogamente a quanto è disposto nel precedente comma.

In ogni caso la spesa per pensioni, gratificazioni o sussidi grava sul bilancio della Colonia in cui avvenne il fatto che dette luogo alla assegnazione del beneficio, e la paga di base è quella che il militare avrebbe percepito se, all'epoca in cui avvenne il fatto, avesse prestato servizio nel R. Corpo di truppe coloniali della Colonia di appartenenza o che ne curò l'arruolamento.

Pei militari indigeni del R. Corpo inviati in Libia o da esso arruolati per la Libia, provvede l'ordinamento dei RR. Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 77.

In materia di pensione e gratificazioni di cui agli articoli 73 e 74 è ammesso ricorso al Governatore e contro le decisioni di questo al Ministro delle colonie.

Art. 78.

Il trattamento e la ferma dei militari indigeni dei reparti del R. Corpo inviati nelle Colonie libiche sono regolati dall'ordinamento militare dei Regi Corpi delle Colonie medesime.

Il trattamento e la ferma dei militari indigeni dei reparti organici eritrei inviati nella Somalia, come pure dei reparti organici di altre Colonie inviati in Eritrea, saranno stabiliti con decreto del Ministro delle colonie, di concerto con quello delle finanze.

Art. 79.

Ai militari indigeni che, compiuto il 6° anno di servizio, ottengono di raffermarsi nel R. Corpo sono concessi i seguenti premi di rafferma:

di L. 50 per ciascuna delle tre rafferme successive sino al 9° anno di servizio;

di L. 75 per ciascuna delle tre rafferme successive sino al 12° anno di servizio;

di L. 100 per ciascuna delle rafferme successive dopo il 12° anno.

Per i riammessi il servizio prestato precedentemente alla riammissione non è computato utile agli effetti del premio di rafferma.

I premi suddetti sono aumentati di L. 10 pei muntaz; di L. 20 pei buluchasci e di L. 30 per gli sciumbasci.

L'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 310, è abrogato.

Art. 80.

Potranno dal Governatore, su proposta del comandante del R. Corpo, essere autorizzate, entro i limiti del bilancio, speciali distribuzioni di viveri, di oggetti di corredo e di combustibile in occasione di eccezionali servizi o di gravi disagi o nelle ricorrenze di speciali festività nazionali o indigene, tenendo conto delle diverse religioni.

Così pure potranno essere concessi, nei limiti di cui sopra, premi speciali annuali in danaro di non più di L. 50 a quei militari indigeni che, per la conoscenza acquistata della lingua italiana, siano in grado di servire da interpreti traduttori.

Ai militari indigeni che si distinguono per qualche atto di valore o di fedeltà, senza per questo avere speciali onorificenze, potranno essere distribuiti premi in danaro ed in oggetti di corredo per un importo non superiore a L. 50, per una volta tanto.

Art. 81.

Il Governatore, su proposta del comandante del Regio Corpo, ha facoltà di concedere ai militari indigeni, che per condotta, per fedeltà e per rendimento in servizio se ne siano resi meritevoli, gratificazioni di congedamento nella misura seguente:

*a*) pari a tanti mesi della paga ultima percepita per quanti sono i bienni interi di servizio continuativo prestati, ai militari indigeni che hanno compiuto 10 o più anni di servizio continuativo non tenendo però conto del servizio prestato oltre il 12° biennio;

*b*) nella stessa misura di cui alla lettera precedente ai militari che vengono congedati in anticipo per riduzione di organico, anche se abbiano compiuto meno di 10 anni di servizio continuativo, e con l'aumento globale di L. 150 per i muntaz, L. 300 pei buluchasci, L. 500 per gli sciumbasci.

Non si concede alcuna gratificazione ai militari indigeni che non avendo compiuto 10 anni di servizio continuativo chiedono di congedarsi. Il Governatore però, qualora considerazioni speciali lo consiglino, può derogare a tale norma, e concedere gratificazioni nella misura da determinarsi caso per caso, ma non superiore ai 3 mesi dell'ultima paga percepita.

Agli effetti del presente articolo, il servizio continuativo è computato tenendo conto anche di quello ininterrottamente prestato dal militare indigeno in altre Colonie, semprechè tra i periodi parziali considerati non vi sia stata soluzione di continuità. La gratificazione concessa in applicazione di tale disposto è liquidata dalla Colonia che fa luogo al congedamento del militare indigeno, e la spesa relativa è ripartita fra le singole Colonie in proporzione degli anni di servizio prestati in ciascuna di esse. Però, pel militare indigeno che si congeda all'atto della maturazione del suo diritto al premio previsto nel quinto e nel sesto comma dell'art. 60 dell'ordinamento pei Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, la gratificazione viene ridotta alla differenza tra quella stabilita dal presente articolo e il premio suddetto.

Art. 82.

Nella Colonia Eritrea è costituito un plotone di militari indigeni invalidi e veterani, che fa parte del Deposito reclutamento Tripolitania, Cirenaica e Somalia.

La forza organica del plotone non dovrà eccedere i 120 uomini tra ascari e graduati in numero variabile.

Possono entrare a far parte del plotone quei militari indigeni congedati che, dietro parere della Commissione di rassegna composta di ufficiali medici presso l'ospedale coloniale, trovansi in una delle condizioni di cui appresso e che, in seguito a giudizio insindacabile del comandante delle truppe, risultino idonei a coprire utilmente le mansioni di: guarda forti, depositi, magazzini, edifici, ecc.; piantone, ordinanza d'ufficio; o essere adibiti a quelle altre mansioni di carattere sedentario che il comandante delle truppe crederà stabilire nell'interesse del servizio e in relazione ai posti previsti dalle tabelle organiche.

Le condizioni per l'ammissione al plotone indigeni invalidi e veterani, sulle quali si pronunzierà la Commissione di rassegna, sono le seguenti:

*a*) essere inabile alle fatiche di guerra per ferita riportata o per malattia contratta per comprovate cause di servizio;

*b*) essere inabile alle fatiche di guerra per cause non dipendenti dal servizio prestato purchè l'aspirante abbia almeno 15 anni di servizio militare;

*c*) essere meritevole di speciali considerazioni per circostanze pietose e degne di aiuto, sempre che sussista la condizione di servizio militare prestato giusta il precedente comma;

*d*) che non goda di assegno qualsiasi per pensione vitalizia, o che godendolo — qualora le sue condizioni siano tali da consigliarne l'ammissione nel plotone — rinunzia alla pensione durante la permanenza nel plotone stesso.

Gli ammessi nel plotone si obbligano a prestarvi servizio per un anno nelle località e con le mansioni loro assegnate.

L'obbligo di servizio può essere rinnovato di anno in anno a domanda dello interessato.

Art. 83.

Ai componenti il plotone indigeni invalidi e veterani spettano solamente la paga giornaliera e la razione viveri che può essere corrisposta in contanti.

La paga, qualunque sia quella che l'ammesso al plotone invalidi e veterani percepiva all'atto del congedamento, è pari alla paga base (senza il computo dei bienni) che percepisce il pari grado in servizio nel R. Corpo.

Durante il servizio nel plotone è sospeso il pagamento dell'eventuale assegno di pensione, e il relativo libretto è ritirato e poscia restituito quando l'invalido cesserà di far parte del plotone, dopo avere annullati i relativi tagliandi.

Spettano all'appartenente al plotone i soli oggetti di corredo che il comandante delle truppe riterrà opportuno assegnare in relazione all'impiego del militare.

Spetta inoltre l'indennità per la riparazione del corredo.

Gli oggetti distribuiti debbono essere ritirati quando il militare è ricollocato in congedo.

Durante la degenza in luoghi di cura si applicano le norme comuni per i militari indigeni eritrei, ma non è dovuta l'indennità famiglia nè la razione viveri.

Nessuna indennità di rafferma o aumento di paga sono dovuti ai componenti il plotone invalidi e veterani qualunque sia la durata della loro permanenza in esso.

Ai militari suddetti possono essere concesse licenze della durata e nelle occasioni previste per gli altri militari indigeni.

*Disposizioni comuni.*

Art. 84.

Il trattamento economico fissato dal presente ordinamento per tutto il personale del R. Corpo, o comunque comandato in Eritrea, si applica tanto nel tempo di pace quanto nel tempo di guerra.

Art. 85.

Ferme restando le disposizioni riguardanti le ritenute per imposta di ricchezza mobile o per altro titolo sugli stipendi e sulle paghe degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari nazionali, le retribuzioni o le paghe di carattere fisso od eventuale dovute al personale di truppa indigeno del R. Corpo o dei reparti organici di altre Colonie in servizio in Eritrea od alla manovalanza indigena assunta in servizio giornaliero negli stabilimenti militari sono corrisposte al lordo.

Dell'ammontare delle ritenute che debbano essere applicate per imposta di ricchezza mobile od altro sarà tenuto conto nel bilancio passivo dell'Eritrea.

Art. 86

Per la riduzione e per la sospensione degli stipendi, delle paghe e delle altre competenze di carattere generale dovute in Colonia al personale nazionale, si applicano le norme generali d'Italia, salvo quanto è diversamente disposto dal presente ordinamento e dalle norme speciali che regolano il trattamento dei funzionari civili e del personale militare che presta servizio nelle Colonie.

Art. 87.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa nazionali soggetti a ritenute in base alle norme d'Italia per addebiti loro fatti dall'Amministrazione militare coloniale, sono inoltre sottoposti, a sconto del debito, alla ritenuta di un quinto dell'indennità coloniale, se trattasi di ufficiali e marescialli, di due terzi del soprassoldo coloniale se trattasi di sottufficiali, di tutto il soprassoldo coloniale se trattasi di militari di truppa.

I sottufficiali esclusi i marescialli, di tutte le armi e corpi, e gli altri militari di truppa comunque in servizio nella Colonia, puniti di sala di disciplina o di prigione, sono soggetti, per quanto riguarda le ritenute sulla paga giornaliera, alle norme d'Italia, ed inoltre alla ritenuta di metà del soprassoldo giornaliero coloniale, se la punizione è di rigore, ed alla ritenuta di un terzo del soprassoldo stesso se la punizione è semplice.

L'ammontare delle ritenute di cui al precedente comma è devoluto in favore di un fondo, che è costituito e gestito dal comandante del R. Corpo ed è soggetto al riscontro della Ragioneria coloniale.

La somma è investita in un libretto postale fruttifero intestato al comandante delle truppe o a chi lo sostituisce nel comando; gli interessi vanno ad aumento del capitale.

Con detto fondo sono concessi sussidi:

*a*) alle famiglie dei sottufficiali (esclusi i marescialli) e dei militari di truppa nazionali caduti in combattimento o morti per ferite riportate in combattimento;

*b*) ai militari di cui alla lettera *a*) dichiarati temporaneamente o permanentemente inabili a proficuo lavoro in seguito a ferite riportate in combattimento, o riformati senza dichiarazione di inabilità al lavoro;

*c*) ai militari come sopra dichiarati inabili a proficuo lavoro per malattia od infortunio dipendenti da cause del servizio coloniale;

*d*) ai genitori, alla moglie ed ai figli dei militari di cui sopra che muoiono in seguito a ferita, infortunio o malattia dipendenti dal servizio coloniale;

*e*) ai militari in congedo bisognosi, che hanno prestato servizio in Colonia e che, pur non avendo ottenuto il riconoscimento di malattie o di infortuni per cause di servizio, si trovino in menomate condizioni fisiche.

Con decreto del Governatore, su proposta del comandante delle truppe, sono annualmente stabiliti i massimi ed i minimi per ciascuna categoria di sussidio.

Con una speciale contabilità sono dimostrati il fondo esistente, le singole erogazioni e gli aumenti.

Nel caso di punizioni disciplinari che importano la riduzione delle competenze, inflitte a militari che si trovino già nelle condizioni previste dal 1° comma del presente articolo, le ritenute non si cumulano, ma si applicano quelle di cui al predetto comma per reintegrazione del danno apportato all'Erario.

Art. 88.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa comandati a frequentare corsi speciali di integrazione professionale o di altro genere che non possano essere rimandati al compimento

della ferma o della rafferma coloniale, interrompono, sino al termine del corso, il servizio coloniale e dalla data dello sbarco in Italia cessano di percepire gli assegni coloniali.

È in facoltà del Governatore decidere se gli ufficiali, in relazione alle esigenze del servizio, debbano, o non, essere sostituiti.

In caso affermativo il Governatore ha facoltà di rimpatriarli definitivamente dalla data dello sbarco in Italia o da quella in cui si compie il periodo di licenza coloniale concessa; la cessazione del servizio coloniale è considerata come dipendente da ragioni di servizio, agli effetti dell'eventuale restituzione di parte dell'indennità di equipaggiamento di cui all'art. 13 del presente ordinamento.

Gli ufficiali comandati in Italia per esami di carattere professionale che non sia possibile rimandare al termine della ferma o della rafferma continuano a percepire l'indennità coloniale durante il periodo di assenza dalla Colonia.

Essi vengono considerati in missione dalla data di convocazione delle commissioni per gli esami, fino al giorno in cui sono lasciati in libertà, e nei giorni del viaggio di andata e ritorno compresa la sosta obbligatoria nel porto d'imbarco. Le spese di viaggio sono a carico dell'Amministrazione coloniale.

Se sono prossimi al compimento del periodo di servizio necessario per ottenere una licenza ordinaria coloniale, questa può dal Governatore essere concessa in tale occasione, con decorrenza, però, dal giorno in cui hanno termine gli esami. In tal caso il viaggio di ritorno sino al porto d'imbarco è a carico dell'ufficiale.

Art. 89.

Le norme pel ricovero negli stabilimenti sanitari coloniali sono analoghe a quelle vigenti nel Regno; la retta d'ospedalità è, di massima, quella fissata pel corrispondente personale in Patria, ed è applicata colle stesse norme.

È però in facoltà del Governatore di modificare tale retta giornaliera, con suoi decreti, sulla base delle condizioni del mercato locale.

Art. 90.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa nazionali, eventualmente trasferiti da un R. Corpo di truppe coloniali ad un altro in cui la licenza ordinaria sia di diversa durata, fruiscono cumulativamente delle annualità di licenza maturate in ciascuna Colonia, col trattamento, però, previsto dalle norme vigenti nella Colonia che invia in licenza.

Art. 91.

Le spese relative al Deposito reclutamento Libia e Somalia, escluse quelle del drappello presidiario, gravano per 1/5 a carico del bilancio dell'Eritrea e per il resto a carico dei bilanci della Tripolitania, della Cirenaica e della Somalia nella proporzione che verrà stabilita dal Ministero delle colonie al termine di ogni esercizio finanziario sulla base degli arruolamenti fatti nell'esercizio stesso.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 92.

La ferma di anni 4 assunta dagli ufficiali attualmente in Eritrea s'intende ridotta ad anni 2.

Art. 93.

La posizione degli ufficiali che, alla data in cui entra in vigore il presente ordinamento, prestano servizio nel Regio Corpo, è regolata dalle seguenti norme:

1° ufficiali che non abbiano compiuto due anni dalla data d'imbarco in Italia per la Colonia: si considerano in corso di ferma decorrente da tale data;

2° ufficiali che abbiano compiuto due anni e non superato il quarto: si considerano nel corso della prima rafferma biennale. Però gli ufficiali con obblighi di ferma biennale perchè trasferiti d'autorità nel R. Corpo, che stiano compiendo il terzo anno di permanenza in Colonia, possono chiedere di essere considerati nel corso della prima rafferma biennale o di rimpatriare al compimento della rafferma annuale per loro in corso, presentandone domanda al Governatore della Colonia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento;

3° ufficiali che stanno compiendo il quinto anno: possono chiedere di essere considerati nel corso della rafferma biennale decorrente dall'inizio del quinto anno di permanenza in Colonia o di rimpatriare al compimento della rafferma annuale in corso. La relativa domanda dovrà essere inoltrata al Governatore della Colonia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento;

4° gli altri ufficiali saranno rimpatriati in applicazione del secondo comma dell'art. 9 del presente ordinamento;

5° coloro che per essere stati ridestinati in Colonia, prima di aver compiuto il periodo di tre anni di servizio in Italia, non percepirono all'atto della ridestinazione in Eritrea l'indennità di equipaggiamento, ne acquistano il diritto, purchè abbiano ancora da compiere almeno sei mesi di effettivo servizio in Colonia.

Le norme di cui al presente articolo sono estese, in quanto applicabili, ai sottufficiali trovantisi in analoghe posizioni.

Art. 94.

Le disposizioni riguardanti il vestiario sono applicabili ai militari indigeni in corso di rafferma, all'inizio della rafferma successiva alla data in cui va in attuazione il presente ordinamento; per quelli che si trovano nel primo anno di ferma, si applicano all'inizio del secondo anno.

Art. 95.

I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio nella Colonia all'entrata in vigore del presente ordinamento continueranno nella ferma o nella rafferma coloniale per loro in corso, ed il nuovo trattamento sarà applicato dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore dell'ordinamento stesso.

I sottufficiali che godono a titolo di soprassoldo coloniale di un trattamento più favorevole di quello previsto dall'articolo 36 continuano a godere il trattamento medesimo sino allo scadere della ferma o rafferma coloniale in corso. La differenza viene considerata come assegno personale.

Art. 96.

L'indennità di equipaggiamento fissata col presente ordinamento pei marescialli di tutte le armi e corpi è dovuta soltanto a quelli nominati tali nel R. Corpo o in esso transitati dal R. Esercito con detto grado (questi ultimi a qualunque categoria appartengano) sotto la data in cui il presente ordinamento entra in vigore o posteriormente.

Art. 97.

I sottufficiali (esclusi i marescialli) ed i militari di truppa italiana effettivi al R. Corpo i quali, entro due mesi dalla data in cui ha effetto il presente ordinamento, otterranno di essere arruolati alle condizioni in esso stabilite acquisteranno

diritto al premio di arruolamento. Il servizio continuativo precedentemente prestato dai sottufficiali e militari di truppa italiana del R. Corpo, sarà considerato utile agli effetti del completamento della ferma o del conseguimento della rafferma coloniale. Perciò coloro che contano due o più anni di servizio continuativo saranno considerati senz'altro raffermati e da tale data acquisteranno diritto a percepire il premio fissato per la rafferma coloniale che stanno percorrendo.

Art. 98.

Nei riguardi della paga dei militari indigeni si considera utile, per il conseguimento degli aumenti biennali, il servizio continuativo precedentemente prestato, compreso quello in altre Colonie.

Agli effetti del conseguimento del maggior premio di rafferma, delle gratificazioni di congedamento, dei sussidi e delle pensioni saranno considerati utili gli anni di servizio continuativo precedentemente prestato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le colonie*:
DE BONO.

*Il Ministro per la guerra*:
GAZZERA.

*Il Ministro per le finanze*:
MOSCONI.

TABELLA *A*.

**Composizione della razione viveri pei militari di truppa nazionali.**

Razione ordinaria giornaliera di viveri: pane gr. 700 (o gr. 500 galletta); carne fresca, se bovina gr. 400, se ovina 500; sale gr. 20; olio gr. 15 oppure lardo gr. 20; pasta gr. 200 o riso gr. 150 (quando è distribuito il riso vengono distribuiti in più gr. 7 di olio, gr. 15 di conserva, gr. 50 di legumi oppure gr. 100 di patate, o gr. 150 di cipolle e verdura): caffè tostato gr. 15, zucchero gr. 25, vino cl. 20; legumi secchi grammi 60, oppure patate gr. 120; verdure dai 50 ai 150 grammi; formaggio grattugiato gr. 15 (soltanto nelle distribuzioni di pasta asciutta e di riso); conserva di pomodoro gr. 15; spezie gr. 5; cipolle e agli gr. 10; combustibile di legna.

Oltre la razione viveri è corrisposta una quota di miglioramento rancio in ragione di L. 0,20 per convivente, sempre quando non sia possibile provvedere cogli orti di presidio.

È in facoltà del Governatore di modificare anche totalmente tale tipo di razione, sia per renderlo più gradito alla truppa, sia in relazione alla dislocazione e impiego dei reparti, alla possibilità di sfruttamento di risorse locali, alle variabili esigenze del clima e delle condizioni sanitarie, sostituendo in determinati giorni la carne fresca con succedanei di essa (tonno, carne in conserva o congelata, baccalà, pesce fresco o altre derrate), senza però diminuire il valore nutritivo della razione. È pure in sua facoltà di ordinare la distribuzione di speciali generi quando ne sia riconosciuta la necessità dalla autorità sanitaria.

Quando la truppa è in marcia, in escursioni, od in operazioni, potranno essere fatte due distribuzioni di caffè al giorno.

Nella ricorrenza del genetliaco delle LL. MM., del Principe Ereditario, nei giorni di Capo d'anno, di Natale, di Pasqua e nella festa del corpo, sarà distribuito un miglioramento rancio straordinario di L. 1 (lire una).

Il Governo ha facoltà di fornire gradualmente nei vari esercizi finanziari, coi fondi destinati alle spese di carattere generale, i reparti, i distaccamenti ed i presidî, a cominciare da quelli più disagiati ed interni, di stoviglie, di tovaglie, di panche e di tavoli occorrenti all'impianto di mense per la truppa nazionale, nell'intento di rendere la consumazione del rancio più gradita alla truppa. Tali oggetti faranno parte del carico dotale dei reparti.

Sarà pure incoraggiato nei presidî il funzionamento delle coltivazioni ortive, di animali da cortile ad esclusivo beneficio del rancio.

Il comandante del R. Corpo darà all'uopo norme.

La gestione da tenersi dal comandante del reparto, e da presentarsi ad ogni ispezione, non deve avere attinenza alcuna coi fondi dell'Amministrazione militare, potendo tuttavia essere inglobata in quella degli spacci cooperativi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le colonie*:
DE BONO.

*Il Ministro per le finanze*:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

**Competenze spettanti ai militari indigeni oltre i normali assegni previsti dall'ordinamento.**

1. Occorrenze varie della truppa indigena: si provvede mediante stanziamento del bilancio coloniale da fissarsi con determinazione governatoriale per ogni anno finanziario su proposta del comandante del R. Corpo.

2. Razioni viveri in casi speciali: in occasione di marce, trasferimenti, escursioni, manovre, servizi collettivi ed isolati i quali obblighino i militari indigeni a passare più di una notte fuori della sede di guarnigione ordinaria, sarà loro distribuita gratuitamente una razione giornaliera così composta: gr. 600 di farina di grano ovvero gr. 400 di galletta ovvero gr. 800 di farina di dura; gr. 20 di sale; due volte la settimana potrà essere distribuita una razione di carne ovina o bovina in piedi, in ragione di gr. 500 per razione.

3. La predetta razione viveri nei casi di trasferimenti definitivi e nei movimenti di andata e ritorno per e da distaccamenti ordinari viene distribuita (esclusa la carne), oltre che per le giornate di trasferimento, anche per i primi otto giorni dopo l'arrivo a destinazione: non viene invece distribuita per nessuna durata di tempo dopo il ritorno alla sede normale da distaccamenti temporanei, per lavori e simili.

4. La razione viveri viene distribuita normalmente in natura, eccezionalmente in contanti in ragione di L. 1 per razione; l'equivalente della distribuzione di carne è di L. 0,50.

In operazione ed in servizio di guerra fuori dell'ordinaria guarnigione i militari indigeni hanno diritto alla razione viveri in natura di cui sopra.

5. Assegno combustibile in natura: in misura di kg. 1 di legna al giorno per ogni militare indigeno residente in località dove non vi sia la possibilità della raccolta della legna da farsi direttamente dai militari indigeni stessi.

6. Indennità viveri: ai militari indigeni, senza distinzione di grado, viene corrisposta una indennità viveri giornaliera di L. 1 a titolo di concorso dell'Amministrazione per le spese del vitto. Detta indennità è dovuta anche per i giorni in cui viene distribuita la razione viveri in natura od in contanti.

7. Indennità per servizi e posizioni speciali: in base alla tabella che verrà approvata con apposito decreto Ministeriale.

8. Vestiario, all'atto dell'arruolamento o di riarruolamento, dopo una interruzione di sei mesi o superiore, vengono distribuiti gratuitamente a ciascun militare indigeno i seguenti oggetti di corredo:

*a*) una tenuta di tela bianca (giubbetto, camicione e pantaloncini);

*b*) una tenuta di tela kaki (giubba e pantaloni, giubbetto per lo squadrone);

*c*) un copricapo (tarbusc guarnito, sottonuca, fiocco, fascia scozzese per lo squadrone, fregio e coccarda per lo squadrone, genio, automobilisti e aiutanti di sanità);

*d*) una fascia di lana distintivo;

*e*) una mantellina di panno con correggiuola;

*f*) una camicia,

*g*) un paio di mutande;

*h*) un farsetto di lana a maglia;

*i*) un paio di fasce gambiere (gambali di cuoio per lo squadrone);

*l*) un paio di sandali;

*m*) una tasca da pane;

*n*) una ghirbetta.

Gli oggetti diventano di proprietà dei militari indigeni dopo un anno di servizio.

Avvenendo però il congedamento prima del termine di due anni, i militari indigeni dovranno restituire all'Amministrazione militare la mantellina

I riarruolati della M. M., congedati da meno di 6 mesi, non hanno diritto alla prima vestizione; ad essi saranno distribuiti solamente, a titolo di supplemento alla prima vestizione, il copricapo, la fascia e il fiocco distintivo.

A detti militari sarà però calcolato utile per la rinnovazione del corredo il tempo precedentemente trascorso in servizio

9. A titolo di rinnovazione viene provveduto a cura della Amministrazione alla sostituzione dei seguenti oggetti di corredo:

*a*) a principio di ogni anno successivo al primo:
una tenuta di tela kaki (di tela bianca per i componenti della compagnia costiera); una camicia, un paio di mutande, un paio di sandali, un paio di fasce gambiere;

*b*) al principio di ogni biennio di servizio, oltre gli oggetti di cui alla rinnovazione annuale, spetta una tenuta di tela bianca (di tela kaki per componenti della compagnia costiera), un farsetto a maglia, un paio di gambali per i militari dello squadrone, un tarbusc, un fiocco, una fascia di lana distintivo, una tasca da pane, una ghirbetta;

*c*) una mantellina di panno all'inizio del 4°, 3°, 2° e 1° anno dall'ultima distribuzione a seconda che la mantellina precedentemente distribuita era di prima, seconda, terza e quarta classe d'uso

I distintivi di grado, di anzianità, di carica speciale, di promozione per merito di guerra, le decorazioni e relativi nastrini, sono distribuiti gratuitamente una sola volta all'atto della nomina, della promozione o della concessione.

Alla manutenzione del corredo provvedono i singoli militari. A tale scopo è ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 5.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le colonie:*
DE BONO.

*Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1932.
**Scioglimento di Società e conferma in proprio dell'agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Corsanego Rinaldo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto, in data 9 giugno 1925, col quale, fra gli altri, l'agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Corsanego Rinaldo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale titolare di Società in nome collettivo;

Visto l'atto 2 dicembre 1931, col quale si è proceduto allo scioglimento della detta Società;

Vista la domanda prodotta dal menzionato Corsanego per essere autorizzato a continuare, in proprio, l'esercizio della professione di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli del Sindacato, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia di Genova;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Corsanego Rinaldo è confermato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato Nostro decreto 9 giugno 1925 per l'esercizio della professione di agente di cambio, quale titolare di Società in nome collettivo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1932 - Anno X*
*Registro n. 1 Finanze, foglio n. 196.* — GUALTIERI.

(399)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1932.
**Modificazioni al Calendario di borsa per l'anno 1932.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1931-X, n. 5778, col quale venne stabilito il Calendario di borsa per l'anno 1932;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Considerato che le autorità di Borsa di Napoli e di Trieste hanno fatto premure, affinchè le Borse valori rimangano chiuse anche nella ricorrenza dei Santi patroni delle rispettive città;

Riconosciuta l'opportunità di aderire al manifestato desiderio;

Decreta:

Le Borse valori del Regno resteranno chiuse nei giorni 19 settembre (San Gennaro) e 3 novembre 1932 (San Giusto).

Roma, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

*Il Ministro:* MOSCONI.

(400)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1931.

**Norme per la riscossione in abbonamento delle tasse di bollo, registro, ipotecarie e dell'imposta di ricchezza mobile nei confronti dell'Istituto di credito navale.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, e ritenuta l'opportunità di regolare l'abbonamento annuo in luogo delle tasse di bollo, registro, ipotecarie, e dell'imposta di ricchezza mobile prevista da tale articolo;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito navale approvato con decreto dei Ministri per le comunicazioni, per le finanze e per l'economia nazionale, 29 gennaio 1929;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di credito navale presenterà, in duplice esemplare, all'ufficio delle concessioni governative in Roma, l'annua denunzia del capitale da esso impiegato, in operazioni di mutui concessi per l'esercizio della navigazione marittima ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge sopra indicato.

Art. 2.

La domanda suddetta, firmata dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed, in mancanza, da chi lo sostituisce, si riferirà all'anno di gestione anteriore risultante dal bilancio dell'Istituto ai sensi dello statuto.

Essa sarà presentata, entro trenta giorni dalla data del verbale della assemblea che ha approvato il bilancio consuntivo, e sarà corredata da copia del bilancio, da copia del verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio rilasciata con dichiarazione di conformità dal segretario del Consiglio di amministrazione.

L'ufficio ricevente restituirà alla parte un esemplare della denunzia, trascrivendovi la liquidazione della tassa, con simultaneo invito scritto di pagamento nel termine di cui al successivo art. 5.

La prima denunzia abbraccerà il periodo di tempo decorso dalla costituzione dell'Ente a tutto il 31 dicembre 1930. Per il solo primo esercizio (anno 1930) la tassa dovuta sarà ridotta a metà.

Art. 3.

L'abbonamento comprende le tasse di bollo, di registro, ipotecarie, quelle riflettenti la ricchezza mobile sugli interessi di mutuo e di ogni altra tassa inerente alla costituzione e funzionamento dell'Istituto, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, con esclusione degli atti giudiziari e delle cambiali.

Sono però comprese nell'abbonamento le cambiali rilasciate dalle Società italiane di navigazione per anticipazioni ottenute dall'Istituto di credito navale sul deposito delle obbligazioni riferentesi ai mutui concessi dallo Istituto stesso, ancorchè vengano scontate dal predetto Istituto presso enti sovventori per ottenere anticipazioni contro pegno.

Resta salva però in quest'ultimo caso l'applicazione della tassa di anticipazione su pegno nella misura indicata nell'art. 5 della lettera C della tariffa allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280.

Art. 4.

La tassa va commisurata in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di somme mutuate, comunque esse provengano, da patrimonio, da riserve, da depositi, da buoni fruttiferi, e da obbligazioni emesse, nella entità che risulta riepilogata alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Tali elementi debbono apparire in forma chiara e sincera dal bilancio.

Art. 5.

Il pagamento della tassa liquidata deve essere fatto in unica soluzione entro il mese successivo a quello della presentazione della denunzia, e sarà imputato al capitolo d'entrata concernente le tasse di registro.

L'ufficio iscriverà all'uopo apposito articolo al libro debitori certi, e rilascerà alla parte la bolletta mod. 72 A.

Art. 6.

Se il procuratore del registro non trovasse esaurientemente chiari e regolari i prospetti contabili ai fini della tassa in abbonamento, liquiderà frattanto la tassa in base alla denunzia ed alligati presentati, ma ha facoltà di procedere a rettifiche, nonchè a visioni ed esame dei libri contabili dell'Istituto e di iscrivere supplementi di tassa.

In caso di omessa e ritardata denunzia si procederà di ufficio all'accertamento dopo un apposito invito, infruttuoso, rivolto all'Istituto.

Art. 7.

Le eventuali controversie circa la liquidazione e pagamento della tassa in abbonamento, saranno decise dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse sugli affari), sentito il parere del Ministero delle comunicazioni. Comunque, prima di intraprendere qualsiasi atto di coazione l'ufficio ne informerà il Ministero delle finanze (Direzione generale predetta) per l'applicazione eventuale dei provvedimenti di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, limitatamente ai privilegi fiscali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1931 - Anno X

*Il Ministro*: MOSCONI.

(410)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1932.

**Approvazione del prospetto di riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Frosinone agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª) sul riordinamento della imposta fondiaria, e 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del catasto;

Visto il prospetto compilato d'accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, per il riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Frosinone, tutti dotati del nuovo catasto, agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni;

Ritenuto che tale riparto è stato fatto con riguardo alla ubicazione, alla importanza ed al numero dei suddetti Comuni;

Decreta:

È approvato l'annesso prospetto di riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Frosinone, tutti dotati del nuovo catasto, agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

*Il Ministro*: MOSCONI.

MINISTERO DELLE FINANZE

*Tabella indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Frosinone in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni quinquennali con la indicazione degli anni relativi al primo turno delle verificazioni stesse.*

| 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |
|---|---|---|---|---|
| Arpino | Sora | Cassino | Alatri | Frosinone |
| Arce | Alvito | Acquafondata | Collepardo | Amaseno |
| Casalvieri | Atina | Cervaro | Filettino | Arnara |
| Colfelice | Belmonte Castello | Piedimonte San Germano | Fiuggi | Boville Ernica |
| Colle S. Magno | Brocco | Pignataro Interamna | Fumone | Castro dei Volsci |
| Fontana Liri | Campoli Appennino | San Biagio | Guarcino | Ceccano |
| Fontechiari | Casalattico | San Giorgio | Torre Cajetani | Ceprano |
| Roccadarce | Castelliri | Sant'Ambrogio | Trevi nel Lazio | Falvaterra |
| Roccasecca | Isola Liri | Sant'Andrea | Trivigliano | Giuliano di Roma |
| S. Giovanni Incarico | Pescosolido | Sant'Apollinare | Vico nel Lazio | Monte San Giovanni Campano |
| Santopadre | Picinisco | Sant'Elia | Anagni | Patrica |
| Pontecorvo | S. Donato V. C. | San Vittore | Acuto | Pofi |
| Aquino | Settefrati | Terelle | Paliano | Ripi |
| Ausonia | Vicalvi | Vallefredda | Piglio | Strangolagalli |
| Castelnuovo Parano | Villa Latina | Vallerotonda | Serrone | Torrice |
| Castrocielo | | Villa Santa Lucia | Sgurgola | Vallecorsa |
| Coreno Ausonia | | Viticuso | Ferentino | Veroli |
| Esperia | | | Morolo | Villa S. Stefano |
| Pastena | | | Supino | |
| Pico | | | | |

Roma, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

*Il Ministro*: MOSCONI.

(381)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1932.

**Dichiarazione di pubblico interesse della concentrazione delle aziende idroelettriche « Cartiere Burgo » e « Cartiere Maslianico » nella « Società idroelettrica Monviso ».**

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434;

Visti il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 75, la legge 28 maggio 1925, n. 796, e il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678;

Vista l'istanza presentata dalla Società idroelettrica Monviso, nella quale si espone il progetto di concentrazione di aziende idroelettriche da eseguirsi mediante incorporazione nella detta Società degli impianti idroelettrici di proprietà delle società « Cartiere Burgo » e « Cartiere Maslianigo »;

Ritenuto che la detta concentrazione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la concentrazione delle aziende idroelettriche da eseguirsi mediante apporti di attività da parte delle Società « Cartiere Burgo » e « Cartiere Maslianico » alla Società idroelettrica Monviso ed incorporamento in quest'ultima degli impianti idroelettrici di proprietà delle altre due società, rendendosi così applicabili, in quanto occorra, alle deliberazioni che per la effettuazione della concentrazione saranno adottate dalle assemblee dei soci delle dette società, le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, e qualora vengano adottate deliberazioni prevedute negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni medesime e contro di esse è consentita l'opposizione, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, disposta col presente decreto, nei giornali: *Il Popolo d'Italia* di Milano e *La Stampa* di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1932 - Anno X

*Il Ministro*: ROCCO.

(422)

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 346 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Kirac Agnese, nato a Medolino (Pola) il 31 ottobre 1904 e abitante a Medolino n. 110, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lorenzin Santa di Giuseppe e di Radossevich Caterina nata a Medolino il 13 agosto 1909, ed al figlio Giovanni, nato a Medolino il 15 novembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9733)

---

N. 344 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Antonio, figlio di Antonio e di Radossevich Maria, nato a Medolino il 23 gennaio 1879 e abitante a Medolino n. 276, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zuccon Caterina di Matteo e di Radossevich Barbana nata a Medolino il 1° novembre 1878 ed ai figli nati a Medolino: Antonio il 30 maggio 1906; Milka, il 22 febbraio 1919; Maria, il 20 gennaio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9734)

---

N. 360 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Giovanni, figlio del fu Giorgio e di Priorat Anna, nato a Medolino (Pola) il 10 dicembre 1877 e abitante a Medolino n. 260, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Kirac Cristina fu Matteo e di Perusco Maria nata a Medolino il 24 luglio 1882 ed ai figli nati a Medolino: Antonio, il 17 gennaio 1906; Anna, il 15 ottobre 1908; Giorgio, il 21 febbraio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9735)

---

N. 361 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1925, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto,

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Giovanni, figlio del fu Antonio e di Segotta Eufemia, nato ad Altura (Pola) il 21 dicembre 1898 e abitante ad Altura n. 71, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Deprato Oliva di Giacomo e di Perich Elena, nata in Altura il 21 marzo 1902; ed ai figli: Albina, nata in Altura il 10 gennaio 1925; Giovanni, nato a Pola il 14 agosto 1926; Antonio, nato a Pola il 21 maggio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9736)

N. 349 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Zuccon Maria, nato a Medolino (Pola) il 4 gennaio 1880 e abitante a Medolino n. 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lorenzin Natalina di Matteo e di Bosuscovich Caterina nata a Medolino il 5 dicembre 1883, ed ai figli nati a Medolino: Giuseppe, il 28 febbraio 1906; Maria, il 1° ottobre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9737)

---

N. 456 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Luxich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luxich Giovanni, figlio del fu Francesco e di Vlacich Domenica, nato a Pola il 29 agosto 1885 e abitante a Pola, via Leme n. 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bosich Anna di Antonio e fu Elena Bradetich nata a Pola il 15 giugno 1891, ed al figlio Oscar nato a Pola il 27 agosto 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9738)

---

N. 340 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzar Antonio, figlio del fu Martino e della fu Podgorac Maria, nato a Giadreschi (Pola) il 10 gennaio 1865 e abitante a Lisignano (Pola) n. 146, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bogliun Caterina fu Giovanni e fu Soverlizza Fosca nata a Lisignano il 2 aprile 1862.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9739)

---

N. 422 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Giovanni, figlio di Giuseppe e di Derin Antonia, nato a Muggia il 20 luglio 1877 e abitante a Pola, via Sergia n. 53, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pontini Domenica di Vincenzo e di Benussi Eufemia nata a Pola il 6 luglio 1885.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9740)

---

N. 1136 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mohorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mohorovich Francesco, figlio di Matteo e di Antonia Novak, nato a Pola il 7 luglio 1900 e abitante a Pola, via Cappellini n. 248, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nikpali Giuseppina di Andrea e di Maddalena Lucarich, nata a Pola il 18 marzo 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1930 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(9761)

---

N. 1145 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mohorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mohorovich Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Dobran Maria, nato ad Altura (Pola) il 21 febbraio 1893 e abitante ad Altura n. 181, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle sorelle, nate ad Altura: Caterina, il 1° marzo 1887; Anna, il 22 aprile 1896 ed ai nipoti, nati ad Altura: Giovanni, illeg. di Caterina, il 22 dicembre 1920; Zelco, illeg. di Anna, il 13 dicembre 1917; Florio, illeg. di Anna, il 22 novembre 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1930 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(9762)

---

N. 1057 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Matteo, figlio di Antonio e di Percovich Maddalena, nato a Lisignano (Pola) il 20 agosto 1882 e abitante a Lisignano n. 170, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zuccon Eufemia di Giorgio e di Radossevich Elena, nata a Medolino il 14 luglio 1883.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1930 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(9763)

---

N. 1132 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mohorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mohorovich Antonio, figlio di Giovanni e di Fosca Contussich, nato a Stignano (Pola) il 13 ottobre 1899 e abitante a Stignano, n. 64, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sandak Anna di Giuseppe e di Selar Marina, nata a Zumesco (Montona) il 26 dicembre 1907.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1930 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(9764)

N. 1141 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mohorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mohorovich Giovanni, figlio del fu Vincenzo e della fu Barich Francesca, nato a Pola il 27 dicembre 1883 e abitante a Pola, via Cappellini, 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Babich Maria fu Pietro e di Svich Caterina, nata a Cherbune (Pisino) il 20 aprile 1892 ed ai figli, nati a Pola: Alfredo Egidio, il 21 ottobre 1911; Remigio, il 3 gennaio 1913; Emma, il 28 giugno 1914; Valeria, il 9 gennaio 1919; Alice Rosa, l'11 dicembre 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(9767)

N. 1137 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mohorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mohorovich Giacomo, figlio illeg. della fu Antonia, nato a Pola il 20 luglio 1900 e abitante a Pola, via Valmale, 67, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zuppicich Maria di Domenico e fu Maria Glusich, nata in Albona il 27 dicembre 1897 ed ai figli, nati a Pola: Claudio, il 16 gennaio 1925; Maria, il 14 agosto 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(9768)

N. 1138 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mohorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mohorovich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Saijna, nato a Pola il 5 marzo 1878 e abitante a Pola, Monte S. Giorgio, 162, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Travicich Antonia di Matteo e di Pezzulich Giovanna, nata a Pola il 31 agosto 1881 ed ai figli: Giuseppe, nato a Pola l'11 giugno 1910; Bruna, nata a Pola il 15 settembre 1911; Anna, nata a Kotori (Ungheria) il 1 agosto 1915.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(9769)

---

N. 1164 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marussig » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Marussig Emma ved. Arturo, figlia di Tisin Leonardo e della fu Bernardon Eva, nata a Trieste il 2 febbraio 1880 e abitante a Pola, via Zaro, n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Riccardo fu Arturo, nato a Pola il 25 marzo 1899.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(9770)

---

N. 1153 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Motika » (Mattica) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Motika (Mattica) Matteo, figlio del fu Giuseppe e di Anna Climan, nato a Gimino il 2 luglio 1903 e abitante a Pola Peroi, n. 56, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bursich Maria di Giuseppe e di Maria Tumpich, nata a Fasana (Pola) il 15 marzo 1910, ed al figlio Giuseppe, nato a Peroi il 12 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termine del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9771)

---

N. 814 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattias » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Mattias Maria vedova Frezza, figlia del fu Michele e della fu Vellovich Maria, nata a Mediano (Dignano) il 19 luglio 1881 e abitante a Sissano (Pola) n. 185, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi » (Maria Mattiassi vedova Frezza).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9772)

---

N. 823 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattiassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Mattiassich Antonia ved. Marcolin, figlia di Antonio e della fu Kalaz Mattea, nata a Pi-

sino il 6 febbraio 1854 e abitante a Pola, via Kandler n. 50, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi » (Antonia Mattiassi ved. Marcolin).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9773)

N. 953 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Micovilovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Micovilovich Giovanni, figlio del fu Michele e della fu Miscovich Eufemia, nato a Promontore (Pola) il 10 luglio 1951 e abitante a Promontore n. 46, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Eufemia di Giovanni e fu Sansa Elena ved. Scocco, nata a Promontore il 12 gennaio 1883.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termine del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9774)

N. 727 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Marincovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Marincovich Alice ved. Ban, figlia di Giovanni e di Demori Maria, nata a Fasana (Pola) il 17 ottobre 1894 e abitante a Fasana, n. 115, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini-Bani » (Alice Marini ved. Bani).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termine del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9775)

N. 780 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Martinolich Maria ved. Fanganel, figlia del fu Giovanni e di Cosulich Domenica, nata a Lussinpiccolo il 23 ottobre 1854 e abitante a Pola, via Dante n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli » (Martinoli Maria vedova Fanganel).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9776)

N. 1006 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Miletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Miletich Francesco, figlio illegittimo di Elvira nato a Pola l'11 gennaio 1914 e abitante a Pola, via S. Michele, 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miletti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termine del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9777)

N. 1055 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Martino, figlio del fu Giuseppe e della fu Clunich Caterina, nato a Lisignano (Pola) il 16 febbraio 1852 e abitante a Lisignano, 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi »
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Batel Maria fu Martino e fu Busetich Oliva, nata in Altura (Pola) il 24 agosto 1850, ed al figlio Giacomo, nato a Lisignano il 17 aprile 1889; alla nuora Sebelich Marta di Antonio e di Scoco Maria, nata a Lisignano il 4 aprile 1897, ed ai nipoti, figli di Giacomo Milossevich e di Sebelich Marta: Stanislao, nato a Zagabria il 12 febbraio 1919; Vladimiro, nato a Lisignano il 23 settembre 1923; Martino, nato a Lisignano il 28 febbraio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termine del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9778)

N. 1142 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mohorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mohorovich Giuseppe, figlio della fu Antonia, nato a Pola il 5 settembre 1906 e abitante a Pola Monte Serpo n. 98, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macorini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dobran Rosa di Giovanni e di Agata Stenta, nata a Pola il 22 agosto 1907, ed al figlio Silvano, nato a Pola il 1° gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termine del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9779)

N. 1147 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mohorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mohorovich Matteo, figlio del fu Domenico e della fu Ghergorich Antonia, nato a S. Martino di Albona il 29 marzo 1886 e abitante a Pola, via Nino Bixio n. 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macorini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Novak Antonia di Orsola, nata a Trieste il 4 settembre 1873, ed alle figlie nate a Pola: Anna, il 27 novembre 1904; Antonia, il 13 ottobre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termine del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9780)

N. 1109 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mocinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mocinich Antonio, figlio del fu Giuseppe e di Runco Maria, nato a Pedena (Pisino) il 16 ottobre 1882 e abitante a Pola, Val Paganor, n. 344, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocenni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brenco Caterina di Pola e fu Puzar Giovanna, nata a Podena il 7 agosto 1887, ed ai figli: Danica, nata a Pedena il 24 gennaio 1916; Giovanni, nato a Gallesano (Pola) il 6 marzo 1919; Giuseppe, nato a Pola il 18 agosto 1923; Ginea il 18 maggio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1930 Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9789)

---

N. 1086 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mircovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mircovich Gregorio, figlio del fu Antonio e della fu Mattea Staroich, nato a Dignano il 13 agosto 1863 e abitante a Pola, via XX Settembre, n. 121, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Merconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Pola dall'or defunta Francesca Kalcich: Anna, il 26 luglio 1904; Giuseppe, il 9 giugno 1907; Antonio, il 24 febbraio 1909; Maria, il 30 dicembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9790)

N. 1084 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mircovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mircovich Francesco, figlio del fu Michele e della fu Bosas Maria, nato a Pontiera (Barbana) n. 24, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Merconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radale Fosca di Giorgio e di Ielcich Maria, nata a Cherbocchi (Barbana) il 5 aprile 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9791)

---

N. 1035 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riansumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milos Pietro, figlio illeg. di Caterina nato a Monghebbo (Parenzo) il 28 giugno 1875, e abitante a Pola, via Tartini n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Margherita Mateicich fu Matteo e di Anna Modesto, nata a Monghebbo il 25 febbraio 1888 ed ai figli: nati a Monghebbo: Concetta, il 12 aprile 1908 e Giuseppe il 17 dicembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9792)

---

N. 1085 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mircovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mircovich Giovanni, figlio del fu Michele e della fu Bosaz Maria, nato a Pontiera (Barbana), il 15 marzo 1870, e abitante a Pola Lavarigo n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Merconi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sandal Maria di Domenico e di Matulinas Caterina, nata a Saini (Barbana) l'11 novembre 1879 ed al figlio Mario, ntto a Pola il 26 dicembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9793)

---

N. 1144 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mohorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mohorovich Giuseppe, figlio del fu Martino e della fu Purgar Antonia, nato a Vettua (Albona) il 10 aprile 1883 e abitante a Pola, via Rossetti n. 10, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Miletich Antonia di Domenico e fu Mikulianca Mattea, nata e Vettua il 15 marzo 1882 ed alla figlia Giuseppina, nata a Pola il 29 febbraio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9794)

---

N. 1114 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mocinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mocinich Martino, figlio del fu Giacomo e della fu Francesca Anicich, nato a Pedena (Pisino) il 18 ottobre 1849, e abitante a Pola, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocenni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9795)

---

N. 1055 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Matteo Natale, figlio di Matteo e della Percovich Anna, nato a Lisignano (Pola) il 21 dicembre 1903 e abitante a Lisignano n. 28, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta, anche alla moglie Bosaz Eufemia fu Giovanni e di Lucia Bartolich, nata a Scattari il 20 agosto 1909 ed alla figlia Anna, nata a Lisignano il 29 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9796)

N. 1107 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Missich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Missich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Belci nato a Fasana (Pola) il 1° gennaio 1874 e abitante a Bagnolo (Pola) n. 134, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Missi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Florincich Elena fu Matteo e fu Francesca Marfem, nata a Pedena (Pisino) il 10 marzo 1872 ed ai figli nati a Fasana: Giuseppe, il 17 settembre 1901, Giovanni, il 13 gennaio 1909 e Pietro il 24 giugno 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9797)

N. 1106 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Missich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Missich Antonio, figlio del fu Giuseppe e di Belci Maria, nato a Fasana (Pola) l'11 ottobre 1867, e abitante a Fasana, via Mazzini 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Missi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie nate a Fasana dalla defunta moglie Maria Potleca: Ida il 12 dicembre 1904, Giovanna l'11 marzo 1909, nonchè alla nipote Antonia illeg. di Ida, nata a Fasana il 21 aprile 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9798)

N. 1052 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Martino, figlio di Antonio e di Percovich Maddalena, nato a Lisignano (Pola) il 10 novembre 1878 e abitante a Lisignano, 169, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Misdaris Maria di Matteo e fu Dovich Anna, nata a Lisignano il 19 marzo 1879, ed ai figli nati a Lisignano: Giuseppe, il 22 maggio 1903; Caterina, il 12 ottobre 1906; Fosca, il 10 gennaio 1919 ed Eufemia, il 5 marzo 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9799)

N. 1054 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto

1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Matteo, figlio di Martino e di Maria Misdaris, nato a Lisignano (Pola) il 18 novembre 1904, e abitante a Lisignano, n. 169, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Agnese Maria Ruman di Francesco e di Maria Fedel, nata a Lisignano il 22 gennaio 1905 ed alla figlia Maria, nata a Lisignano il 5 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9800)

N. 1056 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milossevich Matteo, figlio di fu Antonio e della fu Clunich Lucia, nato a Lisignano (Pola) il 17 febbraio 1858 e abitante a Lisignano, n. 28, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percovich Anna fu Luca e fu Maria Vojnich, nata a Lisignano, il 22 giugno 1865.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9801)

N. 154 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Negovetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Negovetich Francesco, figlio del fu Antonio e di Morosin Giovanna, nato a Cherso il 6 febbraio 1880 e abitante a Pola, Clivo Capitolino, n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Negovetti ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(9802)

N. 148 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nacinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il Cognome del sig. Nacinovich Marco, figlio del fu Marco e della fu Lizzul Lucia, nato a Fianona il 24 novembre 1865 e abitante a Pola, Monte S. Giorgio, n. 281, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nacini ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(9803)

N. 147 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nacinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nacinovich Giuseppe, figlio del fu Martino e di Nacinovich Oliva, nato a Fianona il 22 settembre 1964 e abitante a Pola, Monte S. Giorgio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nacini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Rabar Maria fu Giuseppe e di Flegar Domenica, nata a Gollogorizza il 13 dicembre 1871 ed alla figlia Jolanda, nata a Pola dall'ora defunta prima moglie Cergnul Domenica, il 24 ottobre 1911.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(9304)

N. 453 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Luxich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luxich Ettore, figlio di Ettore e di Valcovich Maria, nato a Pola il 25 ottobre 1899 e abitante a Pola, via Gladiatori, 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dean Leonilda di Luigi e di Dermit Luigia, nata a Pola il 22 agosto 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(9743)

N. 323 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ladavaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Ladavaz Maria, figlia di Giovanni e della fu Saicovich Maria, nata a Pola l'8 marzo 1909 e abitante a Pola, via S. Giorgio, n. 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ladava ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(9744)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Scambio di ratifiche fra l'Italia e la Lettonia.**

In data 2 febbraio 1932 si è proceduto in Roma, presso il Ministero degli affari esteri, allo scambio delle ratifiche tra l'Italia e la Lettonia al Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario italo-lettone concluso a Riga il 28 aprile 1931.

(411)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 30.

**Media dei cambi e delle rendite**

dell'8 febbraio 1932 - Anno X

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 75.25 | Oro | 368.34 |
| Svizzera | 373.20 | Belgrado | — |
| Londra | 66 — | Budapest (Pengo) | — |
| Olanda | 7.695 | Albania (Franco oro) | — |
| Spagna | 147.10 | Norvegia | 3.60 |
| Belgio | 2.665 | Russia (Cervonetz) | — |
| Berlino (Marco oro) | 4.55 | Svezia | 3.70 |
| Vienna (Schillinge) | — | Polonia (Sloty) | 215 — |
| Praga | 56.70 | Danimarca | 3.65 |
| Romania | 11.40 | Rendita 3,50 % | 73.825 |
| Peso Argentino Oro | — | Rendita 3,50 % (1902) | 69 — |
| Peso Argentino Carta | — | Rendita 3 % lordo | 46 — |
| New York | 19.09 | Consolidato 5 % | 82.075 |
| Dollaro Canadese | 16.57 | Obblig. Venezie 3,50 % | 83.85 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO | NUMERO di iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.50 % | 629191 | 164,50 | Gilardino Edmondo, Carlo e Luciano fu *Giuseppe*, minori sotto la p. p. della madre Bianco *Francesca-Giovanna fu Giuseppe*, ved. di Gilardino *Giuseppe*, domic. in Saint Michel de Maurienne (Francia). | Gilardino Edmondo, Carlo e Luciano fu *Vittorio-Ludovico-Giuseppe*, minori sotto la p. p. della madre Bianco *Giovanna-Maria-Francesca* fu Giuseppe, ved. di Gilardino *Vittorio-Ludovico-Giuseppe*, domic. come contro. |
| Buoni Tesoro novennali 2ª Serie | 418<br>877 | Cap. 85.000 —<br>» 2.500 — | Fiori *Giovanni*, *Francesco*, Maria, e Francesco-Ferrcucio fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Randon Margherita, ved. Fiori. | Fiori *Giovanni-Francesco*, Maria e Francesco-Ferruccio fu Angelo, minori ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 7212 Littorio | 1.320 — | Caffagni Leandro, *Ornella* e Zita fu Crisostomo, minori sotto la p. p. della madre Veroni Alice fu Valeriano, ved. Caffagni, domiciliata in Pazzano frazione di Correggio (Reggio Emilia). | Caffagni Leandro, *Orneglia* e Zita fu Crisostomo, minori ecc. come contro. |
| 3.50 %<br>»<br>»<br>»<br>»<br>»<br>»<br>»<br>»<br>» | 768476<br>782976<br>626546<br>591872<br>585461<br>629400<br>646248<br>752180<br>777007<br>787327 | 7 —<br>3,50<br>287 —<br>3,50<br>3,50<br>3,50<br>3,50<br>10,50<br>3,50<br>7 — | *Romanelli Ettore* di *Luigi*, domic. in Napoli. | *Romaniello o Romanelli Ettore-Igino-Edvige* di *Generoso-Luigi*, domic. in Napoli. |
| » | 530314 | 161 — | *Romanelli Edvige-Ettore* di *Luigi*, domic. in Napoli. | |
| » | 453182 | 3.50 | Intestata come la precedente. | *Romaniello o Romanelli Edvige-Igino-Ettore* di *Generoso-Luigi*, domic. in Napoli. |
| » | 530315 | 238 — | Figli legittimi nascituri dal sig. *Romanelli Edvige-Ettore* di *Luigi*, dom. in Napoli; con usuf. a *Romanelli Edwige-Ettore* di Luigi. | Figli legittimi nascituri di *Romaniello o Romanelli Ettore-Igino-Edvige* di *Generoso-Luigi*, domic. in Napoli; con usufrutto a detto *Romaniello o Romanelli Ettore* ecc. |
| Cons. 5 % | 205703 | 400 — | Alliata Gravina Emanuela di Domenico, nubile, domic. in Palermo; con usufr. vital. a Gravina *Teresa* fu Luigi, moglie di Alliata Cardillo Domenico fu Pasquale, domic. in Palermo. | Intestata come contro, con usufr. vital. a Gravina *Maria-Teresa* fu Luigi, moglie ecc. come contro |
| 3.50 %<br>»<br>»<br>»<br>»<br>»<br>»<br>»<br>»<br>»<br>»<br>» | 509117<br>626232<br>650801<br>652650<br>773374<br>791532<br>794697<br>818613<br>824570<br>824571<br>824572<br>800648 | 70 —<br>70 —<br>140 —<br>70 —<br>140 —<br>140 —<br>350 —<br>280 —<br>70 —<br>70 —<br>70 —<br>350 — | Antonietti *Giuseppe* fu Carlo-Antonio, domic. in Egro di Casara (Novara). | Antonietti *Camillo-Giuseppe* fu Carlo-Antonio, domic. come contro. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 766743 | 108,50 | Basile *Rosa* fu Giuseppe moglie di Botta Leopoldo fu Ferdinando, domic. in Salerno, vincolata | Basile *Mariarosa* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 32917<br>Polizza combatt. | 20 — | Attruia Francesco *di Aniello*, domic. in Scafati (Salerno). | Attruia Francesco *fu Domenico*, domic. come contro. |
| » | 89376 | 2.605 — | Lavatelli Ida e *Carlo* di Umberto, minori, sotto la p. p. del padre, domic. in Torino e figli nascituri da Lavatelli Umberto di Carlo-Alberto; con usufrutto a Lavatelli Carlo-Alberto fu Francesco, domic. in Torino. | Lavatelli Ida e *Giorgio* di Umberto, minori ecc. come contro; con usufr. come contro. |
| » | 147958 | 135 — | Irranca Onni Michele fu *Antonio*, dom. in S. Lussurgiu (Cagliari). | Irranca Onni Michele fu *Giovanni*, dom. in *Santu* Lussurgiu (Cagliari). |
| Buoni del Tesoro novennali 2ª serie<br><br>Id. 6ª serie | 582<br>583<br><br>1168 | Cap. 1.500 —<br>» 8.000 —<br><br>» 2.000 — | Tognazzi *Olivo, Giulietta, Paola* ed Iside fu *Battista*, minori sotto la p. p. della madre Ferrari Catterina-Maria fu Giovanni, ved. Tognazzi. Il primo buono è con usufrutto a Ferrari Catterina-Maria fu Giovanni, ved. Tognazzi. | Tognazzi *Oliviero, Giulietta-Paolina, Oliva-Paola-Palmira* ed Iside fu *Angelo-Battista*, minori ecc. come contro. Il primo buono è con usufr. come contro. |

**A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.**

Roma, 30 gennaio 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

**(387)**

---

# MINISTERO DELLE FINANZE

**DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO**

(*Unica pubblicazione*).

## Alienazione di rendite nominative.

**Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.**

| CATEGORIA del debito | NUMERO d'iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| 3.50 % | 786544 | Italiano Antonino, domiciliato in Belmonte Mezzagno (Palermo), vincolata | 129,50 |
| Cons. 5 % | 303528 | Gallo Giulio fu Vincenzo, domiciliato in Casalbore (Avellino), vincolata | 560 — |
| 3.50 % | 587430 | De Luigi Pietro fu Luigi, domiciliato in Massa Superiore (Rovigo), vincolata | 59,50 |
| » | 209394 | Ibba Vincenzo fu Sisinnio, domiciliato in Centuripe (Catania) vincolata | 10,50 |

Roma, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

**(390)**

# BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

## Situazione al 10

### ATTIVO.

| | | | DIFFERENZE con la situazione al 31 dicembre 1931-X (migliaia di lire) | |
|---|---|---|---|---|
| Oro in cassa . . . . . . L. | | 5.626.331.548,28 | + | 6 |
| Altre valute auree: | | | | |
| Crediti su l'estero . . . . . . | L. 1.612.142.971,23 | | — | 66.578 |
| Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere | » 491.517.818,28 | | | — |
| | | 2.103.660.789,51 | — | 66.578 |
| Riserva totale . . . . L. | | 7.729.992.337,79 | — | 66.572 |
| Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . . » | | 1.772.798.105 — | | — |
| Cassa . . . . . . » | | 278.792.093,66 | — | 3.859 |
| Portafoglio su piazze italiane . . . . . . » | | 4.569.462.995,93 | — | 28.607 |
| Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . . » | | 4.941.736,43 | — | 30.643 |
| Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . | L. 886.260.241,08 | | — | 180.181 |
| Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . | » 161.838,65 | | | — |
| | | 886.422.079,73 | — | 180.181 |
| Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . L. | | 1.375.175.000,61 | + | 24 |
| Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . » | | — | | — |
| Conti correnti attivi nel Regno: | | | | |
| prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . | L. 27.813.388,13 | | — | 133.818 |
| altri . . . | » 32.903.561,13 | | — | 10.775 |
| | | 60.716.949,26 | — | 144.593 |
| Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . L. | | 369.907.771,05 | | — |
| Azionisti a saldo azioni . . . . . . » | | 200.000.000 — | | — |
| Immobili per gli uffici . . . . . . » | | 170.948.665,16 | — | 4 |
| Istituto di liquidazioni . . . . . . » | | 1.565.637.712,75 | + | 24.886 |
| Partite varie: | | | | |
| Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . | L. 30.000.000 — | | | — |
| Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . | » 32.485.000 — | | | — |
| Impiego della riserva speciale azionisti . . . . | » 89.176.484,62 | | | — |
| Impiego fondo pensioni . . . . . . | » 220.598.361,49 | | + | 5.000 |
| Impiego in titoli Istituto di liquidazioni . . . . . | » 369.907.771,05 | | | — |
| Debitori diversi . . . . . . | » 446.599.119,10 | | + | 11.951 |
| | | 1.188.766.736,26 | + | 16.951 |
| Spese . . . . . . L. | | 505.765,32 | + | 506 |
| L. | | 20.174.067.948,95 | | |
| Depositi in titoli e valori diversi . . . . . . » | | 29.232.788.396,41 | + | 2.447.385 |
| L. | | 49.406.856.345,36 | | |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . » | | 392.911.396,82 | — | 651 |
| TOTALE GENERALE . . . L. | | 49.799.767.742,18 | | |

Saggio normale dello sconto 7 per cento (dal 28 settembre 1931-IX).

*Il governatore*: AZZOLINI.

(5728)

# D'ITALIA

Versato L. 300,000,000.

## gennaio 1932 (X)

## PASSIVO.

| | | | | DIFFERENZE con la situazione al 31 dicembre 1931-X (migliaia di lire) |
|---|---|---|---|---|
| Circolazione dei biglietti | | L. | 14.213.249.250 — | — 81.578 |
| Vaglia cambiari e assegni della Banca | | » | 362.031.308,85 | — 82.660 |
| Depositi in conto corrente | | » | 1.943.785.959 — | + 618.156 |
| Conto corrente del Regio tesoro | | » | 300.000.000 — | — |
| Totale partite da coprire | | L. | 16.819.066.517,85 | + 453.923 |
| Capitale | | L. | 500.000.000 — | — |
| Massa di rispetto | | » | 100.000.000 — | — |
| Riserva straordinaria patrimoniale | | » | 32.500.000 — | — |
| Conti correnti vincolati | | » | 198.973.608,57 | + 58.258 |
| Conto corrente del Regio tesoro, vincolato | | » | 1.165.222.386,57 | — 828.628 |
| Istituto di liquidazioni conto Titoli | | » | 369.907.771,05 | — |
| Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno — conto corrente | | » | 49.287.543,66 | + 2 |
| Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno — conto titoli. | | » | — | — |
| Partite varie: | | | | |
| Riserva speciale di proprietà degli azionisti | L. 93.069.539,76 | | | + 2 |
| Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici | » 46.000.000 — | | | — |
| Creditori diversi | » 644.622.431,11 | | | — 178.257 |
| | | | 783.691.970,87 | — 178.255 |
| Rendite del corrente esercizio | | L. | 77.607.880,36 | + 77.608 |
| Utili netti dell'esercizio precedente | | » | 77.810.270,02 | — |
| | | L. | 20.174.067.948,95 | |
| Depositanti | | » | 29.232.788.396,41 | + 2.447.385 |
| | | L. | 49.406.856.345,36 | |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | | » | 392.911.396,82 | — 651 |
| TOTALE GENERALE | | L. | 49.799.767.742,18 | |

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 45,96 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 39.59 %.

p. *Il ragioniere generale*: G. ROSAI.

REGNO D'ITALIA

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 23 dal 1° al 15 dicembre 1931 - Anno X

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Carbonchio ematico.* | | | |
| Ascoli Piceno | Montegranaro | B | — | 1 |
| Bari | Giovinazzo | Cp | — | 1 |
| Belluno | Mel | B | 1 | — |
| Brescia | Bovegno | B | — | 1 |
| Id. | Concesio | B | — | 1 |
| Catanzaro | Ricadi | B | — | 1 |
| Id. | Soveria Mannelli | B | — | 1 |
| Id. | Spilinga | B | — | 2 |
| Cosenza | Corigliano Calabro | B | — | 1 |
| Cuneo | Cavalermaggiore | B | — | 1 |
| Id. | Cuneo | B | — | 1 |
| Id. | Dronero | B | — | 1 |
| Firenze | Campi Bisenzio | B | — | 1 |
| Id. | Firenze | B | — | 1 |
| Id. | Prato | B | — | 1 |
| Foggia | Bovino | B | — | 1 |
| Id. | Cerignola | B | 1 | — |
| Id. | S. Marco in Lamis | B | — | 1 |
| Id. | Serracapriola | B | — | 1 |
| Genova | Genova | B | — | 1 |
| Lucca | Pietrasanta | B | — | 1 |
| Macerata | Macerata | B | 1 | — |
| Id. | Serravalle | B | — | 1 |
| Messina | Milazzo | B | — | 1 |
| Milano | Locate Triulzi | B | — | 1 |
| Id. | Milano | B | — | 1 |
| Modena | Mirandola | E | 1 | — |
| Id. | Soliera | B | 1 | — |
| Napoli (*a*) | Pollena Trocchia | B | 1 | — |
| Pisa (*a*) | Santa Maria a Monte | B | 1 | — |
| Pistoia | Pistoia | B | — | 1 |
| Id. | Ponte Buggianese | B | — | 1 |
| Pola (Istria) | Umago | B | — | 1 |
| Potenza | Baragiano | O | — | 1 |
| Id. | Senise | B | 1 | — |
| Reggio di Calabria | Reggio di Calabria | B | 1 | — |
| Reggio Emilia (*a*) | Viano | B | 1 | — |
| Roma | Anzio | B | — | 1 |
| Id. | Fondi | B | 1 | — |
| Id. | Montane | B | — | 1 |
| Id. | Nazzano | B | 1 | — |
| Id. | Priverno | B | 1 | — |
| Id. | Rocca di Papa | B | 1 | — |
| Id. | Terracina | B | 1 | — |
| Salerno | Mercato S. Severino | B | — | 1 |
| Sassari | Bono | B | — | 1 |
| Torino | Pinerolo | B | — | 1 |
| Id. | Scalenghe | B | — | 1 |
| | Segue *Carbonchio ematico.* | | | |
| Trento | Villa Rendena | O | — | 1 |
| Treviso | Castello di Godego | B | — | 1 |
| Vicenza | Montecchio Maggiore | B | — | 1 |
| | | | 15 | 37 |
| | *Carbonchio sintomatico.* | | | |
| Belluno | Livinallongo | B | — | 1 |
| Cosenza | Cassano al Jonio | B | — | 4 |
| Cuneo | Savigliano | B | — | 1 |
| Ferrara | Bondeno | B | — | 1 |
| Foggia | Vieste | B | — | 1 |
| Verona | Verona | B | — | 1 |
| Vicenza | Bassano del Grappa | B | — | 2 |
| | | | — | 11 |
| | *Afta epizootica.* | | | |
| Alessandria | Alessandria | B | 6 | 1 |
| Id. | Asti | B | 1 | — |
| Id. | Boscomarengo | B | 1 | — |
| Id. | Bozzole | B | 1 | — |
| Id. | Casalcermelli | B | 3 | — |
| Id. | Castell'Alfero | B | 1 | — |
| Id. | Castellazzo Bormida | B | — | 1 |
| Id. | Casteln. Don Bosco | B | — | 1 |
| Id. | Castelnuovo Scrivia | B | 2 | — |
| Id. | Grazzano Monferrato | B | 1 | — |
| Id. | Isola d'Asti | B | 1 | — |
| Id. | Moncalvo | B | — | 2 |
| Id. | Murisengo | B | — | 1 |
| Id. | Novi Ligure | B | 1 | — |
| Id. | Occimiano | B | 2 | 1 |
| Id. | Piea d'Asti | B | — | 2 |
| Id. | Robella d'Asti | B | — | 1 |
| Id. | S. Damiano d'Asti | B | — | 1 |
| Id. | S. Giorgio Monferrato | B | — | 1 |
| Id. | Tortona | B | 1 | 2 |
| Id. | Villadeati | B | 1 | — |
| Aosta | Arvier | B | 1 | — |
| Id. | Caluso | B | — | 1 |
| Id. | Chatillon | B | — | 1 |
| Id. | Mongione | B | — | 2 |
| Id. | Rhemes | B | 2 | — |
| Id. | Valdigna | B | — | 1 |
| Bergamo | Antegnate | B | 1 | 1 |
| Id. | Bariano | B | 8 | 6 |
| Id. | Bergamo | B | 4 | — |
| Id. | Bolgare | B | — | 1 |
| Id. | Canale d'Argon | B | — | 1 |
| Id. | Cene | B | 2 | — |
| Id. | Covo | B | 4 | — |
| Id. | Curdomo | B | 1 | — |
| Id. | Lovate | B | — | 1 |
| Id. | Morengo | B | 4 | 2 |
| Id. | Ponte S. Pietro | B | — | 1 |
| Id. | Treviglio | B | — | 1 |
| Id. | Valbrembo | B | — | 1 |
| Id. | Zanica | B | 1 | — |
| Bologna | Anzola dell'Emilia | B | — | 1 |
| Id. | Castenaso | B | 1 | — |
| Brescia | Bagnolo Mella | B | — | 1 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Segue Afta epizootica.* | | | |
| Brescia | Brescia | B | — | 1 |
| Id. | Chiari | B | — | 1 |
| Id. | Comezzano-Cizzago | B | — | 2 |
| Id. | Ghedi | B | — | 1 |
| Id. | Montichiari | B | — | 1 |
| Id. | Muscoline | B | — | 1 |
| Id. | Offlaga | B | — | 2 |
| Id. | Orzinuovi | B | — | 4 |
| Id. | Quinzano d'Oglio | B | — | 2 |
| Id. | Id. | O | — | 1 |
| Id. | Roccafranca | B | — | 1 |
| Id. | Rodengo-Saiano | B | — | 1 |
| Id. | Rovato | B | — | 1 |
| Id. | Rudiano | B | — | 4 |
| Id. | Tavernole sul Mella | B | — | 1 |
| Como | Barzio | B | 1 | — |
| Id. | Castello B. | B | 1 | — |
| Id. | Cernusco | B | 1 | — |
| Id. | Colle B. | B | 1 | — |
| Id. | Como | B | 3 | — |
| Id. | Costa Mariago | B | — | 1 |
| Id. | Cusino | B | 1 | — |
| Id. | Garzeno | B | 9 | — |
| Id. | Moltrasio | B | 1 | — |
| Id. | Monticello | B | 9 | 4 |
| Id. | Nesso | B | 2 | — |
| Id. | Olgiate Caleo | B | — | 1 |
| Id. | Primaluna | B | — | 1 |
| Id. | S. Bartolomeo | B | 3 | — |
| Id. | Zelbio | B | 1 | 1 |
| Cremona | Bordolano | B | 1 | — |
| Id. | Cingia de Botti | B | 1 | — |
| Id. | Corte de' Cortesi | B | 1 | — |
| Id. | Crema | B | 1 | — |
| Id. | Cremona | B | — | 2 |
| Id. | Isola Dovarese | B | 2 | — |
| Id. | Malagnino | B | 1 | 1 |
| Id. | Persico Dosimo | B | — | 1 |
| Id. | Pescarolo | B | — | 1 |
| Id. | Sesto Cremonese | B | 1 | — |
| Id. | Spinadesco | B | 2 | 1 |
| Id. | Vailate | B | — | 1 |
| Cuneo | Camerana | B | — | 1 |
| Id. | Cherasco | B | — | 1 |
| Id. | Neive | B | — | 1 |
| Id. | Saluzzo | B | — | 1 |
| Firenze | Borgo San Lorenzo | B | 1 | — |
| Genova | Campomorone | B | 2 | — |
| Id. | Ceranesi | B | — | 1 |
| Id. | Genova | B | — | 6 |
| Id. | Ronco | B | — | 1 |
| Id. | Savignone | B | — | 1 |
| Id. | Uscio | B | 1 | — |
| Id. | Valbrevenna | B | 1 | — |
| Lucca | Lucca | B | — | 1 |
| Milano | Arsago | B | — | 1 |
| Id. | Colturano | B | — | 1 |
| Id. | Corbetta | B | — | 1 |
| Id. | Fombro | B | — | 2 |
| Id. | Linate al Lambro | B | — | 2 |
| Id. | Rho | B | — | 1 |
| Id. | S. Stefano Lodigiano | B | — | 1 |
| Novara | Borgomanero | B | 1 | — |
| Id. | Casalbeltrame | B | — | 1 |
| Id. | Casalino | B | 1 | — |
| Id. | Castelli Cusiani | B | 1 | — |
| Id. | Domodossola | B | — | 1 |
| Id. | Galliate | B | 1 | — |
| Novara | Novara | B | 3 | 1 |
| Id. | Vespolate | B | 1 | — |
| Parma | Cortile S. Martino | B | 1 | — |
| Id. | Fontanellato | B | 1 | — |
| Id. | Golese | B | 3 | — |
| Id. | Sala B. | B | 1 | — |
| Id. | Salsomaggiore | B | 1 | — |
| Id. | S. Lazzaro | B | 3 | — |
| Id. | Trecasali | B | 2 | — |
| Pavia | Belgioioso | B | 2 | — |
| Id. | Breme | B | — | 1 |
| Id. | Cornale | B | 1 | — |
| Id. | Frascarolo | B | 2 | — |
| Id. | Garlasco | B | 3 | — |
| Id. | Landriano | B | 1 | — |
| Id. | Mortara | B | — | 1 |
| Id. | Pieve Albignola | B | 1 | 1 |
| Id. | S. Cristina e Bissone | B | 1 | — |
| Id. | Vigevano | B | 1 | — |
| Id. | Voghera | B | 1 | — |
| Id. | Zerbolò | B | 1 | — |
| Piacenza (*a*) | Cadeo | B | 1 | — |
| Id. | Caorso | B | 1 | — |
| Id. | Monticelli | B | 1 | — |
| Id. | Pianello | B | 1 | — |
| Pisa (*a*) | Cascina | B | 3 | — |
| Reggio Emilia (*a*) | Poviglio | B | 2 | — |
| Roma | Roma | B | 4 | 1 |
| Savona | Loano | B | — | 2 |
| Id. | Savona | B | — | 4 |
| Siena | Colle di Val d'Elsa | B | — | 1 |
| Id. | Siena | B | — | 9 |
| Id. | Id. | S | — | 1 |
| Torino | Brusasco | B | — | 1 |
| Id. | S. Mauro Torinese | B | — | 1 |
| Varese | Albizzate | B | — | 1 |
| Id. | Agrate | B | 1 | — |
| Id. | Casale Litta | B | — | 1 |
| Id. | Cunardo | B | 1 | — |
| Id. | Marnate | B | 1 | — |
| Id. | Varese | B | 1 | — |
| Vercelli | Olcenengo | B | — | 1 |
| Id. | Rive | B | — | 1 |
| Id. | Roasio | B | — | 1 |
| Id. | Vercelli | B | — | 1 |
| | | | 150 | 131 |

*Malattie infettive dei suini*

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Rimasti dalle settimane precedenti | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Arezzo | Cortona | S | 4 | — |
| Ascoli Piceno | Montottone | S | 1 | — |
| Bari | Polignano | S | — | 1 |
| Belluno | Belluno | S | 1 | — |
| Id. | Feltre | S | 1 | — |
| Id. | Longarone | S | 1 | — |
| Bologna | Bologna | S | 2 | — |
| Id. | Crevalcore | S | — | 1 |
| Id. | Monterenzio | S | — | 1 |
| Id. | S. Agata Bolognese | S | 1 | 2 |
| Campobasso | Daronia | S | — | 2 |
| Id. | Fossalto | S | — | 1 |
| Id. | Montagano | S | — | 1 |
| Id. | Montefal. del Sannio | S | — | 2 |
| Id. | Riccia | S | — | 1 |
| Id. | Ripabottoni | S | — | 2 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue *Malattie infettive dei suini.* | | | | |
| Campobasso | S. Felice del Littorio | S | — | 1 |
| Id. | S. Giuliano di Puglia | S | 2 | — |
| Catanzaro | S. Caterina del Jonio | S | — | 4 |
| Cosenza | Cosenza | S | — | 3 |
| Cremona | Pieve d'Olmi | S | 1 | — |
| Cuneo | Borgomale | S | 1 | — |
| Id. | Morene | S | — | 1 |
| Ferrara | Ferrara | S | — | 3 |
| Firenze | Scandicci | S | — | 1 |
| Foggia | Casalvecchio di Puglia | S | 1 | — |
| Id. | Casteln. della Daunia | S | 2 | — |
| Id. | Orsara di Puglia | S | — | 2 |
| Id. | Pietramontecorvino | S | 5 | — |
| Id. | S. Marco in Lamis | S | 1 | 3 |
| Id. | S. Paolo Civitate | S | — | 1 |
| Id. | Serracapriola | S | 1 | 1 |
| Frosinone (*a*) | Pontecorvo | S | 3 | — |
| Genova | Genova | S | 1 | — |
| Lucca | Camaiore | S | 1 | — |
| Macerata | Macerata | S | 1 | — |
| Id. | Penna S. Giovanni | S | 2 | 2 |
| Id. | Porto Civitanova | S | 4 | — |
| Id. | S. Ginesio | S | 1 | — |
| Modena | S. Prospero | S | 1 | — |
| Napoli (*a*) | Giugliano | S | 1 | — |
| Id. | Poggiomarino | S | 2 | — |
| Id. | Pompei | S | 5 | — |
| Id. | Terzigno | S | 3 | — |
| Id. | Torre Annunziata | S | 4 | — |
| Padova | Arzegrande | S | 1 | — |
| Id. | Brugine | S | 1 | — |
| Id. | Cadoneghe | S | 1 | — |
| Id. | Vigodarzere | S | 1 | — |
| Parma | Fontevivo | S | 2 | — |
| Pavia | Giussago | S | — | 1 |
| Perugia | Marsciano | S | 4 | 5 |
| Id. | Perugia | S | 6 | 2 |
| Id. | Umbertide | S | 1 | 1 |
| Id. | Valfabbrica | S | — | 6 |
| Pescara (*a*) | Montebello di Bertona | S | 1 | — |
| Piacenza (*a*) | Fiorenzuola | S | 2 | — |
| Potenza | S. Chirico Raparo | S | 1 | — |
| Id. | Tolve | S | — | 1 |
| Reggio Calabria (*a*) | Bivongi | S | 4 | — |
| Reggio Emilia (*a*) | S. Ilario d'Enza | S | 1 | — |
| Salerno | Angri | S | 1 | 2 |
| Id. | Capaccio | S | — | 1 |
| Id. | Cava dei Tirreni | S | 2 | 2 |
| Id. | Eboli | S | — | 1 |
| Id. | Nocera Inferiore | S | — | 4 |
| Id. | S. Marzano Santerno | S | — | 9 |
| Id. | S. Valentino Torio | S | 2 | 1 |
| Id. | Sarno | S | — | 24 |
| Id. | Tegiano | S | — | 1 |
| Siena | Rapolano | S | 1 | — |
| Id. | Trequanda | S | — | 1 |
| Teramo | Castellalto | S | — | 1 |
| Id. | Cermignano | S | — | 1 |
| Id. | Torricella Sicara | S | — | 1 |
| Trento | Egna | S | — | 1 |
| Id. | Molveno | S | — | 1 |
| Id. | Peio | S | — | 1 |
| Treviso | Asolo | S | — | 1 |
| Trieste | Trieste | S | 3 | 2 |
| Udine | Dignano | S | — | 1 |
| Id. | Moruzzo | S | — | 1 |
| Id. | S. Giovanni di N. | S | — | 1 |
| Venezia | Annone Veneto | S | 1 | — |
| Venezia | Cavarzere | S | 1 | — |
| Verona | Grezzana | S | — | 1 |
| Id. | Verona | S | — | 1 |
| | | | 91 | 112 |
| *Morva.* | | | | |
| Napoli (*a*) | Casalnuovo | E | 1 | — |
| Id. | Napoli | E | 2 | — |
| Id. | Torre del Greco | E | 1 | — |
| Ravenna | Cervia | E | 1 | — |
| Roma | Roma | E | — | 1 |
| | | | 5 | 1 |
| *Farcino criptococcico.* | | | | |
| Bari | Capurso | E | 1 | — |
| Foggia | Castelluccio dei Sauri | E | 1 | — |
| Messina | Milazzo | E | 1 | — |
| Modena | Modena | E | — | 1 |
| Napoli (*a*) | Afragola | E | 1 | — |
| Id. | Cimitile | E | 1 | — |
| Id. | Giugliano | E | 2 | — |
| Id. | Gragnano | E | 1 | — |
| Id. | Maddaloni | E | 6 | — |
| Id. | Marcianise | E | 3 | — |
| Id. | Napoli | E | 12 | — |
| Id. | Nola | E | 2 | — |
| Id. | Palma Pollenza | E | 1 | — |
| Id. | Pomigliano d'Arco | E | 2 | — |
| Potenza | Lavello | E | 1 | — |
| Salerno | Angri | E | — | 1 |
| Id. | Bracigliano | E | — | 1 |
| Id. | Castel S. Giorgio | E | 1 | — |
| Id. | Salerno | E | — | 1 |
| Id. | S. Marz. sul Santer. | E | 1 | 1 |
| Id. | Sarno | E | 1 | — |
| Id. | Serre | E | 1 | — |
| | | | 39 | 5 |
| *Rabbia.* | | | | |
| Agrigento | Palma Montechiaro | Cn | — | 1 |
| Ancona | Ancona | Cn | — | 1 |
| Foggia | S. Marco in Lamis | E | — | 1 |
| Id. | Serracapriola | E | — | 1 |
| Napoli (*a*) | Mondragone | Cn | 1 | — |
| Id. | Napoli | Cn | 12 | — |
| Id. | Portici | Cn | 1 | — |
| Ragusa | Ragusa | Cn | — | 1 |
| Terni | S. Venanzo | Cn | — | 1 |
| | | | 14 | 6 |
| *Rogna.* | | | | |
| Aquila | Rivisondoli | O | 1 | — |
| Campobasso | Campobasso | E | 4 | — |
| Id. | Campolieto | E | 1 | — |
| Id. | Cantalupo nel Sannio | E | 1 | — |
| Id. | Civitanova del Sannio | O | 2 | — |
| Id. | Limosano | E | 2 | — |
| Id. | Riccia | E | 1 | — |
| Id. | Ripabottoni | E | 1 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Segue Rogna.* | | | |
| Campobasso | S. Elia a Pianisi | O | 1 | — |
| Id. | Toro | O | 2 | — |
| Id. | Trivento | O | 1 | — |
| Id. | Vastogirardi | O | 1 | — |
| Macerata | Esanatoglia | O | 1 | — |
| Id. | Pioraco | O | 1 | — |
| Modena | Savignano | E | — | 1 |
| Perugia | Foligno | O | 1 | — |
| Potenza | Melfi | O | — | 1 |
| Rieti | Greccio | O | 2 | — |
| Id. | Monte S. Giovanni | O | 1 | — |
| Id. | Poggio Moiano | O | 5 | — |
| Roma | Cerveteri | O | 1 | — |
| Id. | Ciciliano | O | 1 | — |
| Id. | Civitavecchia | O | 1 | — |
| Id. | Cori | O | 1 | — |
| Id. | Formello | O | — | 1 |
| Id. | Roma | O | 6 | 2 |
| Terni | Baschi | O | — | 1 |
| Id. | Terni | O | 2 | 1 |
| Viterbo | Bassanello | O | 1 | — |
| Id. | Cellere | O | 1 | — |
| Id. | Civita Castellana | O | 1 | — |
| Id. | Graffignano | O | 1 | — |
| Id. | Montalto di Castro | O | 1 | — |
| Id. | Tuscania | O | 1 | — |
| Id. | Veiano | O | 1 | — |
| Id. | Vetralla | O | 1 | — |
| Id. | Vitorchiano | O | 1 | — |
| | | | 50 | 7 |
| *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.* | | | | |
| Roma | Palombara | O | 1 | — |
| Id. | Roma | O | 1 | — |
| Id. | Sacrofano | O | 1 | — |
| | | | 3 | — |
| | *Aborto epizootico.* | | | |
| Bari | Gravina | O | 1 | — |
| Belluno | Lentini | B | — | 1 |
| Bologna | Anzola dell'Emilia | B | 1 | — |
| Id. | Molinella | B | 3 | — |
| Ferrara | Argenta | B | — | 2 |
| Id. | Bondeno | B | — | 1 |
| Id. | Ostellato | B | — | 1 |
| Firenze | Vicchio | B | — | 1 |
| Modena | Bastiglia | B | 1 | — |
| Id. | Bomporto | B | 1 | — |
| Id. | Campogalliano | B | 1 | 2 |
| Id. | Camposanto | B | 1 | — |
| Id. | Carpi | B | 10 | 3 |
| Id. | Castelfranco | B | 6 | 3 |
| Id. | Castelnuovo | B | — | 2 |
| Id. | Castelvetro | B | — | 1 |
| Id. | Concordia | B | — | 1 |
| Id. | Finale nell'Emilia | B | 2 | — |
| Id. | Maranello | B | 1 | 1 |
| Id. | Mirandola | B | 2 | 1 |
| Id. | Modena | B | 12 | 6 |
| Id. | Nonantola | B | 3 | 1 |
| Id. | Novi | B | — | 2 |
| Id. | Ravarino | B | 2 | 3 |
| Id. | S. Cesario | B | 3 | — |
| Id. | Savignano | B | — | 1 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Segue Aborto epizootico.* | | | |
| Modena | Soliera | B | 3 | — |
| Novara | Borgolavezzano | B | 1 | — |
| Id. | Casalvolone | B | 1 | — |
| Parma | S. Lazzaro | B | 1 | — |
| Piacenza (*a*) | Castelvetro | B | 1 | — |
| Id. | Monticelli | B | 1 | — |
| Pisa (*a*) | Casale Marittimo | B | 1 | — |
| Pistoia | Sambuca | O | — | 1 |
| Reggio Emilia (*a*) | Correggio | O | 2 | — |
| Id. | Scandiano | O | 1 | — |
| Roma | Roma | O | 2 | 1 |
| Rovigo | Stienta | O | 1 | — |
| Sondrio | Berbenno | O | — | 1 |
| Vicenza | Valdagno | O | — | 1 |
| Id. | Vicenza | O | — | 1 |
| | | | 65 | 38 |
| | *Tubercolosi bovina* | | | |
| Foggia | Cerignola | B | 1 | — |
| Frosinone (*a*) | Casalvieri | B | 1 | — |
| Id. | Ceccano | B | 1 | — |
| Macerata | Recanati | B | 1 | — |
| Pescara (*a*) | Pescara | B | 1 | — |
| Roma | Roma | B | — | 1 |
| Udine | Enemonzo | B | — | 1 |
| | | | 5 | 2 |
| | *Diarrea dei vitelli.* | | | |
| Ferrara | Argenta | B | — | 1 |
| Vercelli | Bianze | B | — | 1 |
| | | | — | 2 |
| | *Influenza del cavallo.* | | | |
| Foggia | S. Marco in Lamis | E | — | 1 |
| | *Barbone dei bufali.* | | | |
| Foggia | Foggia | Bf | — | 1 |
| | *Colera dei polli.* | | | |
| Catania | Militello | P | 1 | — |
| Cosenza | Torano Castello | P | — | 5 |
| Firenze | Firenze | P | — | 1 |
| Padova | Arzergrande | P | 1 | — |
| Id. | Codevigo | P | 1 | — |
| Id. | Padova | P | 1 | — |
| Id. | Piombino Dose | P | — | 1 |
| Id. | Pozzonovo | P | — | 1 |
| Id. | Rubano | P | — | 1 |
| Id. | Selvazzano | P | 3 | — |
| Rovigo | Stienta | P | 1 | — |
| | | | 8 | 9 |

RIEPILOGO.

| MALATTIE | Numero delle Provincie | Numero dei Comuni | Numero delle località |
|---|---|---|---|
| | con casi di malattia | | |
| Carbonchio ematico | 29 | 51 | 52 |
| Carbonchio sintomatico | 7 | 7 | 11 |
| Aftá epizootica | 24 | 155 | 281 |
| Malattie infettive dei suini | 37 | 86 | 203 |
| Morva | 3 | 5 | 6 |
| Farcino criptococcico | 7 | 22 | 44 |
| Rabbia | 6 | 9 | 20 |
| Rogna | 10 | 37 | 57 |

| MALATTIE | Numero delle Provincie | Numero dei Comuni | Numero delle località |
|---|---|---|---|
| | con casi di malattia | | |
| Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre | 1 | 3 | 3 |
| Aborto epizootico | 16 | 41 | 103 |
| Tubercolosi bovina | 6 | 7 | 7 |
| Diarrea dei vitelli | 2 | 2 | 2 |
| Influenza del cavallo | 1 | 1 | 1 |
| Barbone dei bufali | 1 | 1 | 1 |
| Colera dei polli | 5 | 11 | 17 |

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.
(a) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(345)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Cà degli Oppi in provincia di Verona.**

Con R. decreto 17 dicembre 1931 registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1932, registro 1, foglio 400, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Cà degli Oppi, con sede in comune di Oppeano, provincia di Verona.

Il detto Consorzio, con un comprensorio di ettari 809.11.45 situati nei comuni di Oppeano e Bovolone è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Oppeano il 24 aprile 1927 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(394)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

**Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.**

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 101 — Numero del certificato provvisorio: 761 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Baldo Dante fu Federico, domiciliato in Rovigo — Capitale: L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 102 — Numero del certificato provvisorio: 14703 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Livorno — Intestazione: Novelli Corrado fu Vittorio, domiciliato in Livorno — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 103 — Numero del certificato provvisorio: 12073 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 5 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Cicconi Francesco fu Raffaele, domiciliato in Capodarco (Fermo) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 104 — Numero del certificato provvisorio: 1223 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lucca — Intestazione: Bianchi Clara di Giovanni, minore, domiciliata in Pescia (Lucca) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 106 — Numero del certificato provvisorio: 9299 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Masaracchio Gaspare fu Gaetano — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 107 — Numero del certificato provvisorio: 4077 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Gorizia — Intestazione: Fotografia Annetta — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 108 — Numero del certificato provvisorio: 55792 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Adami Alvise fu Guglielmo, domic. in Genova — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 112 — Numero del certificato provvisorio: 951 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Lucca — Intestazione: Cecchi Domenico fu Celestino, domiciliato in Ponte Buggianese — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 113 — Numero del certificato provvisorio: 5420 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Iodice Ferdinando fu Giuliano, domiciliato in Marcianise (Napoli) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 116 — Numero del certificato provvisorio: 4993 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — In-

testazione: Fuliano Stefano fu Pietro, domiciliato in Nusco (Avellino) — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

**(388)**

# CONCORSI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Varianti al concorso bandito per posti di vice segretario amministrativo nel ruolo dell'Amministrazione centrale.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1931, col quale è stato bandito, in applicazione del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, un concorso per esami a 36 posti di vice-segretario amministrativo (gruppo *A*, grado 11°) in questa Amministrazione centrale;
Ritenuto che, posteriormente al 31 agosto 1931, si è reso vacante un altro posto e che quindi può essere aumentato il numero dei posti messi a concorso col citato decreto Ministeriale 31 agosto 1931;
Ritenuto opportuno che il termine per la presentazione delle domande e dei documenti, già fissato dal decreto Ministeriale stesso, sia conseguentemente prorogato;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso per la nomina a vice-segretario amministrativo in questa Amministrazione centrale, giusta il decreto Ministeriale 31 agosto 1931, è aumentato da 36 a 37.

Art. 2.

Il termine del 12 gennaio 1932, entro il quale dovevano pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale affari generali, Div. 1ª) le istanze per l'ammissione al concorso a 36 posti di vice-segretario amministrativo in questa Amministrazione centrale, nonchè i relativi documenti, regolarmente compilati e vidimati ai sensi delle prescrizioni del bando per il concorso stesso, è prorogato a tutto il 20 febbraio 1932.

Roma, addì 2 febbraio 1932 - Anno X

*Il Ministro*: DI CROLLALANZA.

**(415)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Varianti al concorso bandito per posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione centrale.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1931, col quale è stato bandito, in applicazione del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, un concorso per esami a sette posti di alunno (gruppo *C*, grado 13°), nel ruolo d'ordine di questa Amministrazione centrale;
Ritenuto che, posteriormente al 31 agosto 1931, si sono resi vacanti altri posti nel ruolo suddetto, e che può quindi essere aumentato il numero dei posti messi a concorso col citato decreto Ministeriale 31 agosto 1931;
Ritenuto opportuno che il termine per la presentazione delle domande e dei documenti, già fissato dallo stesso decreto Ministeriale, sia conseguentemente prorogato;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso per la nomina ad alunno d'ordine in questa Amministrazione centrale, giusta il decreto Ministeriale 31 agosto 1931, è aumentato da 7 a 12.

Art. 2.

Il termine del 12 gennaio 1932, entro il quale dovevano pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali, Div. 1ª), le istanze per l'ammissione al concorso a 7 posti di alunno d'ordine in questa Amministrazione centrale, nonchè i relativi documenti, regolarmente compilati e vidimati ai sensi delle prescrizioni del bando per il concorso stesso, è prorogato a tutto il 20 febbraio 1932.

Roma, addì 2 febbraio 1932 - Anno X

*Il Ministro*: DI CROLLALANZA.

**(416)**

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Concorso a 44 posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione centrale della guerra.**

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzioni di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, ecc.;
Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a 44 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte i giovani muniti di diploma di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente a quella in giurisprudenza, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati di medaglia al valore militare, ad anni 39.

Per il personale dipendente dal Ministero della guerra anche in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altro assimilabile, non si applicano, per la partecipazione al suddetto concorso, limiti massimi di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) non oltre qua-

ranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale);

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal prefetto;

5° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio;

6° certificato, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito, in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Tale certificato dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, a norma dell'art 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle commissioni medico-ospedaliere esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra;

7° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva, per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

8° diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata dal notaio;

9° fotografia di data recente, con firma autenticata dal notaio;

10° tessera di inscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso;

11° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli ex combattenti e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato debitamente legalizzato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande che, entro il termine fissato dall'art. 3, non saranno state trasmesse corredate dei documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Detti esami verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

1° diritto civile;

2° diritto costituzionale;

3° diritto amministrativo;

4° economia politica e scienza delle finanze;

5° nozioni di diritto penale riguardanti la materia trattata dal libro primo del Codice penale;

6° nozioni di diritto commerciale riguardanti la materia trattata dai libri primo e terzo del Codice di commercio;

7° nozioni di diritto corporativo,

8° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

9° nozioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

10° legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;

11° leggi di ordinamento e reclutamento del Regio esercito e sullo stato degli ufficiali.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma, gli scritti, in quattro prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4.

I giorni in cui si svolgeranno le prove di esame saranno comunicati ai singoli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di essa. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Peraltro, fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra e agli invalidi per la causa nazionale, che abbiano riportato la idoneità, e per gli ex combattenti della guerra 1915-18 si applicheranno le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

A parità di merito, sarà altresì tenuto conto dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e, per gli ufficiali di complemento, dei diritti preferenziali di cui all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimpento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori degli esami di concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel *Giornale militare ufficiale* del Ministero della guerra.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 6 gennaio 1931, n 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Roma, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

*Il Ministro*: GAZZERA.

(414)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Graduatoria del concorso bandito per 34 posti di volontario nel ruolo degli uffici esterni del Tesoro.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1931, col quale fu indetto un concorso per esami a 34 posti di volontario negli uffici esterni del Tesoro;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 22 gennaio 1931;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Determina:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 34 posti di volontario negli uffici esterni del Tesoro indetto con decreto Ministeriale 22 gennaio 1931:

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Media punti riportati | | Totale |
|---|---|---|---|---|
| | | Prove scritte | Prova orale | |
| 1 | Mangoni Oderio | 9.83 | 9 | 18.83 |
| 2 | La Rosa Michele | 9.83 | 8 | 17.83 |
| 3 | Peloso Giuditta | 7.50 | 9 | 16.50 |
| 4 | Di Salvo Giuseppe | 9.16 | 7 | 16.16 |
| 5 | Dallari Fanny | 8 | 8 | 16 |
| 6 | Gasciarini Maria | 7.83 | 8 | 15.83 |
| 7 | Romanelli Rocco | 7.33 | 8 | 15.33 |
| 8 | De Gregoriis Malvina | 8 | 7 | 15 |
| 9 | Miola Antonietta | 7.83 | 7.10 | 14.93 |
| 10 | Ronchitelli Giuseppe | 7.83 | 7 | 14.83 |
| 11 | Pandolfini Umberto | 7.83 | 6.50 | 14.33 |
| 12 | Merlini Isabella | 7.16 | 7 | 14.16 |
| 13 | Lauricella Giuseppe | 8 | 6 | 14 |
| 14 | Sorice Carlo | 7.83 | 6 | 13.83 |
| 15 | Vincitorio Fortunata | 7.16 | 6.66 | 13.76 |
| 16 | Friscia Santi | 7.66 | 6 | 13.66 |
| 17 | Di Nuzzo Francesco | 7 | 6.50 | 13.50 |
| 18 | Diliberto Gaetano | 7.16 | 6 | 13.16 |
| 19 | Valenti cav. uff. Vincenzo | 7 | 6.10 | 13.10 |
| 20 | Bechini Elba | 7 | 6 | 13 |

Art. 2.

I seguenti candidati del concorso suddetto sono dichiarati vincitori del concorso stesso, nell'ordine appresso indicato:

1. Mangoni Oderio . . . . . con punti 18.83
2. La Rosa Michele . . . . . » 17.83
3. Peloso Giuditta . . . . . » 16.50
4. Di Salvo Giuseppe . . . . . » 16.16
5. Dallari Fanny . . . . . » 16
6. Gasciarini Maria . . . . . » 15.83
7. Romanelli Rocco . . . . . » 15.33
8. De Gregoriis Malvina . . . . . » 15
9. Miola Antonietta . . . . . » 14.93
10. Ronchitelli Giuseppe . . . . . » 14.83
11. Pandolfini Umberto . . . . . » 14.33
12. Merlini Isabella . . . . . » 14.16
13. Lauricella Giuseppe . . . . . » 14
14. Sorice Carlo . . . . . » 13.83
15. Vincitorio Fortunata . . . . . » 13.76
16. Friscia Santi . . . . . » 13.66
17. Di Nuzzo Francesco . . . . . » 13.50
18. Diliberto Gaetano . . . . . » 13.16
19. Valenti cav. uff. Vincenzo . . . . . » 13.10
20. Bechini Elba . . . . . » 13

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1931 - Anno X

*Il Ministro*: MOSCONI.

(412)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Graduatoria del concorso bandito per 67 posti di alunno d'ordine nel ruolo degli uffici esterni del Tesoro.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1931, col quale fu indetto un concorso per esami a 67 posti di alunno d'ordine in prova negli uffici esterni del Tesoro;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 22 gennaio 1931;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Determina:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 67 posti di alunno d'ordine in prova negli uffici esterni del Tesoro indetto con decreto Ministeriale 22 gennaio 1931:

| COGNOME E NOME | Media dei punti ottenuti nelle prove scritte | Punto ottenuto nella prova orale | Totale |
|---|---|---|---|
| Ciccardini Pietro, ex combattente | 9.75 | 9 | 18.75 |
| Martinelli Alberto, ex combattente | 9.75 | 8.90 | 18.65 |
| Pozzi Gaspare | 9.50 | 9.12 | 18.62 |
| Tartarone Giorgio | 9.50 | 9.10 | 18.60 |
| Mira D'Ercole Carolina | 9.75 | 8.83 | 18.58 |
| Ferrari Emma, sorella caduto in guerra | 10 | 8.56 | 18.56 |
| Morfini Francesca | 9.50 | 9.05 | 18.55 |
| Ferralasco Bice | 10 | 8.52 | 18.52 |
| Battistini Annita | 9.50 | 9 | 18.50 |
| Penna Lidia | 9.50 | 8.98 | 18.48 |
| Scopa Giuseppe | 9.75 | 8.70 | 18.45 |
| Attolico Carmelo, ex combattente | 9 | 9.40 | 18.40 |
| Perretti Guido | 9 | 9.38 | 18.38 |
| Busdraghi Dina | 9 | 9.35 | 18.35 |
| Ramondetta Francesco | 9.25 | 9.08 | 18.33 |
| Grignetti Mario | 9.50 | 8.80 | 18.30 |
| Andriulli Lavinia | 9.50 | 8.75 | 18.25 |
| Clerici Maria | 8.50 | 9.70 | 18.20 |
| Bagli Augusta | 9 | 9.15 | 18.15 |
| Zampi Livia | 9 | 9.10 | 18.10 |
| Vaccari Maria Teresa | 9.13 | 8.85 | 17.98 |
| Porro Angelo | 8.75 | 9.20 | 17.95 |
| Parise Giuseppa | 9.75 | 8.15 | 17.90 |
| Parrulli Alfredo, invalido di guerra | 8.38 | 9.50 | 17.88 |
| Apone Domenico, ex combattente | 8.50 | 9.35 | 17.85 |
| Buresti Lea | 8.50 | 9.30 | 17.80 |
| Baldeschi Baldo, ex combattente | 9 | 8.78 | 17.78 |
| Capoluongo Ettore | 8.50 | 9.25 | 17.75 |
| Boccali Aldo | 8.50 | 9.20 | 17.70 |
| De Guidi Maddalena, vedova di guerra | 8.88 | 8.80 | 17.68 |
| Cecconi Mario | 8.25 | 9.40 | 17.65 |
| Cozza Francesco | 8.75 | 8.85 | 17.60 |
| Corrao Chiara, sorella caduto in guerra | 8.25 | 9.32 | 17.57 |
| Russo Carmela | 8.75 | 8.80 | 17.55 |
| Ovidi Clara | 7.88 | 9.65 | 17.53 |
| De Luca Attilio | 9.50 | 8 | 17.50 |
| Cecchini Giulia | 7.75 | 9.70 | 17.45 |
| Montanari Emma | 7.50 | 9.90 | 17.40 |
| Amadeo Valeria | 8 | 9.35 | 17.35 |
| Scarpa Ines | 8.38 | 8.95 | 17.33 |
| Simonelli Cesare | 8.38 | 8.90 | 17.28 |
| Giannini Paolo | 8.25 | 9 | 17.25 |

| COGNOME E NOME | Media dei punti ottenuti nelle prove scritte | Punto ottenuto nella prova orale | Totale |
|---|---|---|---|
| Capuano Olga | 7.75 | 9.45 | 17.20 |
| Cornazzani Maria | 9 | 8.15 | 17.15 |
| Ciato Luigi | 8.63 | 8.50 | 17.13 |
| Lombardo Carmela, orfana di guerra | 8.13 | 8.98 | 17.11 |
| Vizzini Gina | 7.50 | 9.60 | 17.10 |
| Cavalieri Maria | 8 | 9.05 | 17.05 |
| Quercia Maria | 7.75 | 9.25 | 17 |
| De Sanctis Eros | 7.38 | 9.60 | 16.98 |
| Gatto Giuseppe | 8.13 | 8.80 | 16.93 |
| Scoz Maria | 7.75 | 9.15 | 16.90 |
| Bindi Paolo, ex combattente | 7.75 | 9.10 | 16.85 |
| Sinatra Ignazio, ex combattente | 8.25 | 8.55 | 16.80 |
| Strada Pietro, ex combattente | 8.25 | 8.50 | 16.75 |
| Martinelli Egidio, subalterno invalido di guerra | 7 | 9.70 | 16.70 |
| Sale Raffaele, ex combattente | 8.25 | 8.40 | 16.65 |
| Misuriello Giuseppe, ex combattente | 7.50 | 9.10 | 16.60 |
| Paggiarino Ada, orfana di guerra | 8.50 | 8.05 | 16.55 |
| Graziani Ruggero | 9 | 7.50 | 16.50 |
| Scalamonti Podestà Enzo | 7.50 | 8.98 | 16.48 |
| Titta Giulio | 7 | 9.45 | 16.45 |
| Ferraro Roberto | 7 | 9.40 | 16.40 |
| Filippi Mario, invalido di guerra | 9 | 7.35 | 16.35 |
| Rosa Emilio | 9 | 7.30 | 16.30 |
| Telesca Mario | 8.25 | 8 | 16.25 |
| Daroni Roberto | 8 | 8.20 | 16.20 |
| Del Bianco Italia | 7.75 | 8.40 | 16.15 |
| Craparo Emilio, subalterno invalido di guerra | 8.63 | 7.50 | 16.13 |
| De Tomasi Anna | 7.50 | 8.60 | 16.10 |
| Lancioni Emilio | 9 | 7.05 | 16.05 |
| Camagna Luigi | 8 | 7.95 | 15.95 |
| Budulati Anita, vedova di guerra | 7.88 | 8 | 15.88 |
| Lezioli Italo | 8.25 | 7.55 | 15.80 |
| Bassi Carlo | 8.75 | 7 | 15.75 |
| Schiavone Felice, ex combattente | 8.13 | 6.50 | 14.63 |
| Mainardi Ferdinando | 7 | 7.50 | 14.50 |
| Piraneo Melchiorre | 8.38 | 6.05 | 14.43 |
| Papi Nello | 7.25 | 6.95 | 14.20 |
| Chianese Alfonso | 7 | 7.10 | 14.10 |
| Guaia Umberto | 7.75 | 6.30 | 14.05 |
| Giordano Pasquale | 7 | 7 | 14 |
| Baratta Francesco | 7.75 | 6 | 13.75 |
| Moliterni Luigi | 7 | 6 | 13 |

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Ciccardini Pietro . . . con punti 18.75
2. Martinelli Alberto . . . » 18.65
3. Pozzi Gaspare . . . » 18.62
4. Tartarone Giorgio . . . » 18.60
5. Mira D'Ercole Carolina . . . » 18.58
6. Ferrari Emma . . . » 18.56
7. Morini Francesca . . . » 18.55
8. Ferralasco Bice . . . » 18.52
9. Battistini Annita . . . » 18.50
10. Penna Lidia . . . » 18.48
11. Scopa Giuseppe . . . » 18.45
12. Attolico Carmelo . . . » 18.40
13. Peretti Guido . . . » 18.38
14. Busdraghi Dina . . . » 18.35
15. Ramondetta Francesco . . . » 18.33
16. Grignetti Mario . . . » 18.30
17. Andriulli Lavinia . . . » 18.25
18. Clerici Maria . . . » 18.20
19. Bagli Augusta . . . » 18.15
20. Zampi Livia . . . con punti 18.10
21. Vaccari Maria Teresa . . . » 17.98
22. Porro Angelo . . . » 17.95
23. Parise Giuseppa . . . » 17.90
24. Parrulli Alfredo . . . » 17.88
25. Apone Domenico . . . » 17.85
26. Buresti Lea . . . » 17.80
27. Baldeschi Baldo . . . » 17.78
28. Capoluongo Ettore . . . » 17.75
29. Boccali Aldo . . . » 17.70
30. De Guidi Maddalena . . . » 17.68
31. Cecconi Mario . . . » 17.65
32. Cozza Francesco . . . » 17.60
33. Corrao Chiara . . . » 17.57
34. Russo Carmela . . . » 17.55
35. Ovidi Clara . . . » 17.53
36. De Luca Attilio . . . » 17.50
37. Cecchini Giulia . . . » 17.45
38. Montanari Emma . . . » 17.40
39. Amadeo Valeria . . . » 17.35
40. Scarpa Ines . . . » 17.33
41. Simonelli Cesare . . . » 17.28
42. Giannini Paolo . . . » 17.25
43. Capuano Olga . . . » 17.20
44. Cornazzani Maria . . . » 17.15
45. Ciato Luigi . . . » 17.13
46. Lombardo Carmela . . . » 17.11
47. Vizzini Gina . . . » 17.10
48. Cavalieri Maria . . . » 17.05
49. Quercia Maria . . . » 17
50. De Sanctis Eros . . . » 16.98
51. Gatto Giuseppe . . . » 16.93
52. Scoz Maria . . . » 16.90
53. Bindi Paolo . . . » 16.85
54. Sinatra Ignazio . . . » 16.80
55. Strada Pietro . . . » 16.75
56. Martinelli Egidio . . . » 16.70
57. Sale Raffaele . . . » 16.65
58. Misuriello Giuseppe . . . » 16.60
59. Paggiarino Ada . . . » 16.55
60. Graziani Ruggero . . . » 16.50
61. Scalamonti Podestà Enzo . . . » 16.48
62. Titta Giulio . . . » 16.45
63. Ferraro Roberto . . . » 16.40
64. Filippi Mario . . . » 16.35
65. Craparo Emilio . . . » 16.13
66. Badulati Anita . . . » 15.88
67. Schiavone Felice . . . » 14.63

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Rosa Emilio . . . con punti 16.30
2. Telesca Mario . . . » 16.25
3. Daroni Roberto . . . » 16.20
4. Del Bianco Italia . . . » 16.15
5. De Tomasi Anna . . . » 16.10
6. Lancioni Emilio . . . » 16.05
7. Camagna Luigi . . . » 15.95
8. Lezioli Italo . . . » 15.80
9. Bassi Carlo . . . » 15.75
10. Mainardi Ferdinando . . . » 14.50
11. Piraneo Melchiorre . . . » 14.43
12. Papi Nello . . . » 14.20
13. Chianese Alfonso . . . » 14.10
14. Guaia Umberto . . . » 14.05
15. Giordano Pasquale . . . » 14
16. Baratta Francesco . . . » 13.75
17. Moliterni Luigi . . . » 13

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il Ministro*: MOSCONI.

(413)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.